



Testo coordinato del

RD 6 maggio 1940, n. 635

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

(Produzione, impiego, detenzione e vendita di sostanze esplosive)

INDICE

<i>Att. n. 17 e 18 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità</i>	<i>3</i>
<i>Stato normativo.....</i>	<i>4</i>
<i>Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.....</i>	<i>5</i>
<i>RD 06 maggio 1940, n. 635</i>	<i>11</i>
<i>§ 11 - Della prevenzione degli infortuni e dei disastri</i>	<i>11</i>
<i>ALLEGATO A (al Regolamento) - Elenco dei prodotti esplosivi e classificazione.....</i>	<i>17</i>
<i>ALLEGATO B (al Regolamento).....</i>	<i>29</i>
<i>CAPITOLO I - Norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive.....</i>	<i>29</i>
<i>della 1^a, 2^a e della 3^a Categoria (Polveri, Dinamiti, Detonanti)</i>	<i>29</i>
<i>CAPITOLO II - Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 4^a Categoria (Artifici)</i>	
<i>.....</i>	<i>36</i>
<i>CAPITOLO III - Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 5^a Categoria</i>	
<i>(Esplosivi di sicurezza)</i>	<i>36</i>
<i>CAPITOLO IV - Condizioni da soddisfarsi nello impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di</i>	
<i>deposito di materie esplosive</i>	<i>37</i>
<i>CAPITOLO V - Uso delle mine</i>	<i>46</i>
<i>CAPITOLO VI - Esercizi di minuta Vendita</i>	<i>47</i>
<i>CAPITOLO VII - Cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili</i>	<i>52</i>
<i>CAPITOLO VIII - Sicurezza esterna ed interna</i>	<i>53</i>
<i>CAPITOLO IX - Costituzione di baracche, di celle blindate e di caldaie di fusione</i>	<i>55</i>
<i>CAPITOLO X - Sicurezza contro gli incendi.....</i>	<i>55</i>
<i>CAPITOLO XI - Lavoro notturno</i>	<i>56</i>
<i>CAPITOLO XII - Sistemazione di locali adibiti ad uffici, abitazioni, ecc. dipendenti dallo</i>	
<i>stabilimento o dal cantiere</i>	<i>58</i>
<i>CAPITOLO XIII - Disposizioni finali e transitorie</i>	<i>58</i>
<i>ALLEGATO C (al Regolamento).....</i>	<i>59</i>
<i>CAPITOLO I - Licenze di trasporto.....</i>	<i>59</i>



CAPITOLO II - Norme generali da osservarsi per il trasporto degli esplosivi	60
ALLEGATO D (al Regolamento).....	61
PARTE I - Sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni	61
PARTE II - Sostanze esplosive	63
PARTE III - Disposizioni transitorie.....	64
APPENDICE TECNICA.....	64
Note al RD 06/05/1940, n. 635.....	75
Nota PS prot. n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) - Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi.....	75
DECRETO 9 agosto 2011	118



Att. n. 17 e 18 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Att. 17. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
17	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. ^{1,2}			Tutti
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici			
Principali differenze fra le attività di equiparazione Nessuna sostanziale modifica tranne che la nuova attività non contempla i perossidi organici.				

Att. 18. Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
18	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. ^{3,4} Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" ⁵ con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni."

¹ Vedasi, a proposito dell'inclusione dei perossidi organici in tale punto, la [circolare n° 17 M.L.S.A. \(86\), prot. n° 13435/4179, del 28/06/1986](#). N.d.R.

² Vedasi, merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di riserve settimanali di esplosivi ai sensi dell'art. 324 del D.P.R. 128/59 presso una cava, il [chiarimento prot. n° 3332 del 17/03/2015](#). N.d.R.

³ Vedasi, in merito alla possibilità di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale (TNS), quali att. 18 o 65 del presente allegato, il [chiarimento prot. n° 7016 del 18/05/2012](#). N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito agli adempimenti per l'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi per gli esercizi di minuta vendita a seguito della nuova classificazione europea, il [chiarimento prot. n° 2289 del 15/02/2013](#).

⁵ Vedasi, in merito a quale classificazione di prodotti esplosivi fare riferimento col termine "libera vendita", la [Nota n° 6251 del 18/05/2016](#). N.d.R.



Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82	
25	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni
Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce, per l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, gli esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" nelle condizioni di cui al punto stesso.	

Stato normativo

Il riferimento principale che tratta l'argomento è il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, in particolare gli allegati A e B al regolamento.

L'attività più diffusa fra quelle che utilizzano materiali esplosivi è quella degli esercizi di minuta vendita (armerie) per i quali si hanno alcuni chiarimenti interpretativi.

Il DPR 151/11 ha introdotto, quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, gli esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"; successivamente anch'essi però sono stati classificati per cui, per la loro corrispondenza ci si deve riferire a quanto indicato al c. 1-bis dell'art. 6 del DM 09/08/2011, modificato dal DM 04/06/2014, riportato alla fine di questo lavoro.

Il c. 1-bis dell'art. 6 del DM 09/08/2011 e ss.mm.ii. riporta pure le misure di prevenzione incendi per i gli esercizi di "libera vendita" con quantitativi non assoggettabili ai controlli da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista. Il medesimo comma precisa che "Per le attività commerciali che rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi."; da intendere per i fuochi pirotecnici declassificati in "libera vendita".

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.



Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi

[\[1\]](#)

Circolare n. 17 M.I.S.A. (86)

**Prot. N° 13435/4179
Roma, 28 giugno 1986**

OGGETTO: Inclusione dei perossidi organici fra le sostanze esplodenti.

Per opportuna conoscenza e norma si invia copia dell'estratto di verbale della seduta n. 11/2054 dell'8 maggio 1986 della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili relativo alla inclusione dei perossidi organici tra le sostanze esplodenti.

ALLEGATO "A"

OGGETTO: Inclusione dei perossidi organici fra le sostanze esplodenti - Quesito

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE SOSTANZE ESPLOSIVE ED INFIAMMABILI

Estratto del verbale della seduta n. 11/2054 dell'8 maggio 1986.

Il Relatore legge la seguente relazione:

La Direzione generale della Protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio tecnico centrale - è stata richiesta dalla Confindustria di fornire chiarimenti circa l'inclusione dei perossidi organici nella voce 24 del D.M. 16 febbraio 1982, voce che comprende le sostanze esplodenti definite come tali dal Regolamento di esecuzione del TULPS.

A parere di detta Confederazione, i perossidi organici dovrebbero essere inclusi nella voce 26 del citato decreto, che comprende le sostanze instabili.

Il predetto ufficio della Direzione generale della P.C. e dei Servizi antincendi chiede ora il parere di competenza della Commissione consultiva.

Il Relatore, esaminata la questione, fa presente quanto segue.

I perossidi organici, in quanto comprendenti nella molecola una catena organica, e quindi infiammabile, e il tipico legame -O-O- caratteristico dell'acqua ossigenata e di tutti i perossidi, possono presentare proprietà esplosive, se allo stato tecnicamente puro. Tuttavia in tal caso essi vengono prodotti, messi in commercio, trasportati ed utilizzati, opportunamente flemmatizzati con svariate sostanze a seconda della loro natura, quali ad esempio, acqua, alcoli, chetoni, ftalati, polveri secche inerti e così via. Ciò non toglie che non esistano perossidi organici che anche non flemmatizzati non presentino alcuna proprietà esplosiva, come il perossido di lauroile, l'idroperossido di tetraelina e tanti altri che figurano, ad esempio, con l'aggettivo "tecnicamente puri" nel noto "libro arancio" delle Nazioni Unite che comprende le raccomandazioni valide per il trasporto delle merci pericolose sul piano mondiale, raccomandazioni alle quali si ispirano tra l'altro, i noti regolamenti internazionali ferroviario (RID) e stradale (ADR), le regole marittime IMO ed i regolamenti nazionali.

Sempre e propositi di trasporto, il Relatore fa presente che sia nelle raccomandazioni ONU, sia nei regolamenti citati, i perossidi organici costituiscono una classe "ad hoc" e numerata come 5.2, che fa il paio con la classe 5.1 (comburenti inorganici come i nitrati, i permanganati e così via).

Il Relatore fa pertanto presente che durante la fase più suscettibile di incendi, e cioè il trasporto, i perossidi organici sono stati tenuti ben distinti dagli esplosivi, costituendo una classe di trasporto separata, dalle quale è ben distinta anche dall'etichetta di pericolo, gialla, con una fiamma sormontante un cerchio, invece che arancio con bomba che esplose.

Parimenti le note direttive comunitarie, che non valgono per i trasporti, ma per la messa sul mercato delle merci pericolose, classificano i perossidi organici ben distinti dagli esplosivi.

Infine conclude il Relatore, quei perossidi organici che per voluta mancanza di flemmatizzazione mantengono proprietà esplosive, sono classificati tra gli esplosivi veri e propri e in Italia ricadrebbero, ove ne fosse richiesta la loro classificazione ai sensi dell'art. 53 del TULPS, sotto la definizione di esplosivo di cui al D.M. 8 agosto 1972.

Pertanto il Relatore propone di accogliere la proposta della Confindustria e di togliere la frase "nonchè perossidi organici" dalla cifra 24 delle attività elencate dal D.M. 16 febbraio 1982; la proposta di includere i perossidi organici nella voce 26 dello stesso decreto sembra pertanto ragionevole.

La Commissione unanime approva.



[2]

(Chiarimento)
PROT. n° 0003332

Roma, 17 marzo 2015

OGGETTO: D.P.R. 151/11, p.to 17.1.C dell'Allegato I
Riservette settimanali di esplosivi ai sensi dell'art.324 del D.P.R. 128/59 presso una cava di quarzo.

Con riferimento alle note concernenti l'oggetto a margine citate, in linea con quanto in precedenza rappresentato in occasione di analoghi quesiti, questo Ufficio ritiene che la presenza di una riservetta di esplosivi per il consumo settimanale - disciplinata dalle norme di polizia delle miniere e delle cave del D.P.R. 128/59 - non renda la cava configurabile come stabilimento o impianto di cui al punto 17 dell'allegato I al D.P.R. 151/11.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Sondrio volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di una riservetta di materiale esplodente di II e III categoria.

Considerato che il punto 17 dell'allegato al DPR 1/08/2011 n. 151 richiama il regolamento di esecuzione del TULPS di cui al RD 6/05/1940, n.635 e s.m.i. per quanto attiene la classificazione dei materiali esplodenti, si ritiene che la realizzazione della riservetta in premessa sia compresa tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto ufficio.

Parere del Comando

La Provincia di Sondrio - Settore pianificazione territoriale, energia e cave, ha convocato questo Comando, in sede di Conferenza di Servizi, per l'espressione del parere di competenza finalizzato alla realizzazione di una riservetta di materiale esplodente di II e III categoria con quantitativo massimo in deposito non superiore a 1000 kg. a settimana.

Il Comando pur nella limitatezza dei tempi utili per esaminare la documentazione, non esaustiva nel caso in esame, vista la delicatezza della materia in esame, ha partecipato alla Conferenza, e, ad una prima lettura del p.to 17. 1.c dell'allegato I al DPR 151 del 1 agosto 2011 ha dibattuto sull'assoggettabilità del deposito in oggetto per quanto concerne il controllo dei Vigili del Fuoco.

Recentemente la ditta ha fatto pervenire a questo Comando una nota datata 22/09/2014 che si allega alla presente, nella quale, evidenzia taluni aspetti che non farebbero ricadere la riservetta in oggetto al p.to 17 dell'allegato I al DPR 151/2011.

Se leggiamo testualmente il p.to 17 di cui sopra, riporta: *"Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i."*

L'Allegato A del regio decreto ricomprende le categorie II e III di materiale esplodente in oggetto, mentre l'Allegato B, al Capitolo X - sicurezza contro gli incendi riporta¹:

"1 - Sono depositi sotterranei quelli costituiti in gallerie e camere in muratura ricoperte da terreno di riporto o scavate in roccia e non comunicanti con cantieri minerari. Le riservette interne di miniere e cave, costituite in sotterranei e comunicanti con cantieri minerari, non sono classificate depositi ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U.L.P.S., ma sono assoggettate alla disciplina di cui al successivo n. 6), purché siano osservate, oltre alle norme del regolamento di polizia mineraria, tutte le disposizioni vigenti per la sicurezza dei depositi di esplosivi".

All'articolo 6 si legge: *"L'installazione e l'esercizio delle riservette interne di miniere e cave sono soggetti ad autorizzazione dell'ingegnere capo del distretto minerario, rilasciate in conformità delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, del relativo regolamento di esecuzione nonché del regolamento di polizia mineraria. Gli atti autorizzativi dell'installazione e dell'esercizio delle riservette devono, a cura dell'ingegnere capo del distretto minerario, essere comunicati al prefetto della provincia competente per territorio."*

In tutto ciò, entra in gioco il DPR 9 aprile 1959, n. 128 - Norme di polizia delle miniere e delle cave, che, al Titolo I - Disposizioni generali - Capo I - Campo di applicazione, recita:

"Art. 1. - Le norme di polizia delle miniere e delle cave provvedono a tutelare la sicurezza e lo salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio dello Stato."

Nulla è innovato circa la competenza del Ministero dell'interno in materia di tutela della pubblica incolumità ai sensi del T.U.L.P.S, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (3), e del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, numero 635."

¹ In realtà è riportato al capitolo IV al paragrafo "Depositi sotterranei o interrati". N.d.R.



Al p.to 17 dell'allegato I al DPR 1515/2011² si rileva l'assoggettabilità di "stabilimenti ed impianti" che, non ricorre nel caso in esame trattandosi di una riserverta all'interno di una cava. Dalla lettura degli estratti normativi sopra riportati sembrerebbe che, per tali tipologie di deposito delle attività estrattive, non vi sia una competenza dei Vigili del Fuoco.

La perplessità deriva da quanto esplicitato nel TU 81/2008 all'allegato IV punto 4, misure contro l'incendi e l'esplosione che recita:

4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi.

4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art. 16 del D.lgs. 8 marzo 2006 n. 139.

Per quanto sopra, le riserve settimanali di esplosivi, regolamentate dal DPR 128/1959, sembrerebbero, a parere di questo Comando, non assoggettabili al p.to 17.1.C dell'allegato I al DPR 151/2011, ma, i dubbi permangono circa i valori di soglia di cui al p.to 4.3 dell'allegato IV al TU 81/2008 e s.m.i. che non sono definiti.

Si rimane in attesa di determinazioni in merito da parte di codesta Direzione Regionale.

[3]

(Chiarimento)

PROT. n° 0007016

032101.01.4179.005

Roma, 18 maggio 2012

OGGETTO: Locali di custodia munizioni/armi delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale (TNS).

Chiarimenti

Si fa riferimento alla nota concernente l'oggetto, indicata a margine, per chiarire che il rischio associato alla presenza del locale di custodia armi e munizioni dovrà essere considerato nella documentazione da presentare a corredo della S.C.I.A. di cui al D.P.R. 151/11 per l'intero compendio "poligono TSN" quale impianto sportivo qualora la capienza superi le 100 persone ovvero la superficie lorda in pianta al chiuso superi i 200 m² (cfr. attività 65 dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/11).

Per tali locali - non configurabili tra le attività di cui al punto 18 dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/11 che sono riferite ai depositi di vendita - potranno trovare applicazione, per quanto compatibili, le misure di sicurezza indicate nell'art. 16 del D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi".

Nel ricordare che tale provvedimento costituisce la regola tecnica antincendi da applicare negli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazione e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., si evidenzia che nel caso in cui non ricorrano le condizioni di assoggettabilità dell'intero impianto dovrà essere verificata l'assoggettabilità delle singole aree a rischio specifico sopra citate.

Quanto sopra, ferma restando la valutazione dei rischi da effettuarsi in ottemperanza alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'applicazione dei disposti di cui al T.U.L.P.S. in caso di manifestazioni configurabili come pubblico spettacolo.

Richiesta della società

Il Ministero della Difesa, sta predisponendo una nuova direttiva che mira a disciplinare i requisiti che debbono essere posseduti dai locali adibiti alla custodia delle munizioni/armi delle Sezioni di T.S.N

Questa U.I.T.S., Ente Pubblico vigilante e di coordinamento delle Sezioni ai sensi del DPR 90/2010, rivolge quesito interpretativo a codesto Ministero al fine di avere conferma che detti locali di custodia munizioni e armi non rientrino nell'obbligatorietà del Certificato Prevenzione Incendi.

Si premette che detto locale non può ricondursi alle attività n. 18 di cui al DPR 1 agosto 2011 n.151 "Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti" per le motivazioni e gli allegati di seguito elencati:

² Leggasi 151/2011. N.d.R.



- a) Le attività istituzionali di tiro delle Sezioni T.S.N. si svolgono, di regola, in poligoni demaniali dichiarati agibili dall'autorità militare.
Il compendio "poligono TSN" comprende:
- un edificio sociale
 - una "zona operativa" costituita da *stand di tiro*
 - una "zona servizi".
- Nell'ambito dell'edificio sociale è ricavato un locale adibito alla custodia delle munizioni/armi.
- b) Relativamente alle munizioni, si tratta di munizioni per l'impiego sportivo ed istituzionale nelle varie tipologie (per arma lunga e per arma corta), il cui quantitativo, in peso di polvere equivalente, risulta essere complessivamente sempre non superiore a kg 200 (duecento), come espressamente indicato nel promemoria allegato (Allegato 1).
- c) Il locale destinato alla custodia delle munizioni/armi risulta situato al piano terra del fabbricato sociale e risulta essere compartimentato, rispetto ai locali adiacenti e/o sovrastanti, con strutture murarie in muratura piena o in calcestruzzo armato.
- d) Il D.P.R. n. 90/2010 (art.61, comma 2) prevede che le Sezioni del T.S.N. svolgono l'attività di tiro a segno con il coordinamento dell'U.I.T.S. e sotto la vigilanza:
- del Ministero della Difesa, per quanto attiene la "tenuta degli impianti di tiro";
 - del Ministero dell'Interno, per i compiti di "pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi".
- e) La legge n. 110/75, all'art. 31, detta una disciplina peculiare in materia di acquisto e gestione delle armi e delle munizioni da parte delle Sezioni T.S.N., *in deroga alle previsioni poste per i privati*. Questa attività non è riconducibile ad attività di minuta vendita.
- f) Il D.P.R. n. 90/2010 attribuisce esclusivamente al Ministero della Difesa, la regolamentazione (compresa l'agibilità) sui locali di custodia delle munizioni/armi delle Sezioni del T.S.N. (Si evidenzia che il citato DPR 90/2010 non fa riferimento a depositi munizioni ma a locali custodia delle Sezioni TSN).
- g) Infine, a seguito di specifico quesito della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, l'Ispettorato Regionale VV.F. della Toscana, con nota n. 7309 del 5/7/1997 (sulla quale la D.G. della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi con successiva Nota n. P1599/4179 del 14/10/1997 esprime parere di concordanza), dichiara che (Allegato 2) "i poligoni di tiro non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ravvisandosi per tali impianti problematiche di tipo essenzialmente antinfortunistico legate all'impiego delle armi da fuoco".
- h) Ad integrazione di quanto sopra riportato si allega il parere del Prof. ... (omissis) in merito alla direttiva tecnica sui locali di custodia delle munizioni delle Sezioni TSN, la loro agibilità ed i limiti di detenzione di polvere equivalente (Allegato 3).

Tutto ciò stante, si prega voler precisare se i locali custodia munizioni/armi delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale sono soggetti o meno ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Cordiali saluti.

Allegati: 1) Promemoria UITS - marzo 2012 -
2) Nota n° 7309 dell'Ispettorato regionale VV.FF. Toscana
Nota n° 1599/4179 Ministero Interno D.G. Protez. Civile
3) Parere Prof.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[4]

(Chiarimento)
PROT. n° 0002289

Roma, 15 febbraio 2013

OGGETTO: Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti.

Con riferimento alle note concernenti l'oggetto a margine citate, si chiarisce quanto segue.



La sola nuova classificazione degli articoli pirotecnici - così come stabilita dal D.M. 4 aprile 2010, n.58, in attuazione alla direttiva 2007/23/CE, con le corrispondenze di cui al D.M. 9 agosto 2011 - non comporta di per sé una variazione della sicurezza antincendio delle attività ove tali prodotti sono detenuti.

Qualora, invece, alla riclassificazione si accompagnino incrementi di quantitativi - anche in considerazione della presenza di prodotti precedentemente “non classificati” e non menzionati nel c.p.i. in corso di validità - o modifiche delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, spetta ai titolari delle stesse attività l'effettuazione di una valutazione con riferimento all'Allegato IV e ai commi 6, 7 e 8 dell'art.4 del D.M. 7 agosto 2012 e l'espletamento dei conseguenti adempimenti procedurali di prevenzione incendi.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di Milano inerente l'oggetto.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 30/10/2012, ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive. Procedure per rinnovo/aggiornamento del CPI a seguito del DM 9/08/2011 (classificazione d'ufficio dei manufatti di libera vendita).

Si ritiene che la riclassificazione di sostanze già detenute, comportando peraltro anche una verifica della volumetria minima del locale, deve essere trattata come modifica ai fini della sicurezza antincendio. Le procedure saranno conseguenti all'esito della valutazione. Il titolo abilitativo ai fini della prevenzione incendi resta costituito dalla sola SCIA di modifica.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

La circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 12982 del 13 aprile 2012, allegata in copia, ha chiarito, in merito agli adempimenti richiesti dall'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, che l'aggiornamento delle licenze degli esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive deve intendersi come una “*modificazione*” e non come un “*nuovo rilascio*”. Tale semplificazione, assunta dal Dipartimento per gli aspetti legati all'acquisizione della nuova licenza, non può invece applicarsi pedissequamente alla modifica del Certificato di prevenzione incendi, soggetto all'iter procedurale del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Nel presupposto che le materie esplosive “*di libera vendita*” erano già detenute negli esercizi di minuta vendita prima dell'entrata in vigore del D.M. 9 agosto 2011, l'inserimento delle predette sostanze fra i materiali classificati non presuppone un aumento del livello di rischio dell'attività, poiché la nuova classificazione non ha cambiato i requisiti intrinseci di pericolosità dei prodotti. Tra l'altro, in base alle nuove disposizioni, le predette materie esplosive contribuiscono alla determinazione della volumetria minima del locale e, pertanto, nel rispetto della volumetria esistente, all'ingresso delle materie esplosive di nuova classificazione corrisponde anche un decremento delle materie classificate prima detenute.

Inoltre la modifica alle norme di sicurezza apportata dal decreto del ministro dell'interno 9 agosto 2011 non richiede nuove opere strutturali o impiantistiche ai predetti esercizi di minuta vendita che, di conseguenza, non necessitano di nuova valutazione del relativo progetto, ma solo della verifica della cubatura del locale, in base alle materie complessivamente presenti.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali di prevenzione incendi, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, non prevedono, come invece richiesto al Comando dai titolari delle attività, l'aggiornamento d'ufficio del certificato di prevenzione incendi, che viene rilasciato dal Comando solo dopo la conclusione di un procedimento che viene avviato dal titolare dell'attività con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il Comando ritiene pertanto, nello spirito di semplificazione delle nuove disposizioni, che alla segnalazione certificata di inizio attività debba essere allegata una dichiarazione di non aggravio del rischio, in aggiunta alla verifica della volumetria del locale in base alle sostanze effettivamente detenute. Il Comando pertanto, a seguito di sopralluogo e in caso di esito positivo, potrà procedere, al rilascio del certificato di prevenzione incendi, con i quantitativi stabiliti dalla Commissione Sostanze Esplosive ai fini dell'aggiornamento della licenza.

Si richiede pertanto l'autorevole parere del Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi sulla tematica sopra specificata.

Dipartimento Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - Area Armi e Esplosivi. - Prot. N. 557/P.A.S./E/003406/12982.A.P(3)

Si fa riferimento al quesito, concernente la validità delle licenze per gli esercizi di minuta vendita di materie esplosive, qui inoltrato con nota prot. 2000/11/7D/Area I Quater del 24 febbraio 2012.



Al riguardo, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, la validità delle licenze rilasciate in data antecedente al 10 febbraio 2012 è di anni uno, mentre, per quelle emesse in data successiva, la validità è di anni due.

In merito agli adempimenti di cui al 3° comma dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'Interno 9 agosto 2011, si comunica che il previsto aggiornamento delle licenze in essere, da effettuarsi entro l'11 settembre 2012, deve intendersi come una **“modificazione”** e **“non un nuovo rilascio”** del titolo autorizzatorio e, pertanto, la sua validità è quella prevista dall'art. 13 del citato decreto legge, che tiene conto della data di emissione del provvedimento.

Si rammenta, infine, che, sulle nuove disposizioni introdotte da tale articolo, sono state forniti chiarimenti dallo scrivente Ufficio con circolare 557/PAS/12982.AP(3) del 22 febbraio 2012.

[\[5\]](#)

PROT. n. 0006251

Roma, 18 maggio 2016

OGGETTO: D.P.R.151/11. Allegato I - Att. n. 18: *Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.*

Giungono a questo Dipartimento richieste di chiarimento in merito agli *Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi* riportati al secondo capoverso dell'attività n.18 dell'Allegato I al D.P.R.151/11.

Al riguardo si evidenzia che, a seguito di aggiornamenti normativi derivanti dal recepimento di direttive comunitarie (cfr. D.Lgs.58/2010, emanato in attuazione alla direttiva 2007/23/CE, D.Lgs.123/15, emanato in attuazione alla direttiva 2013/29/UE) che hanno comportato modifiche anche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cfr. D.M. 9 agosto 2011, D.M. 26 novembre 2012 e D.M. 4 giugno 2014), non è più possibile fare riferimento ad *artifici pirotecnici declassificati* in quanto tutti i prodotti esplosivi sono ora classificati.

Tutto ciò premesso - nel richiamare anche quanto rappresentato in merito dall'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con circolare prot.n. 557/PAS/U/017791/XV.H.8 del 9 dicembre 2015, trasmessa dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica con nota DCPREV prot.n. 15373 del 23 dicembre 2010³ - si ritiene, per quanto di competenza, che gli articoli pirotecnici in “libera vendita”, di cui all'attività specificata al punto 18 cat. B in argomento, possano attualmente corrispondere alle tipologie indicate dallo stesso D.M. 4 giugno 2014, emanato anche in considerazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi.

³ Leggasi “2015”. N.d.R.



MINISTERO DELL'INTERNO

RD 06 maggio 1940, n. 635

(Gazz. Uff. del 26 giugno 1940, n. 149, Suppl. Ord.).

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

(Omissis....)

§ 11 - Della prevenzione degli infortuni e dei disastri ¹

Art. 81

Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della Legge tutti i prodotti esplosivi, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.

Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplosivi indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83. (Comma aggiunto dal c. 1 dell'art. 11 del DM 19/09/2002. n. 272. N.d.R.)

Art. 82

I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:

- 1) «polveri» e prodotti affini negli effetti esplosivi;
- 2) «dinamiti» e prodotti affini negli effetti esplosivi;
- 3) «detonanti» e prodotti affini negli effetti esplosivi;
- 4) «artifici» e prodotti affini negli effetti esplosivi;
- 5) «munizioni di sicurezza» e giocattoli pirici.

La categoria 5) «munizioni di sicurezza e giocattoli pirici» di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:

Gruppo A:

- 1) bossoli innescati per artiglieria;
- 2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
- 3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
- 4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
- 5) cartucce per armi comuni e da guerra;

Gruppo B:

- 1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
- 2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
- 3) accenditori elettrici;
- 4) accenditori di sicurezza;

Gruppo C:

- 1) giocattoli pirici;

Gruppo D:

- 1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
- 2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
- 3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
- 4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

Gruppo E:

- 1) munizioni giocattolo;
- 2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;

¹ Vedasi, in merito alle linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi, la [Nota prot. 557/PAS/U/007884/XVJ\(53\) del 20/07/2020](#). N.d.R.



- 3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
 - 4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
 - 5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cemenzeria);
 - 6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.
- (Comma aggiunto dal c. 1 dell'art. 12 del DM 19/09/2002. n. 272. N.d.R.)

Art. 83

I prodotti esplosivi riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplosivi muniti dell'attestato di esame «CE del tipo» e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli «Organismi notificati» sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplosivi marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A del presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento. (Comma così sostituito dalla lett. a) del c. 1 dell'art. 13 del DM 19/09/2002. n. 272. N.d.R.)

L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplosive di ogni categoria, nonché le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proietti per la lavorazione di materiale da guerra.

L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze. (Comma così sostituito dalla lett. b) del c. 1 dell'art. 13 del DM 19/09/2002. n. 272. N.d.R.)

L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.

Il ministero dell'interno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.

Art. 84

La commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministero dell'Interno, e si compone di un presidente e di undici membri.

Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'amministrazione dell'Interno, di grado non inferiore al 6°; due possono essere scelti fra gli estranei all'amministrazione dello Stato; uno deve rappresentare la direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno; quattro sono designati dal ministro della difesa; uno per ciascuno dai ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione; uno è designato dal comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.

Uno dei delegati del Ministro della difesa è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.

I delegati dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del corpo delle miniere e della direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla direzione generale della pubblica sicurezza, adempie alle funzioni di segretario della commissione.

Art. 85

Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli effettivi.

Art. 86

La commissione dà parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla potenzialità delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumità pubblica, e, in special modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l'uso delle materie infiammabili ed esplosive.

Art. 87

Ai componenti della commissione consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza a norma dell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.



Ai componenti che non appartengano al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di £. 30.²

Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del Comune di Roma, sono corrisposte sia ai funzionari dello Stato che ai membri estranei le indennità a norma delle vigenti disposizioni.

Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 88

La commissione, con norme interne da approvarsi dal Ministro dell'Interno, disciplina lo esercizio delle sue attribuzioni e il suo funzionamento.

Art. 89

La commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge, è composta di un ufficiale del regio esercito, o della regia marina, o della regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di esplosivi, nonché di un funzionario di pubblica sicurezza.

Nei casi in cui le determinazioni della commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere.

Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente regolamento

Art. 90

Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplosivi si distinguono in:

- a) depositi di fabbrica e di cantiere;
- b) depositi di vendita;
- c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
- d) depositi giornalieri.

Art. 91

Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplosivi di qualsiasi specie, o l'impianto di cantieri di cui all'art. 83 del presente regolamento, devono contenere le generalità complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che s'intendono adibire per la fabbrica o il deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi di acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell'allegato B al presente regolamento.

Le domande di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplosivi di seconda e terza categoria sono dal Prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per l'Interno, con tutti i prescritti documenti e con la relazione della commissione tecnica provinciale.

Le domande di licenza per la lavorazione di proietti e materiali da guerra, istruite come quelle indicate nel comma precedente, sono dal Prefetto trasmesse alla direzione d'artiglieria competente per territorio la quale le rimette al Ministero dell'Interno munite del proprio parere. Il Ministero dell'Interno provvede sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Art. 92

Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere le generalità complete e la firma del richiedente e le indicazioni relative alla ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare la vendita.

La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.

Art. 93

Alle domande e alle licenze per l'autorizzazione ad importare e ad esportare esplosivi di qualsiasi categoria si applicano rispettivamente le disposizioni degli artt. 38 e 39 del presente regolamento.

Art. 94

Le licenze di trasporto dei prodotti esplosivi sono stese in calce all'avviso di spedizione.

Art. 95

² Vedi adesso il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5. e ss.mm.ii - Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali. - N.d.R.



Pei depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei quali sia richiesta la licenza del Ministero dell'Interno e quella del Prefetto, a termini degli artt. 46 e 47 della Legge, il Prefetto, prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne riferisce al Ministero, quando i depositi siano collocati in zone attigue.

Art. 96

Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta l'art. 47 della Legge, s'intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.

Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi.

Art. 97

Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità illimitata. (Periodo aggiunto dal c. 1 dell'art. 14 del DM 19/09/2002, n. 272. N.d.R.)

Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere confezionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.

Agli effetti dell'articolo 50 della legge, il prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria ed a numero cinquanta detonanti

Art. 98

Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.

Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali.

(Articolo così sostituito dal c. 1 dell'art. 15 del DM 19/09/2002, n. 272. N.d.R.)

Art. 99

È in facoltà del Ministro per l'Interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.

Art. 100

Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto può rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantità di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possono cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.



Art. 101

Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.

L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.

Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.

Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'Interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000.

(Articolo così modificato dal DPR 12/01/1973, n. 145. N.d.R.)

Art. 102

Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie è tenuto a dimostrare la propria idoneità nei modi indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.

Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneità del richiedente può essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza competente a rilasciare la licenza.

Art. 103

Il titolare delle licenze contemplate dall'art. 52 della Legge è tenuto a dimostrare di aver stipulato, a proprie spese, l'assicurazione individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge.

Art. 104

Gli esplosivi della 2^a e 3^a categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.

Tali condizioni devono farsi constatare mediante un certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantità e qualità delle materie vendute o consegnate nell'apposito registro.

Art. 105

Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:

- 1) non lavorare di notte.
È in facoltà del Ministero dell'Interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalità determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato B ai sensi dell'art. 83 ultimo comma;
- 2) non impiegare fuoco o lume nell'Interno dei locali dichiarati pericolosi dalla commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili.
Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali;
- 3) far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito;
- 4) tenere quel numero di guardiani che la commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti.

I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli artt. 133 e 138 della Legge.

Art. 106

La licenza per il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o più guardie particolari giurate, oppure di uno o più agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie.

Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, può essere autorizzato dal Prefetto senza vincolo di scorta.

Art. 107

I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso



entro 24 ore dall'entrata in porto, e i secondo almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle autorità di pubblica sicurezza del porto.

Art. 108

Nel registro prescritto dall'art. 55 della Legge si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.

permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.

Art. 109

In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denuncia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.

Art. 110

L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. (Come modificato dalle lettere a) e b) del c.1 dell'art. 4 del D. Lgs 26/11/2016, n. 222. N.d.R.)

Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.

È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

(Omissis....)



ALLEGATO A (al Regolamento) - Elenco dei prodotti esplosivi e classificazione

ELENCO DEI PRODOTTI ESPLODENTI E CLASSIFICAZIONE ^{3,4,5} (Art. 83 del Regolamento)

<i>Numero di identificazione</i>	<i>Denominazione della materia o dell'oggetto</i>	<i>Codice di Classificazione</i>	<i>Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.</i>
0004	Picrato d'ammonio secco con meno del 10% massa di acqua	1.1 D	II
0005	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F	I
0006	Munizioni con carica di scoppio ^[1]	1.1 E	I
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F	I
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.2 F	I
0009	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva	1.2 G	I
0010	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva	1.3 G	I
0012	Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 S	V/A
0014	Cartucce a salve per armi o cartucce per armi di piccolo calibro ^[2]	1.4 S	V/A-V/E
0015	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione di espulsione o propulsiva	1.2 G	I
0016	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione o di espulsione o propulsiva	1.3 G	I
0018	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione di espulsione o propulsiva ^[3]	1.2 G	I
0019	Munizioni lacrimogene con o senza carica di dispersione di espulsione o propulsiva	1.3 G	I o IV
0020	Munizioni tossiche con carica di dispersione di espulsione o propulsiva ^[4]	1.2 K	I
0021	Munizioni tossiche con o senza carica	1.3 K	I
0027	Polvere nera in grani o polverino	1.1 D	I
0028	Polvere nera compressa o polvere nera in compresse	1.1 D	I
0029	Detonatori da mina non elettrici	1.1 B	III
0030	Detonatori da mina elettrici	1.1 B	III
0033	Bombe con carica di scoppio	1.1 F	I
0034	Bomba con carica di scoppio	1.1 D	I
0035	Bomba con carica di scoppio	1.2 D	I
0037	Bombe foto illuminanti	1.1 F	I
0038	Bombe foto illuminanti	1.1 D	I
0039	Bombe foto illuminanti ^[5]	1.2 G	I o IV
0042	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.1 D	II
0043	Cariche di dispersione	1.1 D	II
0044	Capsule innescanti a percussione ^[6]	1.4 S	V/E
0048	Cariche di demolizione	1.1 D	II
0049	Cartucce illuminanti ^[7]	1.1 G	I
0050	Cartucce illuminanti	1.3 G	IV
0054	Cartucce da segnalazione	1.3 G	IV
0055	Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti	1.4 S	V/E
0056	Cariche di profondità	1.1 D	II
0059	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.1 D	II
0060	Cariche di collegamento esplosive	1.1 D	II
0065	Miccia detonante flessibile	1.1 D	II
0066	Miccia a combustione rapida	1.1 G	II
0070	Dispositivi tagliatavi	1.4 S	V/E

³ Come sostituito dall'allegato A al DM 19/09/2002, n° 272, ai sensi dell'art. 19 dello stesso DM. N.d.R.

⁴ Le categorie vengono continuamente aggiornate ed ampliate per cui è opportuno che il tecnico incaricato produca la documentazione nella quale sia riportata la categoria del materiale oggetto di controllo. N.d.R.

⁵ Vedasi, a proposito della considerazione dei perossidi organici quali esplosivi, la [circolare n° 17 M.L.S.A. \(86\), prot. n° 13435/4179, del 28/06/1986](#). N.d.R.



0072	Ciclotrimitilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0073	Detonatori per munizioni	1.1 B	III
0074	Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0075	Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D	II
0076	Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0077	Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C	I
0078	Dinitroresorcinoleso secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0079	Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile)	1.1 D	II
0081	Esplosivo di tipo A	1.1 D	II
0082	Esplosivo di tipo B	1.1 D	II
0083	Esplosivo di tipo C	1.1 D	II
0084	Esplosivo di tipo D	1.1 D	II
0092	Dispositivi illuminanti di superficie	1.3 G	IV
0093	Dispositivi illuminanti aerei	1.3 G	IV
0094	Polvere illuminante	1.1 G	IV
0099	Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore	1.1 D	II
0101	Miccia istantanea non detonante	1.3 G	IV
0102	Miccia detonante ad involucro metallico	1.2 D	II
0103	Miccia di accensione a rivestimento metallico	1.4 G	V/B
0104	Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico	1.4 D	II
0105	Miccia a lenta combustione, di sicurezza	1.4 S	V/B
0106	Spolette detonanti	1.1 B	III
0107	Spolette detonanti	1.2 B	III
0110	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 S	V/A
0113	Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua	1.1 A	III
0114	Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0118	Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di Acqua	1.1 D	II
0121	Accenditori	1.1 G	IV
0124	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.1 D	II
0129	Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0130	Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0131	Accenditori per miccia di sicurezza	1.4 S	V/B
0132	Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s.	1.3 C	I
0133	Esanittrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D	II
0135	Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0136	Mine con carica di scoppio	1.1 F	I
0137	Mine con carica di scoppio	1.1 D	I
0138	Mine con carica di scoppio	1.2 D	I
0143	Nitroglicerina desensibilizzata con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D	II
0144	Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina	1.1 D	II
0146	Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D	II
0147	Nitrourea	1.1 D	II
0150	Tetranitrato di pentaeritrite (tetranitrato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di flemmatizzante	1.1 D	II
0151	Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0153	Trinitroanilina (picrammide)	1.1 D	II
0154	Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del	1.1 D	II



	30% (massa) di acqua		
0155	Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile)	1.1 D	II
0159	Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua	1.3 C	I
0160	Polvere senza fumo	1.1 C	I
0161	Polvere senza fumo	1.3 C	I
0167	Proiettili con carica di scoppio	1.1 F	I
0168	Proiettili con carica di scoppio ^[8]	1.1 D	I
0169	Proiettili con carica di scoppio	1.2 D	I
0171	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G	I
0173	Dispositivi di sgancio	1.4 S	V/E
0174	Rivetti esplosivi	1.4 S	V/E
0180	Razzi con carica di scoppio	1.1 F	I
0181	Razzi con carica di scoppio	1.1 E	I
0182	Razzi con carica di scoppio	1.2 E	I
0183	Razzi a testa inerte	1.3 C	I
0186	Motori per razzi	1.3 C	I
0190	Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario	-	- ^[**]
0191	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 G	V/D
0192	Petardi per ferrovia	1.1 G	IV
0193	Petardi per ferrovia	1.4 S	V/D
0194	Segnali di pericolo per navi	1.1 G	IV o V/D
0195	Segnali di pericolo per navi	1.3 G	V/D
0196	Segnali fumogeni	1.1 G	IV o V/D
0197	Segnali fumogeni	1.4 G	V/D
0204	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 F	II
0207	Tetranitroanilina	1.1 D	II
0208	Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)	1.1 D	II
0209	Trinitroluene (tritolto, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0212	Traccianti per munizioni	1.3 G	IV
0213	Trinitroanisolo	1.1 D	II
0214	Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0215	Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0216	Trinitro-m-cresolo	1.1 D	II
0217	Trinitronaftalene	1.1 D	II
0218	Trinitrofenetolo	1.1 D	II
0219	Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D	II
0220	Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D	II
0221	Teste di guerra per siluri con carica di scoppio	1.1 D	I
0222	Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1 D	II
0223	Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1 D	II
0224	Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua	1.1 A	III
0225	Carica di rinforzo con detonatore	1.1 B	III
0226	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0234	Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C	I
0235	Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C	I
0236	Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C	I
0237	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.4 D	IV



0238	Razzi lancia sagole	1.2 G	IV
0240	Razzi lancia sagole	1.3 G	IV
0241	Esplosivo di tipo E	1.1 D	II
0242	Cariche di lancio per cannone	1.3 C	I
0243	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H	I
0244	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H	I
0245	Munizioni ^[9] fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H	I
0246	Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H	I
0247	Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 J	I
0248	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 L	I
0249	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 L	I
0250	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.3 L	I
0254	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G	I
0255	Detonatori da mina elettrici	1.4 B	III
0257	Spolette detonanti	1.4 B	III
0266	Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0267	Detonatori da mina non elettrici	1.4 B	III
0268	Cariche di rinforzo con detonatore	1.2 B	III
0271	Cariche propulsive	1.1 C	I
0272	Cartucce per piromeccanismi	1.3 C	I
0276	Cartucce per piromeccanismi	1.4 C	I
0277	Cartucce per pozzi petroliferi	1.3 C	I
0278	Cartucce per pozzi petroliferi	1.4 C	I
0279	Cariche di lancio per cannone	1.1 C	I
0280	Motori per razzi	1.1 C	I
0281	Motori per razzi	1.2 C	I
0282	Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D	II
0283	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.2 D	II
0284	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 D	I
0285	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 D	I
0286	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 D	I
0287	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.2 D	I
0288	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.1 D	II
0289	Miccia detonante flessibile	1.4 D	II
0290	Miccia detonante con rivestimento metallico	1.1 D	II
0291	Bombe con carica di scoppio	1.2 F	I
0292	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 F	I
0293	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 F	I
0294	Mine con carica di scoppio	1.2 F	I
0295	Razzi con carica di scoppio	1.2 F	I
0296	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 F	II
0297	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	I o V/D
0299	Bombe foto-illuminanti ^[10]	1.3 G	I o IV
0300	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	I/C
0301	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	I o IV
0303	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva ^[11]	1.4 G	I o V/D
0305	Polvere illuminante	1.3 G	IV
0306	Traccianti per munizioni	1.4 G	IV
0312	Cartucce da segnalazione	1.4 G	IV



0313	Segnali fumogeni	1.2 G	IV
0314	Accenditori	1.2 G	IV
0315	Accenditori	1.3 G	V/B
0316	Spolette-accenditori	1.3 G	IV
0317	Spolette-accenditori	1.4 G	V/B
0318	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.3 G	IV
0319	Cannelli per artiglieria	1.3 G	IV
0320	Cannelli per artiglieria	1.4 G	IV
0321	Munizioni con carica di scoppio	1.2 E	I
0322	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.2 L	I
0323	Cartucce per piromeccanismi	1.4 S	V/E
0324	Proiettili con carica di scoppio	1.2 F	I
0325	Accenditori	1.4 G	V/B
0326	Cartucce a salve	1.1 C	I
0327	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.3 C	I
0328	Cartucce con proiettile inerte per armi	1.2 C	I
0329	Siluri con carica di scoppio	1.1 E	I
0330	Siluri con carica di scoppio	1.1 F	I
0331	Esplosivo da mina di tipo B ^[12]	1.5 D	II
0332	Esplosivo da mina di tipo E	1.5 D	II
0333	Fuochi pirotecnici	1.1 G	IV
0334	Fuochi pirotecnici	1.2 G	IV
0335	Fuochi pirotecnici	1.3 G	IV
0336	Fuochi pirotecnici	1.4 G	V/C
0337	Fuochi pirotecnici ^[13]	1.4 S	V/D
0338	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.4 C	I
0339	Cartucce con proiettile inerte per armi di piccolo calibro	1.4 C	I
0340	Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool)	1.1 D	II
0341	Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante	1.1 D	II
0342	Nitrocellulosa umidificata con almeno del 25% (massa) di alcool	1.3 C	I
0343	Nitrocellulosa plastificata con meno il 18% (massa) di plastificante	1.3 C	I
0344	Proiettili con carica di scoppio	1.4 D	I
0345	Proiettili inerti con traccianti	1.4 S	V/E
0346	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 D	I
0347	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D	I
0348	Munizioni con carica di scoppio	1.4 F	I
0349	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 S	V/A
0350	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 B	III
0351	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 C	I
0352	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 D	I
0353	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 G	IV
0354	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 L	I
0355	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 L	I
0356	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 L	I
0357	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 L	I
0358	Materie esplosive, n.a.s.	1.2 L	I
0359	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 L	I
0360	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.1 B	III
0361	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.4 B	III
0362	Munizioni da esercitazione	1.4 G	IV
0363	Munizioni per prove	1.4 G	IV
0364	Detonatori per munizioni	1.2 B	III
0365	Detonatori per munizioni	1.4 B	III
0366	Detonatori per munizioni ^[14]	1.4 S	V/E
0367	Spolette detonanti	1.4 S	V/A
0368	Spolette accenditori	1.4 S	V/B
0369	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 F	I



0370	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D	I
0371	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F	I
0372	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.2 G	IV
0373	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 S	V/D
0374	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 D	II
0375	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 D	II
0376	Cannelli per artiglieria	1.4 S	V/A
0377	Capsule innescanti a percussione	1.1 B	III
0378	Capsule innescanti a percussione	1.4 B	III
0379	Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante ^[15]	1.4 C	I
0380	Oggetti piroforici	1.2 L	I
0381	Cartucce per piromeccanismi	1.2 C	I
0382	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.2 B	III
0383	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.4 B	III
0384	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.4 S	V/A
0385	5-Nitrobenzotriazolo	1.1 D	II
0386	Acido trinitrobenzensolfonico	1.1 D	II
0387	Trinitrofluorenone	1.1 D	II
0388	Miscela di trinitrotoluene (tritolu, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esani-trostilbene	1.1 D	II
0389	Miscela di trinitrotoluene (tritolu, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esani-trostilbene	1.1 D	II
0390	Tritonal	1.1 D	II
0391	Ciclotrimitilentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ci-clotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% massa di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di lemmatizzante	1.1 D	II
0392	Esanitrostilbene (HNS)	1.1 D	II
0393	Esatonal colato	1.1 D	II
0394	Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D	II
0395	Motori per razzi a combustibile liquido	1.2 J	I
0396	Motori per razzi a combustibile liquido	1.3 J	I
0397	Razzi a propegolo liquido, con carica di scoppio	1.1 J	I
0398	Razzi a propegolo liquido, con carica di scoppio	1.2 J	I
0399	Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio	1.1 J	I
0400	Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio	1.2 J	I
0401	Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1.1 D	II
0402	Perclorato di ammonio	1.1 D	II
0403	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 G	IV
0404	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 S	V/D
0405	Cartucce da segnalazione	1.4 S	V/D
0406	Dinitrosobenzene	1.3 C	I
0407	Acido-1-tetrazolacetico	1.4 C	I
0408	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.1 D	II
0409	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.2 D	II
0410	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.4 D	V/A
0411	Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina	1.1 D	II
0412	Munizioni con carica di scoppio	1.4 E	I
0413	Cartucce a salve per armi	1.2 C	I
0414	Cariche di lancio per cannoni	1.2 C	I
0415	Cariche propulsive	1.2 C	I
0417	Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro ^[16]	1.3 C	I
0418	Dispositivi illuminanti di superficie	1.1 G	IV
0419	Dispositivi illuminanti di superficie	1.2 G	IV
0420	Dispositivi illuminanti aerei	1.1 G	IV
0421	Dispositivi illuminanti aerei	1.2 G	IV



0424	Proiettili inerti con traccianti	1.3 G	IV
0425	Proiettili inerti con traccianti	1.4 G	IV
0426	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 F	I
0427	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F	I
0428	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.1 G	IV
0429	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.2 G	IV
0430	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.3 G	IV
0431	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1,4 G	V/C
0432	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 S	V/E
0433	Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool	1.1 C	I
0434	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 G	I
0435	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 G	I
0436	Razzi con carica di espulsione	1.2 C	I
0437	Razzi con carica di espulsione	1.3 C	I
0438	Razzi con carica di espulsione	1.4 C	I
0439	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.2 D	II
0440	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 D	II
0441	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 S	V/A
0442	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.1 D	II
0443	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.2 D	II
0444	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 D	II
0445	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 S	V/E
0446	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.4 C	I
0447	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.3 C	I
0448	Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico	1.4 C	I
0449	Siluri a combustione liquido con o senza carica di scoppio	1.1 J	I
0450	Siluri a combustione liquido con testa inerte	1.3 J	I
0451	Siluri con carica di scoppio	1.1 D	I
0452	Granate da esercitazione a mano per fucile	1.4 G	IV
0453	Razzi lancia sagole	1.4 G	IV
0454	Accenditori	1.4 S	V/B
0455	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S	V/A
0456	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S	V/A
0457	Cariche di scoppio con legante plastico	1.1 D	II
0458	Cariche di scoppio con legante plastico	1.2 D	II
0459	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 D	II
0460	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 S	V/A
0461	Componenti di catene pirotecniche, n.a.s.	1.1 B	III
0462	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 C	I
0463	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 D	II
0464	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 E	II
0465	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 F	II
0466	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 C	I
0467	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 D	II
0468	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 E	I
0469	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 F	I
0470	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 C	I
0471	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 E	I
0472	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 F	I
0473	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 A	III
0474	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 C	I
0475	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 D	II
0476	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 G	IV
0477	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 C	I
0478	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 G	IV
0479	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 C	I
0480	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 D	II
0481	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 S	V/A
0482	Materie esplosive, molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s.	1.5 D	II



0483	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata	1.1 D	II
0484	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata	1.1 D	II
0485	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 G	IV
0486	Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n.a.s.	1.6 N	V/E
0487	Segnali fumogeni	1.3 G	IV
0488	Munizioni da esercitazione	1.3 G	IV
0489	Dinitroglicolurite (DINGU)	1.1 D	II
0490	Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO)	1.1 D	II
0491	Cariche propulsive	1.4 C	I
0492	Petardi per ferrovia	1.3 G	IV
0493	Petardi per ferrovia	1.4 G	IV o V/D
0494	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.4 D	II
0495	Propergolo, liquido	1.3 C	I
0496	Octonal	1.1 D	II
0497	Propergolo, liquido	1.1 C	I
0498	Propergolo, solido	1.1 C	I
0499	Propergolo, solido	1.3 C	I
0500	Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine	1.4 S	V/B
0503	Airbag	1.4 G	V/E
0504	1H tetrazolo	1.1 D	II

[1] Secondo la denominazione TULPS si tratta di cartocci a proietto metallico per artiglieria carichi ma senza cannelo o altrimenti protetti da paracapsule o da imballo.

[2] V/E se per armi in libera vendita.

[3] Munizioni a caricamento speciale.

[4] Rientrano fra i proiettili "a caricamento speciale".

[5] IV se si tratta di flash bomb o da fucile I se di mortaio o d'aereo.

[6] quando comuni capsule per cartucce.

[7] Se da cannone. Se artificio IV.

[8] se proiettili, nella I nonostante la classifica 1.1 D.

[**] la classificazione in una delle cinque categorie di cui all'art. 82 del regolamento a testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dipende dalla tipologia dell'esplosivo.

[9] Proiettili o colpi completi d'artiglieria.

[10] A seconda che si tratti di bombe da mortaio o a mano.

[11] V qualora non d'artiglieria.

[12] Anche se altamente insensibile.

[13] Il fuoco classificato 1.4 S è un giocattolo blisterato o un artificio di V cat. D/E.

[14] qualora inneschi per bossoli per armi portatili.

[15] Solo se combustibile come i due che seguono, altrimenti V/A.

[16] Se a bossolo combustibile.

Tabella di corrispondenze tra le categorie di articoli pirotecnici previste dall'articolo 3 del D. Lgs 04/04/2010, n° 58 e le categorie per la classificazione degli articoli pirotecnici previste dall'articolo 82 del presente regolamento (N.d.R.)⁶

⁶ La presente tabella è l'all. 1 al DM 09/08/2011 ed è stata aggiunta dal c. 1 dell'art. 2 dello stesso DM in virtù di quanto previsto dal c. 2 dell'art. 18 del D.Lgs 04/04/2010, n° 58.

Tale D. Lgs è stato quasi completamente abrogato, anche nella parte in cui classificava gli articoli pirotecnici, dal D.Lgs 29/07/2015, n° 123 che però, all'art. 3, riporta la classificazione di tali articoli che differiscono dalla prima sostanzialmente nel rinominare le categorie dei fuochi d'artificio da categoria 1, 2, 3 e 4 in categoria F1, F2, F3 e F4, per cui, nella tabella di corrispondenza basta fare tale sostituzione. N.d.R.

Per comodità si riporta l'art. 3 del D. Lgs 29/07/2015, n° 123:

Art. 3 - Categorie di articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 20 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 17, comma 3.

2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:

a) fuochi d'artificio:



Cat. 1	V E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica) V D
Cat. 2 (Come modificato dal DM 03/04/2012. N.d.R.)	VD VC: 1) Razzi e loro batterie. Batterie o combinazioni di petardi e petardi flash, di sbruffi, di candele romane, di tubi monogetto. Singoli sbruffi, candele romane, tubi monogetto. 2) Artifici singoli o comunque collegati ad esclusivo effetto scoppiante e/o crepitante e/o fischiante, con una carica per singolo effetto superiore a 150 mg. 3) Artifici di cui al punto 2) anche nel caso in cui sia associato un effetto luminoso. Ai fini della classificazione non è computata la miscela luminosa.
Cat. 3	IV
Cat. 4	IV
T1 o T2 (Come modificato dal comunicato in GU n. 138 del 17/06/2014. N.d.R.)	Esplosione aerea: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria
	Fiamma bengala: V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria
	Bengala a torcia: V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria
	Bengala a bastoncino: V categoria – gruppo “D”
	Miscela bi-componenti (solo T2): V categoria – gruppo “E”
	Carretilla: se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante $>$ di g 1: IV categoria
	Combinazione: V categoria – gruppo “C”; per batterie o assortimenti contenenti solo fontane V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 600, IV categoria; se NEC superiore a g 500 per batterie o assortimenti contenenti anche elementi diversi da fontane, IV categoria
Comete: V categoria – gruppo “C” se carica di lancio fino a g 1; se carica di lancio superiore a g 1 IV categoria	

- 1) categoria F1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;
 - 2) categoria F2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
 - 3) categoria F3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
 - 4) categoria F4: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d’artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
- b) articoli pirotecnici teatrali:
- 1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;
 - 2) categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
- c) altri articoli pirotecnici:
- 1) categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;
 - 2) categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all’uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.



	<p>Sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria</p>
	<p>Effetto a cascata: V categoria – gruppo “D” e, se presente, ciascuna unità sibilante non superiore a g 5; se NEC superiore a g 250, IV categoria; se presente effetto di scoppio, se tale carica è \leq mg 150: V categoria – gruppo “D”; se $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria</p>
	<p>Simulatori di esplosione: se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria</p>
	<p>Palle di fuoco: se carica di lancio fino a g 1 e effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se uno dei precedenti valori in quantità superiore: IV categoria</p>
	<p>Proiettore di fiamme: IV categoria</p>
	<p>Fontane: V categoria – gruppo “D” e, se presente, ciascuna unità sibilante non superiore a g 5; se NEC superiore a g 250, IV categoria</p>
	<p>Jet: V categoria – gruppo “D” e, se presente, ciascuna unità sibilante non superiore a g 5; se NEC superiore a g 250, IV categoria</p>
	<p>Razzi direzionati: V categoria – gruppo “C” se NEC non superiore a g 75; la carica detonante e/o esplodente, se esiste, non dovrà essere superiore a 10 g di polvere nera o a g 4 di composto a base di nitrato/metallo o a g 2 di composto a base di perclorato/metallo; se taluno dei valori supera i limiti indicati: IV categoria</p>
	<p>Sbruffi: V categoria – gruppo “C”; se NEC superiore a g 10, IV categoria</p>
	<p>Dispositivi lancia coriandoli: V categoria – gruppo “D”</p>
	<p>Candele romane: V categoria – gruppo “C”; se NEC superiore a g 10, IV categoria”</p>
	<p>Effetti rotanti: V categoria – gruppo “D” se NEC \leq g 25 privi di effetto scoppio; se NEC $>$ g 25, IV categoria; se contenenti anche carica ad effetto scoppio: se carica ad effetto scoppio \leq mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria</p>
	<p>Articolo a combustione totale (solo T2): se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria</p>
	<p>Dispositivo fumogeno: V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria;</p>
	<p>Split tubes: V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria</p>
	<p>Carica a salve (squib) (solo T2): se carica ad effetto scoppio \leq mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria</p>
	<p>Lampo teatrale: V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria; se presente anche carica ad effetto scoppio, se essa è \leq mg 150: V categoria – gruppo “D”; se è $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria</p>
	<p>Fuoco teatrale: IV categoria</p>
	<p>Colpo tonante teatrale: se carica ad effetto scoppio \leq mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria</p>
	<p>Fischi: : se carica ad effetto fischio \leq mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto fischio $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria</p>
	<p>Maroon (colpo tonante): se carica ad effetto scoppio \leq mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria</p>
P1 o P2 (Come modificato)	<p>FLARES (torce ad effetto luce) Sottofamiglie: 1. Aircraft flare (torcia lanciata o fissata ad aeromobile): IV categoria</p>



dal comunicato in GU n. 138 del 17/06/2014. N.d.R.)	2. Hand-held flare (torcia a mano): V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250: IV categoria;
	3. Surface flare (fuoco da superficie): V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250: IV categoria;
	FLASH DEVICES (dispositivi ad effetto flash) V categoria – gruppo “A”; se del tipo “minilux”: V categoria – gruppo “E”
	GAS GENERATORS Sottofamiglie: 1. Line-thrower (lanciasagole): IV categoria 2. Power device: power cartridges: V categoria – gruppo “E” 3. Pyrotechnic fire-fighting device: V categoria – gruppo “E” 4. Projecting cartridge (per uso tecnico): V categoria – gruppo “A” 5. Rock-breaking cartridge: I categoria
	HEATERS (riscaldatori) Sottofamiglie: 1. Thermite product (prodotto termico): V categoria – gruppo “E”
	OTHER CARTRIDGES (con esclusione di flash devices, flares e sound emitters) Sottofamiglie: 1. Gaming product: V categoria – gruppo “E” 2. Projecting cartridge (per uso tecnico) V categoria – gruppo “A” 3. Signal cartridge: V categoria – gruppo “A”; se del tipo “minilux”: V categoria – gruppo “E”
	Pyromechanical devices (piromeccanismi) Sottofamiglie: 1. Actuator: V categoria – gruppo “E” 2. Fast-lock device: V categoria – gruppo “E”
	Rockets, model rockets and model rocket motors Sottofamiglie: 1. Line-thrower: IV categoria 2. Propelled signal: IV categoria
	Semi-finished pyrotechnic articles (articoli pirotecnici semilavorati): IV categoria Sottofamiglie: 1. Star: IV categoria 2. Consolidated grain: IV categoria
	Sound emitters (emettitori di suoni): se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante \leq mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria
	Smoke/aerosol generators: Ove non applicabili le sottofamiglie, i generatori di fumo/aerosol appartengono alla V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250: IV categoria; Sottofamiglie: 1. Gaming product: V categoria – gruppo “E” 2. Pyrotechnic fire-fighting device (dispositivo pirotecnico antincendio): V categoria – gruppo “E”
	Pyrotechnic liquid dispersers Sottofamiglie: 1. Gaming product (paintball cartridge): V categoria – gruppo “E” 2. Pyrotechnic fire-fighting device: V categoria – gruppo “E”
	Hand held rocket (razzo tenuto in mano): V categoria – gruppo “C” se NEC non superiore a g 75; la carica detonante e/o esplosiva, se esiste, non dovrà essere superiore a g 10 di polvere nera o a g 4



di composto a base di nitrato/metallo o a g 2 di composto a base di perclorato/metallo; se taluno dei valori supera i limiti indicati: IV categoria
Reactive target (bersaglio reagente): se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria
Articoli pirotecnici per veicoli: air bag e pretensionatori per cinture di sicurezza: V categoria – gruppo “E”
Cartucce per attrezzi azionati da polvere: V categoria – gruppo “E”
1. Miccia a combustione rapida: IV categoria 2. Miccia istantanea non detonante: IV categoria; 3. Miccia di accensione a rivestimento metallico: V categoria – gruppo “B”
Accenditori elettrici: V categoria – gruppo “B”
Spoletta di ritardo: V categoria – gruppo “B”
Gli altri articoli pirotecnici che non sono individuati dalle precedenti tipologie devono essere classificati, ai fini del deposito, secondo i seguenti criteri: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250: IV categoria

La tabella di cui sopra è suscettibile di modificazioni anche a seguito delle periodiche pubblicazioni della Commissione europea delle norme armonizzate, ai sensi della direttiva 2007//23/CE del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.



ALLEGATO B (al Regolamento)

CAPITOLO I - Norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1^a, 2^a e della 3^a Categoria (Polveri, Dinamiti, Detonanti)

(Art. 83 del Regolamento)

1. - Gli opifici destinati alla fabbricazione di sostanze esplosive della 1^a, della 2^a e della 3^a Categoria, devono essere distanti:

- a) non meno di metri duecento dalle strade provinciali o statali, dalle strade ferrate, dai fiumi o canali in cui si eserciti la navigazione. Per le altre strade le distanze di rispetto saranno fissate caso per caso dalla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;
- b) non meno di metri trecento dalle case isolate;
- c) non meno di metri seicento dagli opifici industriali e dai gruppi numerosi di casolari, Chiese, scuole, ospedali, cimiteri, dai monumenti nazionali, e dai luoghi nei quali soglionsi tenere riunioni di persone, come feste, fiere, mercati, campi sportivi e simili;
- d) non meno di metri milleduecento dalle borgate o città aventi una popolazione dai cinquecento ai cinquemila abitanti;
- e) non meno di metri duemila dalle borgate o città aventi una popolazione dai cinquemila ai diecimila abitanti;
- f) non meno di metri quattromila dalle borgate o città aventi una popolazione superiore ai diecimila abitanti.

Le distanze dall'abitato si misurano sulla retta che unisce i due punti più prossimi dei perimetri rispettivamente circoscritta all'aggregato delle case dell'abitato ed ai reparti pericolosi dell'opificio.

Gli stabilimenti in cui si fabbricano i clorati di potassio, di sodio e di bario, non hanno l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Allegato e non sono sottoposti a licenza di Polizia. Tale licenza e l'osservanza delle disposizioni ora indicate sono invece obbligatorie per l'esercizio dei depositi, di dette sostanze, anche se annessi ai relativi stabilimenti di produzione.

2. - Le distanze di cui al numero precedente possono essere ridotte sino alla metà in ciascuno dei casi ivi accennati, se si trovino interposti colli, argini, terrapieni, traverse od altri rialzi di terra, naturali od artificiali.

I colli, gli argini, i terrapieni, le traverse e gli altri rialzi di terra naturali od artificiali devono, tuttavia, soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) che essi stessi non possano essere causa di danni quando avvenisse un'esplosione nell'opificio; perciò i rialzi artificiali devono comporsi di terra vegetale sciolta od almeno la crosta esterna di tali rialzi, nella parte rivolta verso l'opificio dev'essere; per lo spessore di cinquanta centimetri, composta di pura terra vegetale senza miscuglio di ghiaia, ciottoli o grosse pietre, ammettendosi però la base della scarpa in muratura;
- b) che abbiano una tale consistenza ed una tale ubicazione rispetto all'opificio, da costituire una reale e non effimera difesa: perciò i terrapieni debbono essere alti fino alla sommità del tetto delle baracche o dei depositi o dei locali pericolosi che proteggono e debbono avere una larghezza, alla sommità, di circa metri uno e mezzo; debbono, di massima, essere sostenuti, verso l'interno, da muretti distanti al massimo metri uno e mezzo dalle pareti delle baracche o dei depositi e che siano imbosciti con piante, preferibilmente a basso fusto, o cespugli di natura non resinosa. Al caso, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, l'altezza dei terrapieni dei locali di lavorazione potrà essere convenientemente limitata;
- c) ove sussistano condizioni di protezione particolarmente favorevoli, le distanze di cui sopra potranno essere, a giudizio della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, ulteriormente ridotte.

3. - Qualora per la costruzione di una nuova strada pubblica, o per l'estendersi dei fabbricati nei borghi e nelle città, si rendesse pericolosa alla Pubblica incolumità l'ubicazione di un opificio già autorizzato, il Ministro dell'Interno, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, può ordinare che sia modificato o soppresso l'opificio.

4. - Di massima, la distribuzione dell'opificio deve rispondere alle seguenti condizioni:

- a) che l'opificio sia circondato da un recinto costruito in muratura, oppure in robusta palizzata o tavolato o reticolato metallico, alto non meno di metri due e mezzo;
- b) che per le diverse lavorazioni delle materie prime esplosive siano destinati altrettanti piccoli laboratori distinti. Le distanze minime alle quali debbono trovarsi tra loro detti laboratori debbono essere calcolate applicando la formula $d = K \sqrt{C}$ nella quale d rappresenta la distanza in metri, delle due pareti più vicine dei due laboratori in questione, C la quantità, in chilogrammi, di esplosivi massima che può essere contenuta nel laboratorio, K un coefficiente numerico che dipende dalla natura dei prodotti contenuti nei laboratori e che assume i seguenti valori⁷:

Materiale esplosivo

Valori di K

⁷ La tabella che segue, assieme alla nota, è così come modificata dal punto 1 della lettera a) del c. 1 dell'art. 1 del DM 20/02/2013. N.d.R.



Materie innescenti (fulminato di mercurio o d'argento secchi, azotidrati di piombo o d'argento umidi o secchi, stinato di piombo umido o secco e loro miscele; prodotti analoghi nel comportamento)	3
Nitroglicerina, dinamiti a base di nitroglicerina, pentrite e T4 secchi con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili, esplosivi al clorato e perclorato; prodotti analoghi nel comportamento.	1
Acido picrico e sue miscele	0,8
Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; prodotti analoghi nel comportamento.	0,6
Esplosivi costituiti prevalentemente da nitrato ammonico e polvere nera. Polveri infumi a singola, doppia e tripla base, classificate 1.1 C(1); prodotti analoghi nel comportamento.	0,3
Polveri infumi classificate 1.3 C e 1.4 C(1)	0,2

NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 C, 1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera.

I locali destinati alle varie lavorazioni debbono di massima essere cintati da terrapieni che rispondano alle caratteristiche di cui al precedente n. 2. In tal caso le distanze derivanti dall'applicazione della formula precedentemente indicata si potranno ridurre alla metà.

Ove fosse possibile, i laboratori degli esplosivi possono anche essere collocati in grotte allo scopo di proteggerli meglio da eventuali proiezioni provenienti dall'alto e creare così ad essi una valida difesa antiaerea. Per questo essi debbono avere uno spessore conveniente di terra compatta sul tetto e debbono presentare la possibilità di dare rapido sfogo ai gas di eventuali esplosioni (pareti alleggerite, sbocchi di dimensioni appropriata ecc.). Inoltre gli sfoghi all'esterno non debbono essere situati direttamente antistanti a quelli di altro laboratorio; in caso contrario, un bastione collocato a distanza di almeno dieci metri dovrà impedire il trasmettersi di influenze dannose di un laboratorio sull'altro.

Nel caso di laboratori in galleria e posti nelle condizioni sopra indicate, se non antistanti, le distanze tra di loro possono essere ridotte ad un quarto rispetto a quelle calcolate colla formula, suindicata.

I vari laboratori delle sostanze esplosive devono poi essere collocati alla distanza di almeno cinquanta metri dagli altri corpi di fabbrica non pericolosi e non riflettenti direttamente la lavorazione quali, ad esempio, i piccoli laboratori di controllo, i depositi di materiale inerte da impiegarsi nella lavorazione, i magazzini di sgombero, le latrine, ecc.

Qualora si tratti di lavorazioni di materie facilmente infiammabili, e non ancora esplosive, oppure di materie che, pur essendo esplosive per effetto della lavorazione, possono essere soggette ad infiammarsi ma non a detonare, è ammessa la soppressione dei terrapieni che, però, dovranno essere sostituiti da tagliafuochi;

- c) che i magazzini della fabbrica, destinati al ricovero dei prodotti esplosivi, siano situati in luogo separato a non meno di cento metri dal laboratorio pericoloso più vicino, e che fra loro, a meno che non trattisi di magazzini costituenti un unico deposito, interceda una distanza pari a quella risultante dall'applicazione della formula $d = K \sqrt{C}$ in cui d , è la distanza in metri da ricercarsi; C è il quantitativo di esplosivo, espresso in chilogrammi contenuto nel magazzino e K un coefficiente numerico che varia con la natura dell'esplosivo i cui valori sono⁸:

Materiale esplosivo	Valori di K
Nitroglicerina.	3
Detonatori e capsule al fulminato di mercurio o all'azoturo di piombo ed argento; prodotti analoghi nel comportamento.	1,5
Dinamiti a base di nitroglicerina. Balistiti in polvere o in grani tanto minuti da servire per inneschi; esplosivi al clorato e perclorato; Pentrite e T4 con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; bombe chiuse senza il detonatore primario; acido picrico e sue miscele; prodotti analoghi nel comportamento.	0,5
Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili (se allo stato secco); esplosivi risultanti da miscele di nitrati con o senza tritolo. Polvere nera; esplosivi della prima categoria in genere fra cui polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.1 C (1); prodotti analoghi nel comportamento.	0,4

⁸ La tabella che segue, assieme alla nota, è così come modificata dal punto 2 della lettera a) del c. 1 dell'art. 1 del DM 20/02/2013. N.d.R.



Polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.3 C e 1.4 C(1); prodotti analoghi nel comportamento.

0,3

NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 C, 1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera.

La quantità massima di esplosivo contenuto in ciascun magazzino non deve eccedere ventimila chilogrammi di materie o miscele esplosive della 1^a o della 2^a Categoria, oppure chilogrammi tremila di quelle della 3^a Categoria.

Per i clorati di potassio, di sodio e di bario, tale quantità, può essere raddoppiata. Quando trattasi invece di acido picrico o di esplosivi di analoga sensibilità, il quantitativo stesso è ridotto a quindicimila chilogrammi.

Più magazzini costituiscono unico gruppo o deposito, se adiacenti, separati fra loro ed insieme cintati da terrapieno.

La quantità massima di materie o miscele esplosive, che si può riunire nello stesso gruppo di magazzini, non può eccedere chilogrammi ottantamila per la 1^a o per la 2^a Categoria. Qualora trattasi di acido picrico o di esplosivi di sensibilità analoga, la quantità massima che può essere contenuta nello stesso gruppo non deve superare sessantamila chilogrammi. Se trattasi di clorati di potassio, di sodio o di bario, la quantità massima può essere portata a chilogrammi centosessantamila.

Più gruppi di magazzini debbono essere tra loro distanziati nel modo anzi detto, assumendo pel valore di C la quantità complessiva dell'esplosivo contenuto nei magazzini di ciascun gruppo.

Quando gli esplosivi della 3^a Categoria siano conservati in un magazzino prossimo ad altro destinato alla conservazione di esplosivi di altra Categoria, la quantità di miscela esplodente contenuta nei detonanti, non deve oltrepassare il peso netto di chilogrammi duecento ed il locale deve distare secondo la formula indicata alla precedente lett. c) ed in ogni caso, non meno di venti metri dal vicino magazzino;

c-bis) La minima distanza che può intercorrere fra i magazzini della fabbrica, determinata utilizzando la formula indicata al 1° co. della precedente lettera c), non può comunque essere inferiore a metri venti, riducibili della metà quando essi siano separati da idoneo terrapieno o esistano condizioni di protezione particolarmente favorevoli a giudizio della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Una distanza di metri venti, come difesa contro il propagarsi di incendio per calore, è da prevedersi fra i magazzini indipendentemente dalla quantità massima dei manufatti esplosivi in essi immagazzinati, quando i manufatti stessi per la loro natura o per il tipo dell'imballaggio che li contiene non presentino rischio di detonare simultaneamente in massa, con o senza proiezione di schegge, oppure di incendio violento diffuso, ad esempio spolette senza detonatore, cartucce da guerra fino al calibro di venti millimetri compreso, munite di proiettile inerte o tracciante o incendiario o tracciante-incendiario, purché senza carica esplosiva, e similari.

La distanza di metri venti può essere ridotta alla metà quando i magazzini che contengono i manufatti del tipo indicato sono fra di loro separati da un idoneo tagliafuoco in muratura, senza aperture dello spessore di almeno quaranta centimetri, o in cemento armato di analoga resistenza. Fra detti magazzini e gli abitanti e le vie di comunicazione debbono intercorrere almeno cento metri, riducibili della metà quando sono interposti colli, argini, terrapieni o un muro tagliafuoco come sopra descritto;

(lettera aggiunta dal D.M. 27/05/1987, n. 239. N.d.R.).

c-ter) Per la conservazione degli esplosivi sono ammessi anche magazzini del tipo denominato «Igloo», costituiti da un fabbricato senza finestre, ricoperto sul tetto e su tre lati da uno strato riportato di terra vegetale, il cui spessore deve essere non inferiore a metri 0,60 sul tetto e aumentare progressivamente sulle tre pareti, che si, raccorda al piano di campagna, con pendenza uniforme non superiore ai trenta gradi sessagesimali.

Il magazzino, a pianta generalmente rettangolare e con sezione che può essere semicircolare, policentrica, rettangolare o di altra forma idonea, deve essere progettato e costruito per resistere alle sollecitazioni conseguenti all'esplosione accidentale di un magazzino o di un laboratorio adiacente, posto alla prescritta distanza di sicurezza, senza crollare, in tutto o in parte, e senza che al suo interno si verifichi distacco con proiezioni di parti che possono risultare pericolose per la sicurezza degli esplosivi immagazzinati nel fabbricato stesso. La parete frontale, intesa come parete d'ingresso, non ricoperta di terra e realizzata in modo da consentire sfogo preferenziale alla sovrappressione in caso di esplosione accidentale all'interno del magazzino, e la porta di accesso, oltre ai requisiti sopra indicati, devono resistere alla penetrazione di proiezioni dall'esterno.

Le sollecitazioni alle quali deve poter resistere la struttura del fabbricato, in caso di esplosione esterna, sono le seguenti:

parete frontale e porta di accesso:

pressione positiva: picco pari a 7 bar;

durata: $\sqrt[3]{C}$ millisecondi;



impulso: $2 \sqrt[3]{C}$ bar x millisecondi.
 altre pareti:
 pressione positiva: picco pari a 3 bar;
 durata: $\sqrt[3]{C}$ millisecondi;
 impulso: $\sqrt[3]{C}$ bar x millisecondi,
 dove C indica la quantità in chilogrammi di esplosivo netto contenuto nel luogo sede di potenziale esplosione più prossimo all'igloo, che può detonare simultaneamente.
 La massima quantità di esplosivo netto che può essere immagazzinato in ciascun igloo non deve eccedere i settantacinquemila chilogrammi di sostanze o manufatti esplosivi della I e della II Categoria oppure tremila chilogrammi della III categoria.
 La struttura dell'igloo può essere in cemento armato o in piastre multiple di lamiera di acciaio o in altro materiale purché idoneo a resistere alle sollecitazioni sopra indicate.
 La pavimentazione deve essere atta a sopportare il carico delle cataste e dei mezzi impiegati nelle operazioni di accatastamento. L'altezza delle cataste, oppure degli scaffali, è consentita oltre i metri uno e sessanta (previsti al 2° co. della lettera m) del n. 4 del Capitolo IV e fino a tre e mezzo dal pavimento del magazzino, qualora gli imballaggi delle sostanze o dei manufatti esplosivi siano sufficientemente robusti convenientemente sollevati dal suolo ed assicurati ad idonee piattaforme, in modo tale da impedirne il ribaltamento o, comunque, da evitare la caduta del singolo imballaggio; in tal caso l'accatastamento deve essere attuato esclusivamente utilizzando mezzi di sollevamento idonei alla specifica operazione e ad operare nel particolare ambiente. Il limite di altezza ed il sistema di accatastamento indicati per gli igloo sono validi anche per i magazzini di tipo convenzionale cioè quelli descritti alla lettera b) del n. 4 del Capitolo IV, qualora dispongano di pavimentazione idonea a sopportare il carico.
 Nella parete frontale sono da prevedere bocche di areazione cui fa riscontro, alla estremità opposta del fabbricato, un camino di areazione a gomito che sfoga verticalmente sopra il tetto. Le suddette aperture debbono essere munite di reti di protezione contro roditori e di dispositivo per la loro chiusura automatica in caso di aumento eccessivo della temperatura esterna per incendio o vampa. Potranno anche essere sfruttate per la installazione di impianti di condizionamento o di ventilazione.
 Nei magazzini tipo igloo la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche può essere realizzata collegando con i dispersori di terra le armature in ferro della struttura cementizia ovvero le lamiere multiple di acciaio, come precisato all'ultimo alinea del punto 5 dell'appendice tecnica di cui all'Allegato D. Detto collegamento deve prevedere un conduttore esterno al fabbricato, facilmente accessibile, per la rapida verifica dell'impianto di messa a terra.
 Per strutture di tipo diverso da quelle sopracitata resta inteso che la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche deve essere realizzata secondo le norme di cui al paragrafo 2 dell'appendice tecnica dello stesso Allegato D.
 L'igloo deve essere orientato in modo tale che davanti alla sua parete frontale, all'interno del settore compreso tra le rette inclinate di sessanta gradi sessagesimali a destra e di sessanta gradi sessagesimali a sinistra rispetto all'asse del magazzino, non venga a trovarsi la parete frontale di altro igloo o locale contenente esplosivi, a meno che non sussistano idonee condizioni di sicurezza, quali terrapieni, bastioni o adeguate distanze, come indicato nella tabella che segue.
 In particolare il bastione, realizzato con terra e muro verticale di sostegno, deve essere posto a non oltre metri cinque dalla parete frontale dell'igloo e deve avere altezza non inferiore a quella dell'igloo stesso e lunghezza tale da proteggere l'intero settore sopra definito.
 Le minime distanze che debbono intercedere fra gli igloo, fra questi ed altri tipi di magazzini, laboratori, abitazioni e vie di comunicazione esterne al deposito, sono talune fisse e talune risultanti dalla formula $d = K \sqrt[3]{C}$, in cui d è la distanza in metri tra i punti più vicini, C è il quantitativo di esplosivo netto, espresso in chilogrammi, contenuto nell'igloo sede di potenziale esplosione e K è un coefficiente numerico. Il valore del coefficiente K e quello delle distanze fisse varia con la reciproca posizione dei magazzini così come elencati nella prima colonna della successiva tabella e del rischio prevalente che caratterizza gli esplosivi immagazzinati, come indicato al punto 2 del Capitolo VIII, e cioè: detonazione simultanea in massa; esplosione con proiezione di schegge e rottami; incendio violento diffuso.

I valori del coefficiente K e quelli delle distanze fisse sono dati dalla seguente Tabella

	Detonazione in massa	Proiezioni di schegge e rottami	Incendio violento
a) Fra le pareti laterali di igloo affiancati Fra la parete di un igloo e quella posteriore di un altro igloo e viceversa	K = 0,5	20 metri	20 metri



Fra le pareti posteriori di un igloo			
b) Fra la parete frontale e quella posteriore di igloo paralleli, a scacchiera o in asse fra loro, orientati nello stesso verso e viceversa	$K = 0,8$	25 metri	25 metri
c) Fra la parete frontale di un igloo e quella laterale di un altro igloo e viceversa	$K = 1,1$	25 metri	25 metri
d) Fra la parete posteriore o laterale di un igloo ed un magazzino di tipo convenzionale terrapienato	$K = 0,8$	90 metri	Dalla parete posteriore: 25 metri Dalla parete laterale: $d = 0,22 \sqrt{C}$, con un minimo di 25 metri
e) Fra la parete posteriore o laterale di un igloo e un magazzino di tipo convenzionale non terrapienato Fra la parete frontale bastionata di un igloo ed un magazzino di tipo convenzionale terrapienato posto nel settore compreso tra le rette inclinate di 60 gradi sessagesimale a destra e di 60 gradi sessagesimali a sinistra rispetto all'asse dell'igloo	$K = 2,4$	90 metri	Dalla parete posteriore: 25 metri Dalla parete laterale: $d = 0,22 \sqrt{C}$, con un minimo di 25 metri Dalla parete frontale bastionata: 60 metri
f) Fra la parete frontale bastionata di un igloo e la parete frontale bastionata di altri igloo nel settore di cui in e)	$K = 4,8$	90 metri	$d = 0,22 \sqrt{C}$, con un minimo di 25 metri
g) Fra un igloo, comunque orientato, e case coloniche o private isolate o vie di comunicazione (strade provinciali, statali, autostrade, vie ferrate, fiumi e canali navigabili)	$K = 1,48^{1)}$	Per le vie di comunicazione: 135 metri Per le case: 270 metri	$K = 4,3$
h) Fra un igloo, comunque orientato, e gruppi di case, centri abitati, opifici industriali, ospedali, scuole, Chiese aperte al culto e luoghi di riunione come mercati, stadi, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.	$K = 22,2^{2)}$	3)	$K = 6,4$

¹⁾ La distanza fra l'igloo ed i siti indicati non può essere inferiore a metri duecentosettanta.

²⁾ La distanza fra l'igloo ed i siti indicati non può essere inferiore a metri quattrocento

³⁾ La distanza è quella risultante dall'applicazione della formula $d = 68 \times C^{0,18}$, comunque non inferiore a metri duecentosettanta.

Per i depositi costituiti da magazzini di tipo igloo già in esercizio o in costruzione alla data del presente decreto sono valide le norme contenute al n. 2 del Capitolo XIII del presente Allegato. Le autorizzazioni all'impianto di magazzini di tipo igloo sono subordinate al parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili (lettera aggiunta dal D.M. 27/05/1987, n. 239. N.d.R.);

- d) fra la parete esplosiva e quella non esplosiva di una stessa fabbrica deve intercedere una distanza non minore di cinquanta metri. Così pure quando lo stabilimento impieghi generatori a vapore, motori a gas od altri focolai, il locale dove questi sono stabiliti deve essere a distanza non minore di metri cinquanta dalla parte esplosiva; se, però, a questi apparecchi è applicato il tiraggio forzato, il locale stesso non dovrà distare, dalla parte esplosiva, meno di settantacinque metri;
- e) quando nelle fabbriche di materie esplosive si generi o si faccia uso di energia elettrica, devono osservarsi le norme stabilite dal Regolamento 18 giugno 1899 n. 232, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, nonché quelle che sono prescritte dal Testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, in ordine alla trasmissione a distanza della energia per mezzo di corrente elettrica. Analogamente, quando nelle fabbriche stesse occorra procedere all'impianto di depositi di liquidi infiammabili, dovranno osservarsi le norme di sicurezza per gli olii minerali approvate con D.M. 31 luglio 1934, modificate col successivo D.M. del 12 maggio 1937;



- f) ogni edificio destinato alla fabbricazione, alla manipolazione o al deposito di materiali esplosivi, deve essere protetto, per tutta la sua estensione, da parafulmini costruiti secondo le norme dell'Allegato D, il perfetto funzionamento dei quali deve essere accertato almeno una volta all'anno.

5. - Nell'impianto e nell'esercizio delle fabbriche di esplosivi della 1^a, della 2^a e della 3^a categoria si osservano le prescrizioni del Regolamento 18 giugno 1899, n. 232, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplosive.

In particolare:

- a) negli edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive, gli operai appena entrati nello stabilimento, devono cambiare i propri abiti (compresa la calzatura) con abiti da lavoro fatti confezionare appositamente dal capo od esercente dello stabilimento.
Per calzatura da lavoro devono usarsi sandali, pianelle o zoccoli. I sandali e le pianelle devono essere assolutamente privi di chiodi e di punte. Gli zoccoli devono avere solamente le punte che servono a fissare il tomaio ed il quartiere al ceppo, e tali punte devono essere esclusivamente di ottone o di rame.
Indossati gli abiti da lavoro, gli operai, prima di entrare nei locali ove si lavorano o si maneggiano esplosivi devono essere accuratamente visitati dai rispettivi Capi operai o da chi per essi;
- b) le spazzature dei locali ove si fabbricano, si manipolano o si maneggiano esplosivi, devono essere accuratamente raccolte man mano, per essere distrutte od utilizzatela seconda degli ordini di chi sovrintende al lavoro;
- c) nei locali dove si fabbricano esplosivi, i battenti delle porte devono aprirsi dall'interno all'esterno. Durante le lavorazioni, quando il tempo lo permetta le porte, in massima, devono restare aperte; in caso diverso, i loro battenti devono essere, semplicemente socchiusi e non mai fissati, né con serrature a chiave, né con saliscendi, né con chiavistelli, né in alcun altro modo, talché sia sempre possibile agli operai di uscire rapidamente dai locali ad ogni istante;
- d) il riscaldamento degli essiccatoi per gli esplosivi e dei locali ove si fabbricano o si manipolano gli esplosivi deve essere esclusivamente a vapore, a liquidi caldi, ad aria calda od elettrici.
Gli essiccatoi e i detti locali non possono essere illuminati che a luce elettrica ad incandescenza. I fili elettrici devono essere isolati in modo da rendere impossibile il contatto fra di essi;
- e) per quelle lavorazioni durante le quali gli esplosivi possono andar soggetti ad infiammazioni fortuite, le relative officine devono essere provvedute di congegni automatici di estinzione a gran copia di acqua, convenientemente installati e tali da essere messi in azione dalla stessa fiamma dell'esplosivo. Tali congegni devono essere provati una volta la settimana per accertarsi del loro funzionamento e per pulire le tubazioni dai sedimenti terrosi depositati dall'acqua;
- f) nelle officine destinate alla fabbricazione di esplosivi, non deve essere tenuta che la sola quantità d'esplosivo strettamente necessaria per non interrompere la lavorazione. Al termine del lavoro giornaliero, tutto l'esplosivo che si trova nelle officine (fatta eccezione per gli essiccatoi) deve essere portato nei relativi magazzini di deposito, se trattasi di prodotto ultimato o negli appositi locali di smistamento se trattasi di prodotti semilavorati;
- g) durante la lavorazione, nelle officine destinate alla fabbricazione o alla manipolazione di esplosivi, le mani e la faccia degli operai devono essere protette contro l'azione delle sostanze corrosive. Gli operai colpiti da infortunio o, da malore devono poter essere prontamente soccorsi (v. Cap. XI del presente Allegato);
- h) nelle officine destinate alla fabbricazione degli esplosivi, si devono prendere i necessari provvedimenti per la pronta estinzione degli incendi. Le pompe, gli idranti e gli attrezzi per l'estinzione degli incendi devono essere mantenuti costantemente in perfetto stato. Il personale incaricato della estinzione degli incendi dev'essere venuto costantemente esercitato (v. anche n. 1 del successivo Cap. X);
- i) nei locali destinati alla fabbricazione, manipolazione o deposito di esplosivi, dev'essere proibito al personale di fumare e di tenere fiammiferi od altre sostanze atte a far fuoco;
- l) l'accesso ai depositi ed ai magazzini di distribuzione, come pure ai locali destinati alle manipolazioni delle materie esplosive, non deve essere permesso che al personale appositamente incaricato delle operazioni relative. Ogni manipolazione delle materie esplosive e segnatamente la ripartizione delle cariche, la preparazione dei pacchi e la formazione delle cartucce, dev'essere fatta in locali completamente distinti e lontani da quelli di deposito;
- m) la manipolazione delle cartucce cariche ed il disgelamento delle materie esplosive non deve farsi che di giorno, da operai esperti, sotto la direzione di un sorvegliante, e in locali speciali situati a conveniente distanza dal luogo dove si eseguono gli altri lavori.

Il disgelamento deve operarsi a bagnomaria, in modo da evitare il contatto dell'acqua cogli esplosivi.

È vietato di riscaldare materie esplosive per asciugarle o farle disgelare, esponendole direttamente al sole, al fuoco, o collocandole su fornelli accesi o riscaldati, e neppure è permesso di portare sulla persona dinamite od altri esplosivi dello stesso genere.

È invece ammesso l'uso, con le debite cautele, dell'essiccatoio naturale per il soleggiamento e l'arieggiamento delle polveri nere e brune semplici, cioè non mescolate con altra sostanza che possa alterarsi sotto l'azione diretta dei raggi solari.



La dinamite congelata non deve essere tagliata, perforata, divisa, radunata, compressa, battuta, né in alcun altro modo trattata con corpi duri. Lo stesso dicasi per gli altri esplosivi del genere.

6. - Di massima, le modalità di costruzione dell'opificio, nella parte esplosiva devono essere fondate sui seguenti principi:

- a) costruire i vari corpi di fabbrica col solo pianterreno, al più con un soppalco;
- b) impiegare nella costruzione delle officine di lavorazione, materiali leggeri ed atti a prontamente ridursi in piccoli pezzi in caso di scoppio, e, perciò, usare di preferenza legnami possibilmente sottili, resi incombustibili con uno dei vari mezzi in uso nell'industria;
- c) i laboratori abbiano le pareti di tavole sottili, o fatte con una mescolanza di terra cretosa e di paglia sminuzzata (tarchis), o di materiale leggero cementato convenientemente e reso incombustibile;
- d) costruire i tetti dei locali contenenti esplosivi, specialmente quelli ad alta velocità, in modo da offrire il minimo possibile ostacolo alla loro azione dirompente; e da evitare proiezioni di materiali pesanti o fortemente dannosi. Deve essere perciò, possibilmente, data la preferenza ai tetti formati da cartone o tela convenientemente impermeabilizzati oppure da materiali facilmente friabili.

Nel caso di laboratori aventi le masse di esplosivo molto distribuite nel locale di lavorazione, ed in condizioni da dare facilmente, in caso di scoppio, proiezioni di materiali pesanti (capannoni adibiti al caricamento e scaricamento di proiettili) saranno di massima da preferirsi i tetti costituiti da solette di cemento armato, appoggiate su forti travi pure in cemento, atte a sostenere la sovrapposizione di uno strato di terra. In tal caso le pareti del fabbricato dovranno essere sufficientemente leggere ed i bastioni non troppo vicino al fabbricato in modo da permettere ai gas di eventuali esplosioni di trovare facile sfogo lungo i bastioni e lasciare nessuna via diretta di uscita alle proiezioni pesanti.

Ove del caso, i tetti dei laboratori di prodotti esplodenti possono essere di forma piana ed a piccolissima pendenza, per offrire la minima resistenza alle eventuali onde esplosive provenienti da altri laboratori;

- e) fornire le finestre dei laboratori e dei depositi di vetri protetti all'interno ed all'esterno da rete metallica con maglia di circa un cmq. o, preferibilmente, di lastre composte di materiali sintetici infrangibili, trasparenti ed incombustibili che si trovano comunemente in commercio;
- f) arrotondare nelle fabbriche e negli opifici gli spigoli degli edifici, delle scarpate e, per quanto possibile, degli apparecchi dei grandi recipienti posti in prossimità di depositi di esplosivi o di ambienti dove possono prodursi esplosioni. Le scarpate esterne debbono, se possibile essere raccordate col suolo per evitare che le linee di demarcazione siano troppo accentuate.

7. - Nelle fabbriche di esplosivi della 3ª categoria (detonanti), i fulminati devono essere preparati in locale isolato, lontano da tutti gli altri della fabbrica, costruito in modo da essere bene ventilato, ma da impedirvi la penetrazione diretta dei raggi solari, e circondato da terrapieni.

8. - Il confezionamento delle polveri da caccia e da mina dev'essere fatto rispettivamente mediante:

- a) per, le polveri da caccia (nere e senza fumo) in scatole, di idonea resistenza e perfetta tenuta, di latta, di lamiera di zinco, di lamiera di alluminio, di cartone, o di altro materiale appropriato che non possa essere attaccato dal contenuto né formare composti pericolosi per la stabilità delle polveri.

Sono ammesse anche scatole realizzate con combinazioni di due, o più materiali sopramenzionati.

In ogni caso l'uso di lamierino di ferro nudo (non stagnato o non protetto in altro modo) è vietato.

Le confezioni delle scatole sopra descritte devono comprendere esclusivamente tagli da g. cento, duecentocinquanta, cinquecento e mille netti ed essere ad unica chiusura, il cui foro non deve oltrepassare due centimetri di diametro

(lettera così sostituita dal D.M. 16/10/1985. N.d.R.);

- b) per le polveri da mina o polverino non granito in recipiente di latta, con foro di diametro non superiore a quattro centimetri, aventi capacità massima di chilogrammi dieci, ovvero anche in robusti sacchetti di carta da g. duecentocinquanta, cinquecento, mille e tremila opportunamente confezionati, con le indicazioni, in ogni caso, della qualità e del peso netto del contenuto, della ditta fabbricante e del luogo dove è ubicata la fabbrica.

Le polveri da caccia senza fumo e le polveri nere da caccia e da mina o polverino non granito, purché non destinate ad esercizi di minuta vendita, possono essere confezionate, per un peso netto non superiore a chilogrammi trenta, anche in contenitori metallici, di legno, di cartone od in sacchi di tessuto fitto anche plasticato o gommato, purché addizionato di opportuno materiale antistatico, di carta forte ad almeno due spessori, di carta accoppiata con un foglio di alluminio o di laminato plastico addizionato di opportuno materiale antistatico. I sacchi sopra descritti devono a loro volta essere contenuti in un imballaggio esterno costituito da cassa di legno o di cartone.

Gli esplosivi da mina costituiti da miscugli di nitrato ammonico e di un idrocarburo liquido a punto di ebollizione elevato possono essere confezionati anche in sacchi di laminato plastico purché addizionato di opportuno materiale antistatico, della capacità massima di chilogrammi cinquanta netti.

La chiusura delle scatole, dei recipienti e dei sacchi predetti, deve essere assicurata con etichette o fascette riproduttori uno speciale marchio di fabbrica, a scelta del fabbricante, che deve essere depositato presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Divisione armi ed esplosivi, e presso le Prefetture della Repubblica

(lettera così sostituita dal D.M. 16/10/1985. N.d.R.).



CAPITOLO II - Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 4ª Categoria (Artifici)

1. - Le fabbriche di esplosivi della 4ª Categoria, nelle quali non si possono fabbricare polveri, dinamiti, fulmicotone fulminati né altri prodotti similari, devono sorgere in luogo isolato, lontano non meno di cento metri dai luoghi di pubblico ritrovo, da strade pubbliche, da fiumi e canali navigabili e da qualunque casa abitata, fatta eccezione per quella del fabbricante o del guardiano e rispettiva famiglia, di cui al successivo n. 4.

2. - L'impianto della fabbrica dev'essere atto in modo che l'officina di preparazione dei fuochi artificiali, e il deposito di questi, dopo ultimati, siano ciascuno in locali distinti e lontani l'uno dall'altro almeno venti metri, riducibili però della metà quando siano divisi da terrapieno o da tagliafuoco in muratura, senza apertura e dello spessore di almeno quaranta centimetri.

Le diverse lavorazioni dei fuochi d'artificio devono essere fatte, secondo la loro natura, in locali distinti e lontani l'uno dall'altro, come sopra è detto, in modo che nella fabbrica esistano almeno:

- a) un casello per la confezione delle bombe, per il caricamento dei mortai e simili;
- b) un casello per i preparati esplosivi, ma non detonanti;
- c) un casello per la preparazione delle miscele coloranti, per il confezionamento dei bengala e simili.

3. - Il deposito delle polveri occorrenti alla preparazione degli esplosivi della 4ª Categoria, può contenere chilogrammi cento di polveri e dev'essere situato alla distanza di almeno trenta metri, riducibili della metà, come al n. 2, dagli altri locali della fabbrica. Nel caso in cui si voglia impiantare un deposito di polveri per quantità superiore ai cento chilogrammi, devono osservarsi le norme stabilite al Capitolo IV del presente Allegato.

4. - L'alloggio del fabbricante, o quello del guardiano e rispettiva famiglia, deve distare non meno di trenta metri dal deposito delle polveri e da quello dove si lavorano o si conservano i fuochi d'artificio.

5. - Nell'impianto e nell'esercizio delle fabbriche di esplosivi della 4ª Categoria, devono osservarsi le norme contenute nelle lettere a), b), c), d), i), del n. 5 del Capitolo precedente.

Inoltre, l'apertura delle casse, delle botti e di qualunque recipiente contenente materie esplodenti dev'essere fatta con utensili di legno, rame, ottone, bronzo o alluminio.

6. - Non si possono impiegare, nella composizione dei fuochi artificiali, materie prime, che, per la loro natura o per il loro stato di impurità, possano dar luogo a decomposizione o reazioni suscettibili di produrre accensioni spontanee degli artifici.

È proibito inoltre l'impiego delle dinamiti, e quelle del miscuglio di clorato di potassio, zolfo e antimonio, oppure quello di clorato di potassio e fosforo.

È permesso invece l'impiego di miscugli di clorato di potassio, zolfo e carbone, oppure di clorato di potassio, zolfo e pece greca, o anche di clorato di potassio, gomma lacca e solfato di rame ammoniacale (solfo - ammoniuro di rame), a condizione che tali miscugli siano preparati in locale speciale e limitati alla quantità strettamente necessaria per la preparazione di volta in volta dei fuochi artificiali, senza lasciare residui.

CAPITOLO III - Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 5ª Categoria (Esplosivi di sicurezza)

1. - Le fabbriche di esplosivi della 5ª Categoria non possono produrre dinamiti, fulmicotone, polveri e fuochi d'artificio della 4ª Categoria.

Quando in tali fabbriche si confezionino capsule innescate, la produzione delle miscele esplosive dev'essere fatta coll'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al Capitolo I del presente Allegato, e per il caricamento delle capsule stesse deve essere destinato un apposito locale separato dagli altri della fabbrica.

2. - Le capsule cariche già atte al commercio devono essere giornalmente asportate dal locale di caricamento e depositate in altro locale appartato, a ciò destinato.

3. - In ciascuna officina di caricamento delle cartucce è permesso di tenervi non più di chilogrammi venticinque di polveri in scatole per volta, indipendentemente dalle polveri contenute nelle cartucce, già completamente confezionate.

4. - Per l'impianto degli edifici destinati alla fabbricazione delle materie esplodenti della 5ª Categoria si osservano le norme stabilite per la 4ª al Capitolo precedente, salvo nei casi di produzione diretta dei fulminati, per i quali le distanze sono determinate dalla Commissione, di cui all'art. 89 del Regolamento, a seconda della quantità dei fulminati da prodursi e delle condizioni speciali del luogo in rapporto alla Pubblica incolumità.

5. - Il deposito delle polveri di scorta per il caricamento delle cartucce deve essere in locale isolato, distante dagli altri corpi della fabbrica almeno trenta metri, riducibili della metà se contornato da terrapieni, e può contenere chilogrammi cento di polveri.

È anche permesso l'impianto di depositi per quantità superiore ai 100 kg di polveri a condizione che distino non meno di 100 m da locali di lavorazione o depositi di prodotti finiti riducibili alla metà in presenza di terrapieni o muri tagliafuoco. Il carico massimo di polveri in tal caso verrà determinato applicando i criteri indicati al precedente Cap. I,



paragrafo 4., lettera c). Fermo restando il rispetto del quantitativo massimo di 20.000 Kg prescritto per ciascun magazzino di fabbrica, in detto deposito le polveri dovranno essere conservate nei loro contenitori originali di tipo approvato nel rispetto dei corretti criteri di stivaggio indicati nell'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2001. (Secondo periodo così come modificata dalla lettera b) del c. 1 dell'art. 1 del DM 20/02/2013. N.d.R.)

6. - Le cartucce confezionate non devono essere conservate nel locale di deposito delle polveri, ma devono essere impacchettate e depositate in locale speciale, separato dagli altri, od almeno, diviso dal deposito delle polveri da un tagliafuoco in muratura, senza apertura, dello spessore non minore di quaranta centimetri e che sporga almeno un metro dalle pareti esterne e dal tetto.

CAPITOLO IV - Condizioni da soddisfarsi nello impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive ⁹

1. - I depositi di esplosivi si dividono in:

- a) depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili;
- b) depositi di vendita;
- c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
- d) depositi giornalieri;
- e) depositi per usi agricoli.

Depositi di fabbrica

2. - Per deposito di fabbrica s'intende quel locale o magazzino, o gruppo di locali, situato entro il recinto della fabbrica, destinato a contenere gli esplosivi fabbricati e destinati alla vendita.

L'esercizio di tale deposito è subordinato alla osservanza delle condizioni di cui alle lettere c) ed f) del n. 4 del precedente Capitolo I.

Le distanze che debbono intercorrere tra detti depositi e gli abitati le strade ferrate, strade pubbliche, ecc., sono quelle derivanti dall'applicazione della formula $d = K \sqrt{C}$, in cui i valori del coefficiente di sicurezza K, sono dati dalla seguente:

TABELLA ¹⁰

Natura dell'esplosivo	Autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie, canali navigabili, case coloniche e private isolate, ecc.	Opifici industriali, gruppi di case, chiese aperte al culto, monumenti dichiarati di interesse nazionale, luoghi in cui si ha riunione di persone (stadi, campi sportivi).	Centri abitati con popolazione fino a 5.000 abitanti	Centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti	Città, centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Nitroglicerina, materiali esplodenti di III categoria, gelatine, dinamiti, chedditi, acido picrico in casse; prodotti analoghi nel comportamento.	5	10	10	12	15
Tritolo, acido picrico, pentrite, T4; proiettili caricati con miscele di tali esplosivi, esplosivi da mina di tipo pulverulento. Prodotti analoghi nel comportamento.	4	8	8	10	12

⁹ Vedi anche [DM 18/07/2001](#). N.d.R.

¹⁰ Tabella e nota così sostituita dal punto 1 della lettera c) del c.1. dell'art. 1 del DM 20/02/2013. N.d.R.



Proiettili carichi (esclusi quelli con acido picrico, pentrite e T4)	3	6	6	8	10
Polvere nera, artificzi ad effetto di scoppio (o assimilabile, tipo crepitio o fischio) polveri infumi a singola, doppia o tripla base classificate 1.1 C(1)	3	5	5	6	8
polveri infumi a singola, doppia o tripla base classificate 1.3 C e 1.4 C(1)	2,5	4,5	4,5	5,5	7,5
Artificzi ad effetto luminoso	1,5	3	3	4	6
Clorati	1	2	2	3	4

NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 C, 1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera.

Tali distanze possono essere dimezzate quando i depositi esplosivi sono terrapienati convenientemente, ed anche ulteriormente ridotte quando esistono ostacoli naturali (colline, ecc.) o quando la strada o ferrovia, o casa isolata da proteggere abbiano scarsa importanza.

Il giudizio in proposito sarà dato, caso per caso, e previo esame sul terreno, dalla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

¹¹Per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche ecc., viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:

- per artificzi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella sottoriportata;
 - per artificzi ad effetto luminoso: si assume il valore di $K=1,5$;
- con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti.

Depositi di vendita e depositi di consumo permanenti

3. - Per deposito di vendita e per deposito di consumo permanente si intende quel locale isolato, o gruppo di locali, che è autorizzato, con licenza della competente Autorità, a contenervi gli esplosivi in quantità dai chilogrammi duecento in su, per l'esercizio della vendita, o per la fornitura a lavori continuativi o diversi.

4. - L'autorizzazione per aprire tali depositi, è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la distanza minima in linea retta che deve intercedere tra il locale, o gruppo di locali che costituiscono il deposito propriamente detto e i luoghi abitati, strade pubbliche e simili, deve essere quella che risulta dalla applicazione dei criteri indicati al precedente paragrafo 2. - (Depositi di fabbrica). (Lettera così modificata dal punto 2 della lettera c) del c.1. dell'art. 1 del DM 20/02/2013. N.d.R.)

Nel caso di deposito costituito da più magazzini contenenti esplosivi di diverse Categorie, il computo delle distanze da strade, opifici, abitati, ecc. dev'essere riferito alla somma complessiva degli esplosivi contenuti nel deposito, considerati come appartenenti tutti alla Categoria per la quale il coefficiente K è più elevato;

- b) il fabbricato deve essere costruito in muratura, a un solo piano, col tetto come indicato alla lett. d) del n. 6 del Cap. I, e che nessuna parte del deposito può essere destinata ad uso di abitazione. Ove possibile, ed allo scopo di creare un'efficace difesa antiaerea, i magazzini per la conservazione delle sostanze esplosive possono essere situati in grotte, avvertendo però che gli sbocchi delle gallerie di accesso ai vari magazzini non debbono essere rivolti verso sbocchi di altre gallerie, né verso strade, opifici, abitati, ecc. In questo caso le distanze che debbono intercedere tra i vari magazzini, e quelle che debbono separarli da

¹¹ Tale paragrafo è stato aggiunto dal c. 1 dell'art. 4 del DM 09/08/2011. N.d.R.



- strade, opifici, abitati, ecc., potranno essere ridotte ad un quarto di quelle risultanti dalla applicazione delle norme sopra indicate;
- c) il deposito dev'essere circondato a distanza non minore di tre metri, da un recinto, senza finestre né discontinuità, costruito con robusta palizzata o reticolato metallico, oppure in muratura, alto non meno di metri due e cinquanta centimetri, e munito di una sola porta robusta e resistente;
 - d) gli ambienti destinati al deposito della dinamite devono essere bene ventilati, in modo che siavi la sicurezza che, anche nelle giornate più calde, la temperatura non si elevi a più di 50° centigradi;
 - e) l'abitazione del guardiano e della sua famiglia deve essere collocata a non meno di trenta metri e non più di metri duecentocinquanta dal deposito e sempre in tale posizione da potere esercitare una continua vigilanza;
 - f) le finestre del deposito devono essere munite di inferriata e di reticolato metallico a piccole maglie, in modo da impedire l'introduzione di corpi od oggetti nell'interno del locale;
 - g) nell'impianto e nell'esercizio dei depositi di esplosivi si osservano le prescrizioni stabilite dai nn. 4, lett. f) e 5, lettere d), i), l), m), del Capitolo I nonché dal capoverso del n. 5 del Capitolo II del presente Allegato;
 - h) è vietato collocare nello stesso locale di un deposito esplosivi di Categoria diversa o comunque incompatibili tra essi. Ogni locale destinato a contenere esplosivi della 1^a o della 3^a Categoria deve avere sede e costruzione proprie, secondo le norme del presente Allegato. Ai fini del deposito sono compatibili fra loro gli artifici pirotecnici della IV categoria e della V categoria, gruppo C, gruppo D e gruppo E. (Periodo aggiunto dal c. 1 dell'art. 4 del DM 09/08/2011. N.d.R.)

Nello stesso deposito (locale unico o gruppo di locali) non possono essere contenuti più di ottanta tonnellate dello stesso esplosivo, o di esplosivi tra loro compatibili.

Qualora tale quantitativo dovesse essere superato vanno costruiti depositi distinti ciascuno della capacità non superiore a 80 tonnellate. Se trattasi di acido picrico o di esplosivi che abbiano caratteristiche analoghe, il detto quantitativo massimo sarà ridotto a 60 tonnellate e se trattasi di esplosivi della terza categoria sarà invece ridotto a 3 tonnellate. Lo stesso provvedimento potrà essere adottato qualora si ravvisasse la necessità, determinata ad esempio dai valori delle distanze di sicurezza esterne, di dover costituire il deposito su diversi locali, sia pure destinati a contenere carichi inferiori alle 80 tonnellate. Fra i vari locali costituenti il deposito dovranno intercorrere le distanze risultanti dalla applicazione della formula del n. 4, lettera c) 1 del Cap. I. Per quanto concerne gli artifici della IV categoria e della V categoria, gruppo C, il valore di K sarà assunto pari a quello della polvere nera (0,4) per artifici ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio), mentre per gli artifici ad effetto luminoso si assumerà il valore $K=0,3$. (Comma così modificato dal c. 1 dell'art. 4 del DM 09/08/2011. N.d.R.)

Le distanze di rispetto potranno essere dimezzate od ulteriormente ridotte come detto per i depositi di fabbrica (V. n. 2, lett. c e del Cap. I).

Le micce di sicurezza e gli inneschi privi di detonatore possono essere conservati con esplosivi di qualunque Categoria in quantità illimitata;



¹¹ 2. Ove negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del TULPS e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. esistano le condizioni opportune relative alla disponibilità di spazi adeguati, sarà possibile costituire, per la conservazione degli stessi artifici e la loro successiva commercializzazione, un deposito "annesso", in cui ricoverare una limitata scorta di artifici da divertimento appartenenti alla V categoria, gruppo D ed E in quantità complessiva non superiore a 200 kg netti. La cubatura dovrà essere pari ad 1 mc per ogni 3,5 kg netto di materiale pirotecnico che dovrà essere conservato su scaffali metallici o pallets che dovranno essere disposti internamente in modo tale da agevolare la movimentazione dei materiali.

3. Il deposito di cui al comma precedente dovrà essere realizzato secondo i criteri di seguito riportati:

- A) i depositi di materiale esplosivo non devono comunicare con le altre attività, compresa quella commerciale, e non possono essere ubicati nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime;
- B) per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:
 - larghezza: 3,5 m;
 - altezza libera: 4 m;
 - raggio di volta: 13 m;
 - pendenza: non superiore al 10%;
 - resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m);
- C) deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscafe dei Vigili del fuoco;
- D) l'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico;
- E) le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 120. È consentita la riduzione a R e REI/EI 90 in presenza di un impianto di spegnimento automatico;
- F) devono essere separati da altre attività con parete REI 120;
- G) la porta di accesso deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 120;
- H) in caso di attraversamento di altri compartimenti, le canalizzazioni devono presentare caratteristiche REI/EI pari a quelle richieste per il deposito stesso;
- I) all'interno di ogni locale deve essere previsto un estintore portatile ogni 150 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC;
- J) i depositi aventi superficie superiore a 200 m² devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformità alle norme di buona tecnica vigenti e dimensionato con riferimento al livello di pericolosità 1 della vigente norma UNI;
- K) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modi Orazioni ed integrazioni;
- L) i depositi devono essere protetti da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.
L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:
 - chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione;
 - eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
 - attivazione del sistema di controllo fumi;
- M) deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹² L'art. 4 del DM 9/8/2011 riporta i commi 2 e 3 che non modificano né integrano gli allegati al TULPS, per cui tali commi si inseriscono in riquadro in questo punto che si è ritenuto essere il più idoneo. N.d.R.



- i) le capsule detonanti e gli inneschi muniti di detonatore debbono essere conservati in apposito locale la cui distanza dai depositi di esplosivi di altre Categorie non deve essere inferiore a quella che risulta dall'applicazione della formula $d = K \sqrt{C}$, indicata alla lettera c) del n. 4 del Cap. I, e, in ogni caso, mai inferiore a metri venticinque. L'applicazione di detta formula va riferita al quantitativo di esplosivo contenuto nelle capsule detonanti o negli inneschi muniti di detonatore;
- l) le cartucce cariche da fucili per caccia o per tiro possono essere collocate in locale adiacente a quelli delle polveri piriche e delle polveri infumi (1^a Categoria), ma separato da questi con tagliafuoco in muratura ed avente un proprio ingresso.
Nel computo del quantitativo complessivo di esplosivi per il quale il deposito è autorizzato, le cartucce da caccia cariche devono calcolarsi in ragione di cinque chilogrammi di esplosivo per ogni millecinquecento cartucce;
- m) nei depositi deve essere permanentemente assicurata la buona conservazione degli esplosivi che debbono rimanere negli stessi imballaggi con i quali provengono dalle fabbriche.
Le casse o i barili, contenenti gli esplosivi, debbono essere situati in appositi scaffali oppure in cataste; sia gli scaffali che le cataste non debbono superare in altezza metri uno e sessanta dal pavimento del deposito.
Le casse, o i barili, non debbono essere gettate a terra o trascinate o spinte capovolgendole, ma debbono essere trasportate con precauzione in modo da evitare urti o scosse;
- n) la dinamite, sciolta od in cartucce, che trasuda oppure sviluppa odore acre o vapori rutilanti, segni della sua imperfetta preparazione o della sua alterazione, deve essere rimossa, infossandola in terreno umido ed appartato ed in luogo sicuro, procedendo, appena sia possibile, alla sua distruzione.
La distruzione dev'essere fatta bruciando la dinamite per piccole quantità disponendola a strisce o in cartucce aperte ai due capi, una di seguito all'altra, e dandovi fuoco ad uno degli estremi con una miccia o stoppino solforato (esclusa ogni capsula o materia fulminante), di lunghezza sufficiente perché, dopo l'accensione della miccia o stoppino, l'operante abbia il tempo necessario per allontanarsi e mettersi al riparo.
Tale operazione dev'essere fatta all'aperto e in luogo non pietroso, seguendo tutte le prescrizioni per evitare danni nel caso che la dinamite esplodesse, anziché bruciare lentamente;
- o) il componente solido del «Promèthèe» o di qualsiasi esplosivo formato dall'unione per imbevimento di due prodotti, - l'uno solido (comburente) e l'altro liquido (combustibile) - può essere conservato insieme con le polveri o con le dinamiti, non con le capsule detonanti.
Il componente liquido può essere custodito in locale adatto, nella casa del guardiano, se il titolare del deposito non preferisca costruire apposito casello nei modi suggeriti dalla Commissione provinciale.
I due componenti debbono essere conservati divisi e racchiusi nei rispettivi recipienti, come provengono dalla fabbrica, fino al momento dell'uso.
L'unione di essi dev'essere fatta fuori del deposito, in località adatta prossima a quella in cui l'esplosivo dev'essere impiegato e nella stretta misura del consumo, in modo che nelle ore di riposo serale non sopravanzino alcuna quantità di prodotto confezionato;
- p) per la conservazione di rilevanti quantità di esplosivi possono essere costruiti appositi vasconi interrati, a pareti robuste e rivestite di materiale impermeabile, opportunamente protetti da coperture leggere ignifugate e circondati da robusti terrapieni.
L'esplosivo dev'essere costantemente ricoperto da uno strato d'acqua, di almeno venti centimetri, da rinnovarsi quando si presenti in essa una reazione nettamente acida.
La capacità massima di ogni singolo vascone e le distanze di rispetto saranno, caso per caso, fissate dalla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.
- q) ¹³ Per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche etc. viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3 del punto 2, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:
- per artifici ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella soprariportata;
 - per artifici ad effetto luminoso: si assume il valore di $K=1,5$;
- con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti. Qualora nello stesso deposito si dovessero immagazzinare artifici sia del tipo ad effetto di scoppio che ad effetto luminoso, prescindendo dai reciproci rapporti quantitativi si dovrà applicare per K il valore maggiore previsto per la polvere nera;
- r) ¹⁴ per quanto riguarda i depositi destinati all'immagazzinamento di manufatti pirotecnici appartenenti alla V categoria, gruppo D, ad esclusione dei manufatti ad effetto di scoppio o assimilabile tipo crepitio o fischio e di quelli appartenenti al gruppo E, essi possono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 15 metri da altri edifici o strade, a condizione che siano adottati per essi i seguenti criteri per la difesa contro gli incendi e che il

¹³ Lettera inserita dal c. 1 dell'art. 4 del DM 09/08/2011. N.d.R.

¹⁴ Lettera inserita dal c. 1 dell'art. 4 del DM 09/08/2011. N.d.R.



quantitativo della massa attiva non ecceda i 5000 kg, nel rispetto dei criteri di stivaggio indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2001, n. 185):

- A) i depositi devono essere di tipo isolato monopiano e devono distare da altri edifici o strade almeno 15 metri e, non possono essere ubicati nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime;
- B) per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:
 - larghezza: 3,5 m;
 - altezza libera: 4 m;
 - raggio di volta: 13 m;
 - pendenza: non superiore al 10%;
 - resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m);
- C) deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco;
- D) l'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e, non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico;
- E) le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire, rispettivamente, requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 120. È consentita la riduzione a R e REI/EI 90 in presenza di un impianto di spegnimento automatico;
- F) le porte di accesso devono essere metalliche;
- G) le strutture della copertura devono garantire requisiti di resistenza al fuoco R non inferiori a 120. Gli elementi strutturali secondari, che non partecipano alla stabilità della copertura, possono non possedere specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco, purché siano adottati i necessari accorgimenti, affinché l'eventuale loro crollo non determini un significativo rischio per gli occupanti ed i soccorritori;
- H) all'interno di ogni locale, deve essere previsto un estintore portatile ogni 150 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC;
- I) i depositi aventi superficie superiore a 200 m² devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformità alle norme di buona tecnica vigenti e dimensionato con riferimento al livello di pericolosità 1 della vigente norma UNI;
- J) i depositi aventi superficie superiore a 1000 m² e carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m² devono inoltre essere protetti con impianto di spegnimento automatico con agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto;
- K) i depositi devono avere un adeguato sistema di ventilazione naturale non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta, realizzata su pareti contrapposte;
- L) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni;
- M) i depositi devono essere protetti da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.
L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:
 - chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione;
 - eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
 - attivazione del sistema di controllo fumi;
- N) deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. - Con licenza del Prefetto possono autorizzarsi depositi di consumo diretto destinati a contenere complessivamente non più di duecento chilogrammi di esplosivi di 1^a e di 2^a Categoria purché situati in locale isolato, o in casotto di legno imbevuto di sostanze ignifughe, secondo il tipo approvato dal Ministero dell'Interno, per gli esplosivi da impiegarsi nell'agricoltura.

Per tali impianti non è necessaria la visita della Commissione tecnica provinciale; ma devono essere in tutti i casi osservate le distanze stabilite nel prospetto annesso alle norme per l'impianto dei depositi per due quintali di esplosivi.

Agli esplosivi di 2^a Categoria possono essere aggiunti non più di duemila detonatori da conservarsi in robusta cassa, di legno chiusa con lucchetto a chiave.

6. - Le licenze per trasportare fino a cinque chili di esplosivi di 2^a Categoria e fino a cinquanta capsule detonanti, indicate nell'u.co. dell'art. 97 del Regolamento, possono, dal Prefetto, essere rilasciate, per una o più volte determinate, alle persone che provino di avere bisogno di materie esplodenti per l'esercizio della loro professione, arte o mestiere,



ma debbono essere vincolate all'obbligo di consumarli nel giorno stesso dell'arrivo sul posto in cui debbono essere impiegati.

Per il deposito di detti esplosivi è sufficiente una cassa di legno chiusa con lucchetto a chiave.

Depositi di consumo temporanei

7. - Sono magazzini temporanei quelli stabiliti per il deposito di esplosivi, in quantità non superiore a chilogrammi diecimila, da impiegarsi nella esecuzione di un determinato lavoro, che ne seguono lo sviluppo e che ne sono destinati a scomparire, quando il lavoro sia ultimato.

8. - Tali depositi o magazzini possono essere autorizzati per la durata presunta del lavoro e devono sorgere isolati dagli altri edifici.

9. - Nei depositi temporanei possono collocarsi polveri e dinamiti, a condizione che si trovino in locali distinti non comunicanti fra loro, e divisi da muro tagliafuoco. Possono esservi depositati anche detonanti in numero che non oltrepassi i cinquemila, ma sempre in locale distinto non comunicante direttamente cogli altri e diviso da tagliafuoco in muratura. Ove ne occorresse un numero maggiore, si deve stabilire per questi un magazzino speciale, la cui distanza è determinata con le modalità indicate alla lettera c) del n. 4 del Cap. I.

10. - Ferma l'osservanza delle norme sulle distanze contenute nel n. 4 del Capitolo IV, le altre condizioni di sicurezza cui devono soddisfare i depositi temporanei, e la quantità di esplosivi che si possono autorizzare a contenere, entro il limite massimo di cui al precedente n. 7, devono essere di volta in volta stabilite dalla Commissione tecnica, di cui all'art. 89 del Regolamento, a seconda dell'importanza dei lavori e tenuto conto della ubicazione dei medesimi.

Magazzini o depositi giornalieri

11. - Appartengono a questa classe quei magazzini che, ai sensi dell'art. 100 del Regolamento, servono per i bisogni giornalieri di un determinato lavoro a carattere temporaneo, bisogni da descriversi sulla relativa licenza, e che non importino la necessità di depositarvi più di chilogrammi duecento di esplosivi della 1^a o della 2^a Categoria, oppure di chilogrammi duecento delle due Categorie complessivamente. Vi si possono contemporaneamente collocare sino a mille detonatori. Gli esplosivi devono essere conservati nei rispettivi recipienti come provengono dalla fabbrica, e i detonatori, oltre a ciò, devono essere chiusi con lucchetto a chiave, in apposita cassa.

12. - I depositi giornalieri devono essere situati a non meno di cinquanta metri da altri depositi dello stesso genere o da case isolate e abitate.

13. - Nei magazzini giornalieri si possono depositare anche le micce e gli inneschi privi di detonatore.

Impiego di esplosivi in lavori di breve durata e a carattere eccezionale

14. - Per lavori di breve durata, e sempre solo a coloro che soddisfano alle condizioni degli artt. 52 della Legge di P.S. e 104 del Regolamento, può, in seguito a domanda, essere concesso l'uso degli esplosivi.

15. - La domanda di cui al numero precedente deve specificare la natura e la quantità dell'esplosivo da impiegarsi, l'uso che se ne vuol fare, il luogo, la data e la durata presunta dell'uso.

Tali esplosivi devono essere impiegati entro gli otto giorni dal loro arrivo sul posto di consumo.

16. - È fatta eccezione all'obbligo dell'impiego entro gli otto giorni, per il caso di mine di potenza eccezionale che si stabiliscono volta per volta in esecuzione di grandi lavori.

Norme speciali per i depositi di esplosivi destinati all'agricoltura

17. - I depositi temporanei di esplosivi da impiegarsi nell'agricoltura, se riguardano lavori di breve durata e sono destinati a contenere complessivamente non più di dieci quintali di esplosivi di 1^a e 2^a Categoria, possono essere costituiti da casotti smontabili di legno imbevuto di sostanze ignifughe, conformi al modello approvato (vedi Tav. 1).

18. - Per impiantare questi casotti in determinati luoghi e riporvi gli esplosivi, non è necessario di volta in volta la licenza di deposito, né la visita della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 89 del Regolamento. È necessario, invece, ottenere la preventiva autorizzazione del Prefetto.

19. - Le distanze che debbono intercedere tra il casotto e le strade, le case abitate, gli opifici, ecc., più vicini, sono quelle di cui al prospetto annesso al Capitolo VI n. 4, del presente Allegato.

20. - Gli esplosivi debbono essere conservati negli imballaggi regolamentari, i detonatori, inoltre, debbono essere chiusi in robusta cassa di legno chiusa con lucchetto a chiave.

21. - I depositi debbono essere costantemente sorvegliati da un sufficiente numero di guardie particolari giurate.

Depositi sotterranei o interrati

1. - Sono depositi sotterranei quelli costituiti in gallerie e camere in muratura ricoperte da terreno di riporto o scavate in roccia e non comunicanti con cantieri minerari. Le riserve interne di miniere e cave, costituite in sotterranei e comunicanti con cantieri minerari, non sono classificate depositi ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, ma sono assoggettate alla disciplina di cui al successivo n. 6), purché siano osservate,



oltre alle norme del Regolamento di Polizia mineraria, tutte le disposizioni vigenti per la sicurezza dei depositi di esplosivi (comma così completato dal D.M. 02/04/1974. N.d.R.)

2. - La qualità e la quantità degli esplosivi che potranno immagazzinarsi nei depositi sotterranei saranno determinati dal Prefetto, sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 89 del Regolamento della quale deve far parte l'ingegnere del Distretto minerario.

3. - Tali depositi debbono essere riparati, al disopra ed all'intorno, da un sufficiente spessore di terreno, tenuto conto della natura di esso e della qualità e quantità di esplosivi da immagazzinare. Detto spessore va calcolato in base alle formule seguenti:

- a) formula, per masse di esplosivo concentrate, che indica il raggio minimo - R - al di là del quale non si avrà alcun effetto in caso di esplosione

$$R = 1,75 \sqrt[3]{\frac{aC}{g}}$$

in cui C, è la quantità di esplosivo in chilogrammi; a è un coefficiente variabile secondo la natura dell'esplosivo, che per la polvere pirica e per gli esplosivi della 1^a Categoria è uguale a 1, o che per la dinamite e per gli altri esplosivi della 2^a Categoria è uguale a 2, e g, è un coefficiente variabile secondo la natura del terreno e cioè:

terra leggera	g = 1,20
terra ordinaria	g = 1,50
sabbia compatta	g = 1,75
terra mista e pietre	g = 2
terra molto argillosa	g = 2,25
muratura ordinaria	g = 2,50
roccia o muratura resistente	g = 3

In applicazione della predetta formula si danno nella seguente Tabella, a titolo indicativo, i raggi minimi - R - per depositi sino a chilogrammi duemila di dinamite:

TABELLA A

QUANTITÀ DI DINAMITE C	RAGGIO R						
	g = 1,20	g = 1,50	g = 1,75	g = 2,0	g = 2,25	g = 2,50	g = 3,00
Kg.	m	m	m	m	m	m	m
200	12,50	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00
500	16,50	15,50	14,50	14,00	13,50	13,00	12,50
1.000	21,00	19,50	18,50	17,50	17,00	16,50	15,50
1.500	24,00	22,00	21,00	20,00	19,50	19,00	17,50
2.000	26,50	24,50	23,00	22,00	21,50	20,50	19,50

- b) formula per masse concentrate di esplosivo, che indica lo spessore minimo - H - di terreno che deve trovarsi al disopra e all'intorno del deposito perché sia esclusa ogni proiezione esterna:

$$H = 2 \sqrt[3]{\frac{C}{g}} - 1$$

A titolo indicativo si danno, nella seguente Tabella, gli spessori minimi - H - per deposito fino a duemila chili di dinamite.

TABELLA B

QUANTITÀ DI DINAMITE C	SPESSORE H						
	g = 1,20	g = 1,50	g = 1,75	g = 2,0	g = 2,25	g = 2,50	g = 3,00
Kg.	m	m	m	m	m	m	m
200	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
500	14,00	13,00	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00
1.000	18,00	16,50	15,50	15,00	14,50	14,00	13,00



1.500	21,00	19,00	18,00	17,50	16,50	16,00	15,00
2.000	23,00	21,00	20,00	19,00	18,50	17,50	16,50

Qualora il materiale esplosivo sia ripartito lungo una galleria magazzino della lunghezza L uguale al triplo dello spessore H calcolato con la formula precedente, tale spessore può essere ridotto a $2/3$.

Aumentando la lunghezza della galleria magazzino oltre il valore di $3 H$ si potrà elevare proporzionalmente la quantità C di esplosivo, pur conservando per lo spessore del terreno di ricoprimento il valore $2/3 H$.

Per depositi di polvere pirica, possono essere raddoppiate le quantità di esplosivo lasciando invariati gli spessori H calcolata come sopra;

- c) pei casi in cui, al di sopra di un deposito sotterraneo di esplosivo, si trovi un ricoprimento di terreno omogeneo mobile, non contenente pietre di più di centimetri quattro di dimensione, non argilloso e non suscettibile di agglomerarsi col tempo, come sabbia, ghiaia e terra sabbiosa, si può calcolare lo spessore di tale terreno sufficiente ad impedire che le proiezioni per effetto di un'esplosione del deposito possano avvenire oltre un raggio di metri cinquanta dal centro del deposito concentrato o fra due linee parallele alla galleria magazzino e distanti da essa metri cinquanta. I detti spessori di terreno sono indicati nella seguente tabella, restando inteso che gli spessori laterali resteranno quelli indicati precedentemente nella Tabella A:

TABELLA C

Quantità di dinamite C	Esplosivo ripartito		
	Esplosivo concentrato Spessore H	Lunghezza della galleria magazzino	Spessore H
Kg.	m	m	m
200	3,00	16	2,00
500	4,50	24	3,00
1.000	6,50	40	5,00
1.500	8,00	44	5,50
2.000	9,00	48	6,00

Si potrà anche in questo caso aumentare il quantitativo di esplosivo, aumentando proporzionalmente la lunghezza della galleria magazzino, senza far variare lo spessore del terreno di ricoprimento.

4. - I depositi sotterranei debbono soddisfare alle seguenti norme costruttive:
- il deposito e la galleria che ad esso dà accesso devono presentare le più complete garanzie di solidità contro i frammenti e i distacchi di roccia;
 - il deposito deve essere disposto lateralmente alla galleria di accesso, o normalmente ad essa, ad una distanza dall'imbocco almeno uguale allo spessore del terreno di ricoprimento calcolato secondo la Tabella B;
 - quando il deposito deve contenere più di chilogrammi mille di esplosivo della 2^a Categoria o più di chilogrammi duecento di polvere pirica, esso si prolungherà, oltre la parete opposta della galleria di accesso, con una galleria a fondo cieco di almeno metri tre di lunghezza;
 - nei depositi previsti alla lettera c), un argine con nicchia ammortizzatrice sarà collocato da vanti all'ingresso della galleria di accesso, ad una distanza di metri tre al massimo da esso, per arrestare i materiali lanciati da un'eventuale esplosione. Tale nicchia avrà una profondità di almeno tre metri e dimensioni in larghezza e altezza superiori a quelle dell'imbocco della galleria di accesso.
Quando gli esplosivi siano distribuiti lungo una galleria magazzino o quando la galleria di accesso al deposito abbia almeno due gomiti ad angolo retto prolungati a cul di sacco nella direzione con cui avanzano i gas di un'eventuale esplosione, potrà essere consentito che manchi l'argine e la nicchia di cui al comma precedente, sempreché il deposito non contenga più del doppio dei quantitativi di esplosivo indicati alla lettera c);
 - ogni deposito deve essere chiuso con due porte di costruzione solida, munite di serrature di sicurezza. Una di dette porte verrà collocata all'entrata della galleria di accesso, l'altra all'entrata del deposito.
Le camere di deposito ed i loro accessi devono avere dimensioni e disposizione tali che sia sempre facile circolarvi o trasportarvi i recipienti contenenti gli esplosivi;
 - saranno prese le misure opportune per preservare gli esplosivi dall'umidità. Sarà, a tale scopo, assicurato lo scolo delle acque, ed ove occorra, sia il pavimento che le pareti del deposito saranno rivestiti di intonaco impermeabile;
 - il deposito deve essere convenientemente aereato: ma gli orifizi di aeraggio debbono essere disposti in modo da non permettere l'introduzione nel deposito di sostanze capaci di dar fuoco agli esplosivi;
 - i detonatori (capsule detonanti) dovranno essere posti in apposito ripostiglio situato ad adeguata distanza dai magazzini di esplosivo e chiuso da porta con chiave;



- i) lo spessore del terreno separante i magazzini di due depositi sotterranei o un deposito sotterraneo da gallerie e pozzi, deve essere sufficiente affinché nel caso di esplosione di un deposito, l'altro deposito o la galleria e i pozzi vicini siano al riparo (v. Tabella A);
- l) la distanza orizzontale tra un deposito all'aperto e un deposito sotterraneo non deve essere mai inferiore a metri cinquanta.
Nessun deposito all'aperto deve trovarsi in direzione dell'uscita della galleria di accesso al deposito sotterraneo;
- m) le gallerie di un deposito sotterraneo debbono essere alla distanza orizzontale di almeno metri cinquanta da strade pubbliche, da abitazioni, e da ogni altra costruzione ove siano abitualmente occupate delle persone;
- n) i recipienti vuoti, gli involucri ed ogni altro materiale da imballaggio, debbono essere giornalmente portati via dal deposito;
- o) nel deposito è vietato l'uso di lampade a fiamma libera. In esso si può accedere soltanto con lampade di sicurezza od elettriche, oppure con lanterne chiuse il cui vetro sia protetto da robusto graticcio. Per tali lanterne è vietato l'uso del petrolio o di altri liquidi facilmente evaporabili.
Per l'illuminazione fissa è consentita l'installazione di impianto elettrico purché le lampade siano poste in nicchie, nelle pareti o nel soffitto, chiuse da vetro protetto da graticcio, e che l'impianto risponda alle prescrizioni stabilite per le miniere grisucose. Gli interruttori ed il dispositivo di sicurezza devono essere installati all'esterno del deposito.

5. - Per l'esercizio dei depositi sotterranei debbono osservarsi tutte le disposizioni stabilite per i depositi in superficie, in quanto applicabili.

6. - L'installazione e l'esercizio delle riserve interne di miniere e cave sono soggetti ad autorizzazione dell'ingegnere capo del Distretto minerario, rilasciate in conformità delle disposizioni del Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, del relativo Regolamento di esecuzione nonché del Regolamento di Polizia mineraria.

Gli atti autorizzativi dell'installazione e dell'esercizio delle riserve devono, a cura dell'ingegnere capo del Distretto minerario, essere comunicati al Prefetto della Provincia competente per territorio. (Numero così sostituito dal D.M. 02/04/1974. N.d.R.).

CAPITOLO V - Uso delle mine

1. - Il brillamento delle mine non è compreso tra le esplosioni o accensioni pericolose di cui all'art. 57 della Legge e 110 del Regolamento.

2. - L'uso delle mine nelle miniere e cave è regolato dalla Legge e dal Regolamento di Polizia mineraria.

3. - Per le mine da usarsi in lavori diversi, si dovrà dare preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica sicurezza che potrà prescrivere le opportune cautele. Tale obbligo non si estende ai casi in cui si tratti di fare esplodere, saltuariamente, piccole mine a polvere nera, in aperta campagna e lontano da strade in genere, case abitate, opifici e simili.

4. - Per il caricamento e per il brillamento delle mine, dovranno osservarsi, nei singoli casi, le norme della Legge e del Regolamento di Polizia mineraria, in quanto applicabili.

In particolare saranno da osservare le disposizioni seguenti:

- a) il caricamento e lo scoppio delle mine dev'essere affidato ad operai riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori;
- b) il caricamento delle mine dev'essere fatto con calcatoi di legno, di zinco, di rame, di ottone, di bronzo o d'alluminio, dovendo assolutamente escludere l'impiego del ferro e dell'acciaio, e quello di altre sostanze che possono nell'intasamento produrre scintille. Per l'intasamento si debbono adoperare materie scevre completamente da granelli o noduli quarzosi, piritosi o metallici.
Le cartucce di dinamite e di esplosivi congeneri non debbono essere innescate che a misura del loro impiego e debbono spingersi nei fori da mina mediante bacchette di legno.
Per assicurare la miccia alla capsula d'innescio si deve fare uso di pinze o di tenagliette che non siano di ferro o di acciaio;
- c) le micce, prima di essere applicate alle mine, debbono essere accuratamente esaminate per assicurarsi che non siano rotte o non abbiano sofferto alcun deterioramento. Esse debbono essere lunghe tanto quanto occorre, per dar tempo a chi le accende di mettersi al sicuro. Per l'accensione è vietato l'uso delle cannette.
- d) nei luoghi umidi si dovranno usare micce incatramate, e per le mine subacquee o praticate in terreni acquitrinosi si adopereranno micce impermeabilizzate. Le cartucce costituenti la carica da usarsi nei luoghi umidi, devono pure essere impermeabilizzate;
- e) le mine dovranno accendersi, di regola, e farsi scoppiare nei periodi di riposo, fra una muta e l'altra degli operai, od almeno in ore prestabilite, in modo che nessun ostacolo si opponga alla applicazione delle necessarie cautele;
- f) prima dell'accensione delle mine, chi ne dirige l'esecuzione deve disporre che le persone si mettano al riparo in luogo sicuro ed a conveniente distanza dalle mine stesse. Egli darà il segnale dell'accensione, previo avvertimento ad alta voce, o mediante suoni di tromba, prestabiliti, a tutte le persone che si trovano nelle



- vicinanze, di ritirarsi, lasciando loro il tempo necessario e facendo loro conoscere il numero dei colpi di mina che dovranno esplodere;
- g) in ciascun cantiere di lavoro le mine dovranno farsi esplodere in modo che si possano agevolmente contare i colpi per rendersi conto del numero delle mine esplose, a meno che l'accensione non ne sia fatta simultaneamente a mezzo dell'elettricità;
 - h) gli operai incaricati dovranno, appena dato fuoco alle mine, mettersi anche essi prontamente al sicuro, ed avranno quindi cura di contare esattamente i colpi per verificare se qualche mina abbia fallito. Qualora questo caso avvenga, gli operai predetti dovranno avvertire subito chi sovrintende al lavoro. Intanto, nessuno potrà accedere ai cantieri dove è avvenuto lo sparo delle mine, se non dopo autorizzazione del Capo minatore;
 - i) quando una mina non prende fuoco, è vietato entrare nei cantieri ove essa si trova, e negli altri a questo adiacenti o contigui, prima che siano trascorsi trenta minuti almeno;
 - l) la mina mancata non potrà essere scaricata. Si potrà far esplodere con una cartuccia sovrapposta alla prima, soltanto nel caso che se ne possa facilmente togliere l'intasamento senza far uso di strumenti di ferro o di acciaio e senza urti con corpi duri. Quando ciò non si possa fare, si praticherà un'altra mina nelle vicinanze di quella non esplosa per provocarne l'esplosione, od almeno per ottenere la liberazione della carica - da ricuperarsi con ogni cura - dovendosi assolutamente evitare di lasciare abbandonate mine cariche inesplose;
 - m) dopo l'esplosione di una o più mine, e quando si sarà acquistata la certezza, contando i colpi, che non ne rimane alcun'altra da esplodere dovranno lasciarsi ancora trascorrere cinque minuti prima di rientrare nei cantieri corrispondenti, oppure dieci minuti se l'accensione ha avuto luogo elettricamente;
 - n) è vietato di utilizzare per nuove mine, introducendovi nuove cariche, le canne o fori da mina preesistenti, se non saranno stati prima prudentemente ed accuratamente esplorati. L'esplorazione non potrà farsi che in conformità alle istruzioni del sorvegliante.

5. - Le mine a fornello, quelle a gallerie, e anche quelle cilindriche, che per la loro disposizione o per l'importanza della carica, qualunque siano le loro dimensioni, possono produrre le così dette varate, cioè staccare una considerevole quantità di roccia, non possono essere praticate senza un permesso speciale del Prefetto, il quale udito l'ingegnere del Distretto minerario, prescrive le cautele opportune.

Lo scoppio di tali mine o varate non può essere provocato se non dopo avviso dato in tempo al pubblico.

CAPITOLO VI - Esercizi di minuta Vendita ¹⁵

Art. 1 ¹⁶

Generalità.

1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi si possono tenere e vendere:

- a) polveri da lancio della I categoria; (lettera così sostituita dal p. 1) della lett. a) del c. 1 dell'art. 1 del DM 16/08/2016. N.d.R.)
- b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;
- c) manufatti della IV categoria, ad eccezione di quelli destinati a persone con conoscenze specialistiche, nonché della V categoria. (Lettera così sostituita dal p. 2) della lett. a) del c. 1 dell'art. 1 del DM 16/08/2016. N.d.R.)

Negli esercizi di minuta vendita è altresì consentito, in aggiunta¹⁷ a quanto indicato al punto 4, del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi 50 kg netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D, nonché manufatti classificati nella V categoria, gruppo E; la quantità complessiva dei manufatti classificati nella V categoria gruppi D ed E dovrà rispettare quanto previsto al successivo art. 2, punto 2, secondo comma.

In tali locali possono essere detenuti e venduti capsule innescate in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle confezioni originali e commercializzati nella confezione originale minima.

Negli esercizi abilitati al caricamento delle cartucce il limite massimo delle capsule innescate e dei bossoli innescati è stabilito in n. 50.000 per ciascuno, fermo restando il limite di cui al precedente capoverso per i locali in cui è consentito l'accesso al pubblico.

Non rientrando tra i prodotti esplosivi, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.

¹⁵ Come modificato dal D.M. 18 ottobre 1973 in G.U. n. 273 del 22 ottobre 1973, modificato dal D.M. 30 giugno 1982 in G.U. n. 189 del 12 luglio 1982. Questo capitolo è stato sostituito dalla parte seconda del D.M. 23/09/1999, a sua volta modificato prima dal DM 19/09/2002 e, successivamente, dal DM 09/08/2011. N.d.R.

¹⁶ Come sostituito dal c. 4 dell'art. 4 del DM 09/08/2011. N.d.R.

¹⁷ Vedasi, in merito a cosa intendere per "in aggiunta", la [NOTA 22/ 1/12, n° 14517](#) riportante copia della nota 557/PAS/E/016056/XV.H.MASS(77)BIS del 12 novembre 2012 (Prot.n. 557/PAS/U/019654/XV.H.MASS(77)BIS del 13 novembre 2012) dell'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. N.d.R.



2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. È vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.

I manufatti della IV e della V categoria devono essere approvvigionati e venduti nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto.

3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, recante "Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle unità di misura"), fornite al successivo art. 3, si riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendiivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve essere indicata sul singolo manufatto di IV e V categoria e/o sulla confezione, in conformità a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento e classificazione.

La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei manufatti, ancorché costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., è esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.

4. Negli esercizi di minuta vendita si possono detenere e vendere fino a complessivi 200 kg netti dei prodotti indicati al successivo art. 3 "Contenuto della licenza" lettere a), b), e) e d), superato tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato.

Oltre quanto indicato al comma precedente, si possono detenere e vendere prodotti esplosivi di V categoria - gruppi D ed E nei quantitativi indicati al successivo art. 3, lettera e).

5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il Prefetto acquisirà il parere della commissione tecnica provinciale.

Art. 2^{18, 19, 20, 21}

Prescrizioni sui locali.

1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e/o con ambienti che non abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.

Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili nido, scuole, strutture sanitarie, comunità religiose, alberghi, affittacamere e bed & breakfast con più di 25 posti letto, attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 m², luoghi di culto, locali di pubblico spettacolo e trattenimento, impianti e centri sportivi, locali soggetti ad affollamento superiore a 100 persone.

Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute né poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare del Ministero dell'interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.

Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale, che potrà prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumità pubblica.

Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V categoria, gruppo C inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi.

Nei locali destinati al deposito di prodotti esplosivi in cui non è ammesso il pubblico o nei locali ove avviene il caricamento delle cartucce non è consentito l'immagazzinamento di altro materiale.

2. Il carico complessivo di prodotti esplosivi sarà fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato.

Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplosivi deve avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria o manufatti di IV categoria; a mc 1 per ogni 3,5 kg di polvere sotto forma di cartucce in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lettera b) e a 1 mc ogni 3,5 kg netti di prodotti esplosivi appartenenti alla V categoria, gruppi C, D ed E, ad esclusione delle capsule innescate per cartucce e dei bossoli innescati.

Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria, gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto/i, anche se contiguo/i a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. Questi ultimi possono essere conservati insieme. È vietato l'accesso al pubblico nel predetto locale (o nei predetti locali) ove vengono custodite tali materie esplosive.

I prodotti esplosivi devono essere collocati su scaffali metallici o di legno trattato con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilità; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra.

¹⁸ Come sostituito dal c. 4 dell'art. 4 del DM 09/08/2011. N.d.R.

¹⁹ Per le caratteristiche dei prodotti da costruzione devono essere tenute presenti le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR) e dal D. Lgs. 16/06/2017. N.d.R.

²⁰ Per gli aspetti relativi alla resistenza al fuoco ci si deve riferire al DM 16/02/2007 e al DM 09/03/2007. N.d.R.

²¹ Per gli aspetti relativi alla reazione al fuoco ci si deve riferire al DM 10/03/2005 e al DM 15/03/2005. N.d.R.



Nel deposito i prodotti esplosivi possono altresì essere conservati su pallets; non è ammessa la sovrapposizione di più di due pallets. All'interno del deposito deve in ogni caso essere lasciato un passaggio di 60 cm.

Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.

Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria, gruppo C inertizzati e/o i loro simulacri, nonché manufatti della V categoria, gruppi D ed E, nel rispetto di quanto previsto al presente art. 2, punto 2, secondo comma.

Negli esercizi isolati si può concedere licenza per vendere prodotti esplosivi della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati.

Si definisce esercizio isolato un esercizio di minuta vendita di materiali esplosivi quando si riscontrano le seguenti condizioni:

- a) l'esercizio è condotto in un manufatto che non ricada nell'abitato del territorio comunale di appartenenza, secondo le classificazioni delle varie zone del P.R.G.;
- b) il manufatto in cui ha sede l'esercizio è costituito da una propria struttura nel cui ambito e pertinenze non si svolgano altre attività di qualsiasi genere;
 - nel manufatto può essere consentito l'alloggio del titolare e del suo stretto nucleo familiare, nonché gli uffici necessari alla gestione dell'esercizio; potranno inoltre sussistere le infrastrutture pertinenti a tale alloggio e uffici (rimessa per auto, centrali tecnologiche, locali tecnici), in tale caso la struttura potrà anche essere articolata su due piani a condizione che gli stessi siano separati da soletta aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco di REI 120;
 - il manufatto dovrà rispettare, inoltre, le distanze da altre costruzioni esterne al lotto di pertinenza non soggette a vincoli di distanza, imposte dal vigente regolamento edilizio comunale, ma in ogni caso tali distanze non dovranno essere inferiori al limite minimo fissato dal Codice Civile.

In un esercizio di minuta vendita "isolato" i quantitativi di materiali esplosivi, determinati in base a quanto prescritto nella parte seconda dell'art. 3, possono essere triplicati a condizione che il carico dell'esercizio non ecceda, in ogni caso, il valore massimo prescritto nella parte seconda dell'art. 1, paragrafo 4, fermo quanto prescritto alla parte seconda dell'art. 2 circa le caratteristiche dei locali.

Ove in un esercizio di minuta vendita isolato si intenda superare il carico massimo di 200 kg netti incrementandolo fino al triplo di quello ammissibile, il valore dovrà essere calcolato in funzione della distanza da elementi esterni penalizzanti, applicando la formula $d=K\sqrt{C}$. I valori di "K" applicabili vengono indicati nella tabella riportata al paragrafo 2 del cap. IV. Si precisa che se nell'esercizio sono conservati e commercializzati prodotti ai quali sono attribuiti valori di "K" diversi, nel calcolo si dovrà applicare il valore di "K" più elevato. I valori di "K" riportati in tabella potranno essere divisi per 2 se le mura perimetrali dell'esercizio abbiano caratteristiche R/REI 120; potranno essere ulteriormente ridotti in presenza di ostacoli naturali o artificiali. Resta fermo l'obbligo di disporre in ogni caso di cubature dei locali conformi a quanto previsto nella parte seconda dell'art. 2, comma 2.

Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione dei prodotti esplosivi e il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato.

3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono tenuti prodotti esplosivi devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.

I solai di copertura e di calpestio devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.

I serramenti possono essere di metallo o di legno: in quest'ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche EI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno nel caso di esplosione all'interno.

Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV e V categoria deve (o devono) essere separati dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con caratteristiche EI 120.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 successive modificazioni ed integrazioni.

L'impianto di produzione calore deve essere realizzato in conformità alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

All'interno dell'esercizio deve essere previsto un estintore ogni 150 mq di pavimento con un minimo di due aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC.

Art. 3²²
Contenuto della licenza.

²² Come sostituito dal c. 4 dell'art. 4 del DM 09/08/2011. N.d.R.



Può essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti esplosivi elencati da a) ad e) come di seguito specificato:

- a) fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina appartenenti alla I categoria. Ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, secondo le equivalenze indicate al successivo punto b).

In caso di rinuncia totale:

alle sole polveri da mina, si potranno tenere e vendere fino a 50 kg netti di polveri da lancio, così suddivisi:

- 25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1, punto 2;
- 25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b);

ai 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina si potranno tenere e vendere:

- 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b);

in alternativa si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti e) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);

- b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della I categoria, sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del computo delle cartucce un chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria è considerato pari a:
- n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure
 - n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure
 - n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure
 - n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure
 - n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure n. 12.000 cartucce da salve oppure 24.000 cartucce della V categoria, gruppo E;

- c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della IV categoria può essere sostituito con quattro chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in alternativa, ogni chilogrammo della IV categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti della V categoria, gruppo C.

In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria, questi possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti della V categoria, gruppo C. Si potrà raddoppiare il quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);

in ulteriore alternativa si possono sostituire i quantitativi di manufatti della IV categoria, anche comprensivi dell'incremento previsto al precedente punto a), con artifici della V categoria, gruppo D, in quantità tripla, e con artifici della V categoria, gruppo E, in quantità illimitata. Devono essere garantite le condizioni di conservazione previste al successivo punto e); (Periodo aggiunto dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 1 del DM 26/11/2012. N.d.R.)

- d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria, gruppo C. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della V categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).

In caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria, gruppo C, questi possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).

Non è in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della V categoria, gruppo C con manufatti della IV categoria.

I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V categoria, gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di artifici di V categoria, gruppo C purché in confezione "blister" realizzata con materiale autoestinguento²³;

in alternativa, si possono sostituire i quantitativi di manufatti della V categoria, gruppo C, anche comprensivi dell'incremento previsto al precedente punto a), con artifici della V categoria, gruppo D, in quantità tripla, e con artifici della V categoria, gruppo E, in quantità illimitata. Ai fini della sostituzione,

²³ Vedasi, in merito al fatto che il raddoppio dei quantitativi di artifici di V categoria gruppo C, di cui alle lettere a), c) e d) del presente articolo, se confezionati in "blister" autoestinguenti, sia vincolato o meno al rapporto tra Kg netti e cubatura del locale, la [NOTA 22/11/12, n° 14517](#) riportante copia della nota 557/PAS/E/016056/XV.H.MASS(77)BIS del 12 novembre 2012 (Prot.n. 557/PAS/U/019654/XV.H.MASS(77)BIS del 13 novembre 2012) dell'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. N.d.R.



occorre fare riferimento ai quantitativi detenibili di prodotti non “blisterati”. Devono essere garantite le condizioni di conservazione previste al successivo punto e). (Periodo aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 1 del DM 26/11/2012. N.d.R.)

- e) artifici della V categoria, gruppo “D” in quantitativo fino a 50 kg nonché un quantitativo illimitato di V categoria, gruppo “E” con l’osservanza delle condizioni di conservazione di cui all’art. 2, punto 2, quarto e quinto comma.

In caso di rinuncia a detenere artifici della IV categoria il quantitativo di artifici della V categoria, gruppo D può essere triplicato nel rispetto di quanto previsto dal medesimo punto 2, secondo comma.

In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza può essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di I categoria.

Nel corso di validità della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, può effettuare sostituzioni per categoria e quantità dei prodotti esplosivi autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato.

Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all’art. 55 del T.U.L.P.S..

Art. 4.²⁴

Caricamento cartucce.

1. Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita può essere consentito limitatamente alle cartucce caricate con polveri senza fumo. Il locale destinato al caricamento non può essere adibito ad altri usi.

Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo giornaliero di cartucce autorizzato deve essere portato nel locale mediante prelievo dai locali di deposito prima dell’inizio delle operazioni di caricamento, eccezion fatta per le polveri, che devono essere introdotte nel locale nella quantità consentita per ogni operazione soltanto prima dell’inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce prodotte devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate alla vendita nei locali a ciò riservati.

Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi dell’art. 3; delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta annotazione sul registro delle operazioni giornaliere.

Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non più di un chilogrammo di polvere per volta; la tramoggia del macchinario automatico non deve contenere più di un chilogrammo netto di polvere.

La commissione tecnica provinciale indica il quantitativo massimo di cartucce caricabile giornalmente in rapporto al contesto topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.

2. Il locale (o i locali) destinato al caricamento cartucce deve avere una superficie non inferiore a mq 12, un’altezza non inferiore a m 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc 36. Almeno una parete deve essere esterna e su di essa devono essere praticate una o più aperture di illuminazione naturale e di ventilazione, ciascuna di superficie non inferiore a mq 0,8, poste a non meno di m 2 di altezza dal pavimento e dal piano di campagna esterno; ogni apertura deve essere protetta esternamente da un’inferriata.

La comunicazione del locale caricamento con gli ambienti accessibili al pubblico non deve essere diretta; tra essi deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a m 1,5. Le porte di comunicazione devono essere sfalsate e con apertura verso l’esterno. Il locale di disimpegno deve risultare sempre libero da qualsiasi ingombro.

Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente ammesse, previo parere della commissione tecnica provinciale, purchè vengano proposte misure alternative che conferiscano all’esercizio un equivalente livello di sicurezza.

L’impianto elettrico del locale caricamento cartucce e quello delle attrezzature meccaniche devono rispondere alle norme C.E.I. 64-2, fascicolo di novembre 1990, n. 1431.

Le prescrizioni riportate all’art. 2, punto 3, sui muri perimetrali, sui solai, sui serramenti, sull’impianto di riscaldamento e sulla dotazione di mezzi antincendio trovano applicazione anche per il locale di caricamento cartucce.

Art. 5.²⁵

Norme speciali per i depositi di clorati entro l’abitato.

È consentito alle fabbriche di fiammiferi di tenere in deposito, entro il recinto della fabbrica, il quantitativo di clorato di potassio occorrente alla lavorazione, purchè siano scrupolosamente osservate tutte le misure atte a prevenire e ad estinguere gli incendi e che i depositi stessi siano costituiti da locali isolati, all’uopo esclusivamente destinati, costruiti in muratura, senza impiego di legname o di materiale comunque combustibile.

²⁴ Come sostituito dal DM 23/09/1999. N.d.R.

²⁵ Come sostituito dal DM 23/09/1999. N.d.R.



La commissione tecnica provinciale stabilisce le condizioni di sicurezza cui debbono soddisfare questi depositi e il quantitativo massimo di clorato di potassio che si può autorizzare a contenere. È consentito pure ai commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici di tenere in deposito, entro l'abitato, clorato di potassio, di sodio e di bario, fino ad un massimo complessivo di kg 100 in polvere e kg 50 in discoidi purchè:

- a) i clorati siano tenuti in locale separato e chiusi perfettamente in recipienti metallici o di legno, escludendo l'uso di imballaggi di tela, e sia comunque evitato il contatto con sostanze organiche e con acidi inorganici;
- b) siano rigorosamente osservate tutte le precauzioni e le disposizioni contro l'incendio nei locali adibiti a deposito e nelle loro vicinanze.

I fabbricanti di fiammiferi ed i commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici hanno l'obbligo di munirsi delle licenze di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S., per il deposito e la vendita di clorati.

Tale obbligo non è esteso ai farmacisti, purchè non detengano clorato di potassio in quantità eccedenti i kg 15 in polvere e i kg 10 in discoidi.

CAPITOLO VII - Cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili

NORME GENERALI

1. - Si denominano Cantieri (o Laboratori) di caricamento e scaricamento proiettili gli stabilimenti - permanenti od occasionali (occasionalmente sono quelli destinati ad essere smontati al termine dei contratti per i quali vengono istituiti) - in cui vengono eseguite tutte od alcune delle operazioni seguenti:

- dispolettamento o disogivamento proiettili carichi;
- scaricamento dei proiettili con asportazione dell'esplosivo per via meccanica od idrica, esclusa quindi la combustione dell'esplosivo che, se necessaria, deve essere seguita fuori del cantiere, in località adatta e con speciali cautele;
- sabbatura, verniciatura, zincatura dei proiettili vuoti;
- caricamento per fusione (sia direttamente nei proiettili, che, in custodie di cartone o di cartone con anima di alluminio o di altri materiali);
- caricamento per compressione;
- caricamento in pastoso;
- finitura del proiettile carico, fresatura delle cariche, preparazione alloggiamento di detonatori, applicazione di custodiette, ecc.;
- applicazione di spolette (purchè prive di innesco);
- scinturazione e rottura di proiettili vuoti da passare a rottame;
- ricupero dell'esplosivo e sua inertizzazione o trasformazione;
- inertizzazione incendi (in località adatta);
- distruzione di proiettili carichi (in località adatta e fuori del cantiere);
- applicazione di detonatori (escluso il primario);
- confezionamento di casse e imballaggio dei proiettili;
- confezionamento cariche di lancio in sacchetti od in bossoli (esclusa l'applicazione del cannello);
- confezionamento di carichette di polvere nera;
- applicazioni di tali carichette alle cariche di lancio.

2. - Nell'interno dei cantieri, ove si eseguono tali operazioni, è vietata la fabbricazione di qualsiasi esplosivo, sia di lancio, che di scoppio, fatta eccezione per i tipi amatolo, (nitrate di ammonio e tritolo) che si ottengono per impasto a caldo, dei soli due costituenti, al momento stesso di caricarli nei proiettili.

Se la ditta ha propri impianti per la fabbricazione di esplosivi, detti impianti debbono essere distanziati in base alle norme di sicurezza più oltre indicate: tra essi ed il laboratorio deve esistere una netta separazione (muro o rete metallica, o reticolato) e le comunicazioni debbono avvenire soltanto attraverso passaggi costantemente sorvegliati.

Se nel cantiere si scarica, o ripristina, anche proiettili carichi di polvere nera, il reparto, ove si compiono le operazioni di scaricamento o quelle di caricamento con polvere nera, deve essere nettamente distinto da quelli ove analoghe operazioni sono contemporaneamente eseguite su proiettili carichi con altri esplosivi.

I proiettili a polvere nera debbono avere propri depositi di sosta (per quelli in arrivo e per quelli in partenza) distanziati dagli altri depositi.

Qualora, nello stesso cantiere, si debbano manipolare contemporaneamente proiettili a polvere nera e proiettili carichi di altri esplosivi, si dovrà costituire uno speciale reparto per polvere nera comprendente tutti i locali ove si maneggia tale esplosivo, sia per scaricamento che per caricamento.

Detto reparto deve essere convenientemente cintato (muro o rete metallica) e l'accesso o l'egresso debbono essere possibili solo attraverso un limitato numero di passaggi proporzionale all'importanza del cantiere, opportunamente vigilati. In ogni modo deve essere evitato il pericolo che polvere nera sciolta, o eventualmente rimasta entro i manufatti scaricati, possa comunque essere portata negli altri reparti.



È consentito che il reparto ripristino sia unico per qualsiasi tipo di proiettile; in tal caso, i proiettili a polvere nera prima di passare al detto reparto, debbono subire lavaggio e verifica.

3. – Si considerano come facenti parte dei cantieri i depositi di sosta di proiettili carichi (sia in arrivo, da scaricare, che pronti per la partenza) e i depositi esplosivi nel quantitativo strettamente indispensabile.

Tali depositi debbono essere ubicati secondo le norme più avanti indicate.

Grandi depositi, sia di esplosivi che di proiettili carichi, che fossero ritenuti necessari, dovranno essere disposti fuori del cantiere e considerati a parte.

CAPITOLO VIII - Sicurezza esterna ed interna

1. - Ai fini della sicurezza si deve considerare la massima quantità di esplosivo (sciolto od in proiettili carichi) che, in caso di sinistro, può detonare nello stesso momento (o perché concentrata in unico locale, o, se in più locali, perché disposta in masse non sufficientemente distanziata l'una dall'altra per impedire la detonazione per influenza).

2. - Gli esplosivi e manufatti esplosivi debbono classificarsi a seconda che, per la loro natura chimica, per il loro confezionamento (in casse, in proiettili, ecc.) per la lavorazione che stanno subendo (fusione, compressione, ecc.), possono:

- detonare, provocando, per urto esplosivo, danni a fabbricati e materiali, o scoppio, per influenza, di altre masse di esplosivo;
- detonare, proiettando schegge e rottami capaci di produrre gravi danni a fabbricati, materiali e persone;
- incendiarsi e comunicare il fuoco a materiali.

I singoli locali debbono, perciò, essere distanziati e protetti tenendo conto della natura e della quantità dell'esplosivo o manufatto esplosivo che contengono, nonché delle speciali lavorazioni che nei locali stessi si compiono.

3. - Ai fini della sicurezza esterna, e cioè del danno che un eventuale scoppio possa produrre ad abitati o manufatti estranei al cantiere si osserveranno le norme seguenti:

- pei depositi di sosta di proiettili carichi, sia in arrivo che in partenza, e di esplosivo sciolto o comunque imballato, si applicherà la formula $d = K \sqrt{C}$ nella quale d è la distanza minima tollerata espressa in metri, fra il locale contenente l'esplosivo e il fabbricato o centro abitato vicini; C , è il quantitativo di esplosivo espresso in chilogrammi (esclusi imballaggi, involucro e parti metalliche dei proiettili, ecc.) effettivamente esistente nel locale; K è un coefficiente numerico dedotto dall'esperienza che dipende dalla natura e dal confezionamento dell'esplosivo, dalla costituzione del deposito e dalla natura e vulnerabilità del fabbricato o centro abitato da proteggere.

I valori da assumere nei singoli casi, pel coefficiente di sicurezza K , sono quelli indicati nella tabella riportata al n. 2 del precedente cap. IV.

L'applicazione di tale formula permetterà, caso per caso, di determinare il quantitativo massimo di esplosivo che può alloggiarsi in depositi già esistenti e di adottare la più conveniente distribuzione degli esplosivi e manufatti esplosivi in relazione allo spazio disponibile ed ai locali esistenti o da creare;

- è vietato di conservare in unico deposito, costituito da più locali o magazzini, [o in un deposito del tipo cruciforme, v. Tav. II], quantitativi di esplosivi maggiori alle ottanta tonnellate anche se racchiusi in proiettili ed alle sessanta tonnellate se trattasi di esplosivi di sensibilità analoga a quella dell'acido picrico. Ogni locale o magazzino non potrà contenere più di tonnellate venti di esplosivo nel primo caso e di quindici nel secondo.

Le distanze così determinate, non potranno però mai essere inferiori, nel caso di depositi di proiettili, ai metri duecento se trattasi di proiettili di piccolo calibro, trecento se di medio calibro, cinquecento se di grosso calibro, salvo che - a giudizio della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili - la configurazione del terreno offra sufficiente protezione.

Si intendono proiettili di piccolo calibro quelli fino a centocinque millimetri di diametro; di medio calibro quelli dal centoventi al duecentodieci compresi e di grosso calibro, quelli di diametro superiore.

ESEMPIO ILLUSTRATIVO

Sia un deposito, terrapieno, contenente in complesso tonnellate trenta di tritolo sciolto, esso dovrà distare

$$m. = \frac{12\sqrt{30.000}}{2} = 1.039 \text{ da città e centri abitati importanti}$$

$$m. = \frac{8\sqrt{30.000}}{2} = 692 \text{ da opifici, gruppi di case, ecc.};$$

$$m. = \frac{4\sqrt{30.000}}{2} = 346 \text{ da ferrovie, case, ecc.}$$



Se trattasi di locali in cui si lavorano esplosivi (caricamento e scaricamento) la formula va applicata in base al quantitativo massimo di esplosivo che può trovarsi nel locale.

È conveniente suddividere in più baracche distinte e distanziate esplosivi e manufatti esplosivi, in modo da ridurre la pericolosità di ciascuna baracca e, di conseguenza, rendere più ristretta la distanza di sicurezza.

Così, anziché riunire in una o poche cataste assai vicine i proiettili in arrivo, converrà scaglionarli in più cataste distanziate in modo che l'eventuale scoppio di una non determini, per influenza, quello delle altre.

L'altezza delle cataste non deve superare m. 1,65.

4. - La sicurezza interna dei cantieri deve tendere ai seguenti scopi:

- 1) evitare che l'esplosione, che avvenisse in un reparto (deposito, blinda, caldaia, ecc.), possa propagarsi per influenza, determinando la distruzione di tutti o di gran parte degli esplosivi e manufatti esplosivi esistenti;
- 2) proteggere, nel miglior modo possibile, il personale del reparto sinistrato e di quelli vicini contro le conseguenze di un eventuale scoppio.

Nello studio della protezione dei singoli reparti dei cantieri occorre distinguere gli effetti prodotti dall'urto esplosivo da quelli dati da proiezione di schegge o rottami; i primi sono più da temersi nei locali dove sono ricoverate notevoli quantità di esplosivo sciolto (depositi, caldaie di fusione, ecc.); i secondi dove limitate quantità di esplosivo sono racchiuse in proiettili e cimentate da azioni meccaniche: i due effetti insieme si possono avere quando si tratti di notevoli masse di esplosivo racchiuse in proiettili (depositi proiettili carichi).

Si danno in particolare le seguenti norme:

- a) per evitare gli effetti della detonazione per influenza determinata dall'urto esplosivo, è necessario che i singoli locali contenenti esplosivi siano fra loro distanziati in base alla natura e confezione dell'esplosivo ed al quantitativo massimo che può essere concentrato in un singolo locale.

Si applica la formula $d = K \sqrt{C}$ in cui, al coefficiente K saranno attribuiti i valori indicati alla lett. b) del n. 4 del precedente Cap. I o quelli indicati alla successiva lett. c) dello stesso n. 4, a seconda che trattasi di laboratori o di depositi di esplosivi.

Tali coefficienti possono essere dimezzati quando i locali sono robustamente terrapienati, o quando esistono ostacoli naturali (contrafforti, ecc.) che si oppongono efficacemente al propagarsi dell'urto esplosivo.

ESEMPI ILLUSTRATIVI

- 1) Una baracca terrapienata, contenente trenta tonnellate di tritolo, non costituisce un pericolo (ai soli fini della detonazione per influenza, perché l'esplosione eventuale produrrà gravi danni al fabbricato) per altra baracca contenente uguale o minor quantità di esplosivo distante metri cinquantadue. Infatti:

$$d = \frac{0,60\sqrt{30.000}}{2} = \frac{0,60 \times 173}{2} = \frac{130,80}{2} = 51,90$$

- 2) Un reparto di fusione tritolo avente caldaie della capacità di chilogrammi quattrocento ciascuna, collocate in celle separate da terrapieni, deve essere disposto in modo che le singole caldaie distino fra loro di almeno sei metri e cioè:

$$m = \frac{0,60\sqrt{400}}{2} = \frac{0,60 \times 20}{2} = 6$$

affinché lo scoppio di una non determini, per influenza quello delle altre.

È però da rilevarsi che, nel caso di esplosivi di lancio, il pericolo maggiore è dato dall'intenso calore che si svolge in caso d'incendio e dalle lunghissime fiamme.

Converrà, quindi, distribuire le varie polveriere, sfruttando il terreno e tenendo conto della direzione del vento dominante, in modo da diminuire, per quanto possibile, tale pericolo.

- b) per evitare gli effetti di proiezione di schegge quando trattasi di limitate quantità di esplosivo (un proiettile, di grosso calibro o medio calibro, o pochi proiettili di piccolo calibro), è indispensabile ricorrere alle blinde, eseguendo le operazioni più pericolose (dispolettamento, disogivamento, caricamento per compressione), in appositi locali nei quali i macchinari occorrenti siano manovrabili dall'esterno.
- c) notevole pericolo presentano, in caso di scoppio, proiettili carichi accumulati. Il raggio d'azione di schegge, rottami e proiettili inesplosi non è calcolabile con formule.

Converrà, quindi, proteggersi dal pericolo, sfruttando - ove possibile - le forme del terreno, essendo, in questi casi, di mediocre efficacia i terrapieni artificiali, che, per ovvie ragioni, non possono tenersi elevati di quanto occorrerebbe per arrestare tutte le traiettorie di proiettili o frammenti lanciati in caso di scoppio; ricoverare i proiettili in baracche costituite con materiale non combustibile, ed evitare, in modo assoluto, che in esse o vicino ad esse possano accumularsi materiali atti a provocare od alimentare incendi (cumuli di imballaggi, stoppe e stracci, lubrificanti, vernici, ecc.).



Nell'interno del cantiere, e soprattutto nei pressi ove si eseguono le operazioni di scaricamento e caricamento, non dovranno mai accumularsi proiettili scarichi. Perciò, mentre i depositi per proiettili in arrivo ed in partenza debbono essere sistemati a conveniente distanza - come indicate nel precedente n. 3 -, il movimento di afflusso e deflusso dei proiettili stessi dovrà essere regolato in modo che, nell'interno dei locali ove si eseguono le operazioni di dispolettamento, disogivamento, fresatura e caricamento per compressione, non vi siano mai proiettili in attesa di lavorazione. Quelli occorrenti per la continuità delle lavorazioni, debbono rimanere fuori da detti locali, all'esterno delle blinde, e, se in quantità notevole (centinaia per piccoli calibri, decine per medi e grossi calibri), occorre costituire uno o più depositi di sosta blindati (pareti protette come nei locali di spolettamento) in prossimità delle celle anzidette, purché le pareti abbiano altezza tale (almeno metri tre) da arrestare - tenuto conto della piccola area che tali depositi di sosta debbono avere - la quasi totalità delle schegge che verrebbero proiettate in caso di scoppio.

È assolutamente vietato, nelle immediate vicinanze dei locali dove si caricano e scaricano proiettili o comunque si lavora su esplosivi, costituire cumuli o cataste di proiettili, anche se vuoti, che possano intralciare o rendere meno celere l'allontanamento degli operai in caso di sinistro.

Tale norma va osservata anche se trattasi di cumuli di materiali di qualsiasi genere (casse, rottami, ecc.) o si accumulino, entro la zona racchiusa dai terrapieni o dalle blinde, o anche sopra i terrapieni stessi, materiali (ciottoli, rottami di ferro e simili) perché, in caso di scoppio, possono agire come proiettili.

Proiettili fumogeni e proiettili incendiari

5. - I proiettili fumogeni e quelli incendiari devono essere conservati in appositi locali terrapienati e bene aereati. Detti locali o depositi non devono essere muniti di parafulmini e debbono distare almeno cento metri da quelli contenenti munizioni ordinarie.

CAPITOLO IX - Costituzione di baracche, di celle blindate e di caldaie di fusione

1. - Le baracche debbono avere struttura solida, ma debbono risultare leggere, asciutte e possibilmente isotermitiche.

Possono essere costituite da pilastri e da semplice cortine di laterizi forati su due teste, o da blocchetti cavi di cemento, e devono avere il pavimento sopraelevato centimetri trenta sul piano di campagna, ma ad esso raccordato negli ingressi, su sottofondo di calcestruzzo e sottostante vespaio.

L'armatura può essere costituita da incavallature miste di ferro e legno ignifugato, ed il soffitto dev'essere di struttura leggera.

Le porte ad entrambe le testate e le finestre, non vetrate, situate lungo le pareti longitudinali (una per ogni campata) debbono aprirsi verso l'esterno.

Lungo il margine inferiore delle pareti, a venti centimetri dal pavimento, devono essere disposti vani di aereazione con canne di ventilazione ed i vani predetti devono essere muniti di sportelli metallici per poterli chiudere nei periodi di pioggia, umidità o forti calori, e di rete metallica (v. Tav. III).

2. - Le celle blindate hanno lo scopo di garantire l'incolumità del personale adibito al dispolettamento o al disinnescamento dei proiettili, o di evitare la proiezione delle schegge all'intorno in caso di accidentale scoppio. 1

Le operazioni sopra ricordate debbono essere compiute dall'esterno, mediante apposito congegno da maneggiarsi sempre all'esterno dalla parte della cella.

La cella deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) dimensioni proporzionate al calibro massimo dei proiettili da manipolare;
- b) ingresso a baionetta, possibilmente doppio;
- c) pareti, pavimento e soffitto rivestiti da robusti panconi di legno di essenza forte ed ignifugati;
- d) protezione laterale e superiore costituita da non meno di due metri di terra. Tale spessore deve essere proporzionato al calibro dei proiettili da manipolarsi.

Le celle di tipo permanente possono essere di struttura cementizia armata o di legno; quelle occasionali o temporanee, possono invece essere costituite da murate di robuste casse riempite di terra o di sabbia (v. Tav. IV).

3. - Gli spessori delle traverse per le caldaie o tini di fusione degli esplosivi, devono essere in relazione alla quantità dell'esplosivo che si deve fondere; tali spessori possono essere da tre a quattro metri per caldaie che contengano da cento a duecento chili di esplosivo tipo tritolo.

CAPITOLO X - Sicurezza contro gli incendi

1. - Se il cantiere ha carattere permanente, deve essere dotato di adatta distribuzione di idranti in modo da potere, in qualunque punto, disporre di getti d'acqua aventi almeno una pressione utile di quattro atmosfere alla lancia.

Se ha carattere occasionale, tale rete potrà essere sostituita da pompe da incendio, sia montate su automezzi che trasportabili a mano, di numero e potenzialità sufficienti, a giudizio del competente Comandante dei Vigili del fuoco, in base all'ampiezza del cantiere.



Inoltre, tutti i cantieri, sia permanenti che occasionali, come pure le fabbriche di esplosivi in genere, debbono avere una congrua dotazione di estintori di tipo moderno, tenuti sempre in perfetta efficienza e protetti, nella stagione invernale, in modo da evitare il mancato funzionamento per congelazione del liquido.

Nelle immediate vicinanze, presso le uscite normali e di sicurezza, dei locali ove per le lavorazioni che vi si compiono, è possibile si verifichi una improvvisa fiammata che incendi gli abiti degli operai, debbono disporsi docce automatiche o, almeno, ampie vasche contenenti acqua e, accanto, secchi e secchielli per facilitare lo spegnimento degli abiti stessi.

Negli spiazzati erbosi dei cantieri e degli stabilimenti, debbono essere disposti mucchi di sabbia e badili per spegnere prontamente un eventuale principio di incendio.

Se, nell'interno degli opifici, vi sono terreni adibiti a coltivazione, deve darsi la preferenza alle piante che, per loro natura, non sono suscettibili di trasmettere il fuoco facilmente (alberi fruttiferi, ortaggi, mais, ecc.).

L'erba deve essere mantenuta sempre verde mediante innaffiamenti frequenti e tagli periodici.

Sicurezza contro scariche elettriche atmosferiche

2. - Valgono, in generale, le norme di cui al successivo Allegato D.

Nell'applicazione di tali norme si terrà, però, conto dell'effettiva entità del pericolo, e ciò, sia in relazione alla zona in cui risiede l'opificio, più o meno esposto a scariche elettriche, sia alla entità dell'esplosivo ricoverato o esistente in ciascun locale.

Norme speciali potranno, caso per caso, essere applicate ai cantieri occasionalmente creati per temporanee esigenze.

Di massima, si cercherà di utilizzare la costituzione stessa della baracca per la protezione contro le scariche elettriche, mettendo a terra, con adatte condutture, la copertura in lamiera.

Cataste di proiettili, anche carichi, non è necessario siano collegate a terra; occorrerà, però, che siano disposte a conveniente distanza (non minore di metri venti) da linee elettriche anche se a basso potenziale, e che sul probabile percorso di scariche elettriche partenti dalle condutture stesse e dirette alle cataste non siano disposti esplosivi di qualsiasi natura.

Particolare cura si avrà nel collegare alla terra i macchinari in cui esplosivi allo stato polverulento o di fine granitura, specialmente se allo stato secco (se non grafitati), sono soggetti a setacciamenti o maneggi tali da produrre mutuo strofinio (essiccatoi per nitrocellulose e gallette di nitrocellulosa con nitroglicerina, botti lisciatrici, setacci ed imbuti mescolatoi per esplosivi secchi, ecc.).

Sicurezza contro azioni dall'esterno

3. - I cantieri, le fabbriche ed i depositi di esplosivi debbono essere protetti da una recinzione continua e di accertata efficacia (rete metallica alta metri due e mezzo o muro non scalabile).

Tale recinzione deve essere disposta a non meno di metri quaranta, riducibili a venti se esistano ostacoli naturali od artificiali, dai locali contenenti esplosivi e materiali infiammabili, tenendo conto, caso per caso, della forma del terreno (alture dominanti, fiumi e fossati, zona di accesso aperta e sgombra di ostacoli oppure macchiosa o boscosa, ecc.).

Lungo la recinzione, all'esterno, oppure all'interno dell'opificio, a seconda della praticabilità del terreno e della convenienza, deve esistere un cammino di ronda.

La linea di recinzione deve essere dotata di un sistema di illuminazione sufficiente e lungo di essa, e nel caso di opifici di ampiezza rilevante, debbono esistere stazioni di segnalazione.

I cantieri e le fabbriche, che volessero adottare la protezione per segnalazione con raggi infrarossi, dovranno dimostrare la perfetta efficienza del sistema, il quale dovrà essere controllato ogni sei mesi od anche più di frequente e saltuariamente, se ritenuto necessario, dalla Commissione tecnica provinciale.

Il personale di ronda deve disporre di lanterne elettriche a mano di sufficiente intensità.

È vietato l'impiego di lanterne comuni e di qualsiasi altro mezzo d'illuminazione a fiamma.

CAPITOLO XI - Lavoro notturno **(Titolo aggiunto dal D.M. 13/07/1977. N.d.R.)**

1) Il lavoro notturno di cui all'art. 105 del Regolamento di Pubblica sicurezza può essere autorizzato nelle fabbriche di esplosivi e manufatti esplosivi, limitatamente ai procedimenti di lavorazione che debbono essere condotti necessariamente in ciclo continuo ed a quelli che consentano, per l'adozione di particolari mezzi o sistemi operativi e di controllo, una riduzione del rischio connaturato alle lavorazioni medesime senza divario del rischio stesso rispetto alle attività diurne.

2) Il lavoro notturno non è comunque consentito nei procedimenti di fabbricazione e di manipolazione di polvere nera, di miscele pirotecniche e per la fabbricazione di oggetti esplodenti in genere della IV e della V Categoria, né per operazioni di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili od altri manufatti esplosivi di recupero nei cantieri di scaricamento civili.

3) Nei locali autorizzati al lavoro notturno, le operazioni di trasferimento di esplosivi e dei manufatti esplosivi da e per i depositi di fabbrica di cui all'art. 5 f. del Capitolo I devono essere eseguite esclusivamente nelle ore diurne.



4) Le autorizzazioni possono essere:

- a) permanenti, quando il lavoro notturno si inquadra nella tecnica stessa del procedimento adottato, fatti salvi frequenti controlli delle condizioni di sicurezza da parte della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.l.p.s.). Siffatte autorizzazioni devono essere immediatamente sospese e saranno revocate quando le condizioni di sicurezza non risultino più adeguate;
- b) temporanee, quando il lavoro notturno è determinato da motivi contingenti dei quali gli interessati devono comprovare la assoluta necessità con idonea documentazione, producendo anche le dichiarazioni delle altre Amministrazioni dello Stato eventualmente interessate.

5) Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di deroga al divieto di lavoro notturno, il titolare della licenza di fabbricazione di esplosivi o manufatti esplosivi deve presentare domanda in carta legale al Ministero dell'Interno - Direzione generale di Pubblica sicurezza - e la documentazione tecnica dalla quale risultino i motivi posti a fondamento della richiesta con una dettagliata descrizione delle misure e degli accorgimenti che si intendono adottare nella esecuzione del lavoro per salvaguardare la Sicurezza pubblica e la incolumità del personale lavorante.

Sull'istanza il Ministero decide previo accertamento dell'osservanza anche delle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sentito al riguardo il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, nonché il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili a norma dell'art. 86 del Regolamento di Pubblica sicurezza.

Igiene e sicurezza degli operai

1. - Gli stabilimenti ed i cantieri debbono disporre di un posto di pronto soccorso, dotato di qualche letto, di barelle a mano e, possibilmente, di almeno una barella montata su ruote per il pronto trasporto di feriti.

2. - Ogni reparto della fabbrica o del cantiere deve disporre di almeno una cassetta di pronto soccorso che dovrà essere sempre tenuta in piena efficienza.

È necessario che nello stabilimento o nel cantiere vi sia, tra il personale maschile, e quello femminile, ove sono impiegate operaie, qualcuno che abbia frequentato un corso di pronto soccorso e che ne abbia ottenuto il diploma.

3. - Il Servizio sanitario dell'opificio deve essere affidato ad un Medico che, pur non avendo obbligo di permanere nell'opificio stesso, deve risiedere nelle vicinanze in modo da essere sempre reperibile.

In caso di assenza dovrà farsi sostituire da un altro Sanitario informando tempestivamente la direzione dello stabilimento e del cantiere.

Inoltre gli opifici stessi debbono essere collegati telefonicamente con almeno due recapiti di Medici residenti nelle vicinanze e debbono disporre di automezzo, sia per far più sollecitamente pervenire il Medico all'opificio, sia per trasportare, eventualmente, l'infortunato all'ospedale vicinore.

Il nome ed il recapito di detti Medici deve essere affisso in portineria, e nell'Ufficio della direzione.

4. - A tutti gli operai addetti al maneggio degli esplosivi nitroderivati aromatici deve essere giornalmente distribuita, a cura della Direzione, una razione di latte (un quarto di litro) solo o aromatizzato con caffè o cacao.

Coloro che lavorano esplosivi contenenti nitroglicerina (balistici, dinamiti, ecc.) debbono avere, oltre alla razione di latte, una razione di caffè (quindici grammi) convenientemente inzuccherato.

La Direzione deve, con opportuna sorveglianza, assicurarsi che tali razioni di latte e caffè siano effettivamente consumate dagli operai, e non asportate dallo stabilimento o cedute ad altri.

5. - Gli operai addetti al maneggio degli esplosivi debbono avere indumenti di lavoro completi, comprese le calzature senza chiodi, da indossare prima di avere accesso nelle officine. Tali indumenti debbono, a cura della Direzione, essere lavati o rinnovati con sufficiente frequenza.

Coloro che, per lo speciale lavoro (fresatura di cariche di scoppio, maneggio di esplosivi polverulenti, ecc.), sono soggetti a respirare pulviscoli, debbono essere muniti di apposita maschera a protezione della bocca e del naso.

In casi particolari, potrà essere imposto anche l'uso di maschere a completa protezione del viso, di occhiali, di guanti, ecc.

6. - Fuori dalle officine, in località adatte e protette dalla pioggia, debbono essere disposti, in numero sufficiente, lavatoi dove gli operai debbono recarsi prima di consumare il cibo, nelle soste di lavoro e prima di abbandonare l'opificio. Tali lavatoi debbono disporre di sapone e di spazzole per la pulizia delle unghie.

7. - Appositi cartelli, affissi alle pareti nelle varie officine, debbono, oltre alle indicazioni delle norme prudenziali occorrenti nel maneggio degli esplosivi, recare richiami sulla necessità della pulizia personale per evitare forme di avvelenamento cronico.

8. - Tutti i locali, ove si maneggiano esplosivi, debbono essere puliti giornalmente, od anche più spesso ove occorra, con getti d'acqua e scope. Le spazzature non debbono essere accumulate nell'interno dell'opificio ma, di volta in volta, portate in località adatta e abbastanza lontana per essere ivi bruciate.

9. - Il Medico incaricato del servizio sanitario dell'opificio deve tenersi al corrente dello stato di salute degli operai, visitandoli almeno una volta l'anno (più di frequente quelli che mostrassero segni di deperimento organico) e segnalare alla Direzione coloro che si mostrassero non idonei, o meno idonei, al compito loro affidato.



CAPITOLO XII - Sistemazione di locali adibiti ad uffici, abitazioni, ecc. dipendenti dallo stabilimento o dal cantiere

1. - Nell'interno degli stabilimenti o dei cantieri, non possono esistere che gli Uffici del personale direttivo addetto alle lavorazioni.

Gli altri Uffici, ai quali possono o debbono avere accesso anche persone estranee e le abitazioni del personale direttivo o di custodia debbono sempre essere dislocati fuori dal recinto dell'opificio.

2. - L'ubicazione degli Uffici esterni, abitazioni delle famiglie dei custodi e delle Guardie giurate, dei corpi di guardia, ecc., deve essere tale da garantire almeno contro i danni gravi.

3. - Gli Uffici esterni e le abitazioni del personale addetto all'opificio devono essere ubicati in modo che fra essi ed i locali contenenti esplosivi siano, possibilmente, frapposti magazzini di materiali inerti e officine puramente meccaniche.

4. - I depositi devono essere situati nei punti più riparati del cantiere o della fabbrica, sfruttando sagacemente il terreno o erigendo, se necessario, terrapieni di protezione a ridosso dei locali da difendere; ciò, specialmente, quando trattisi di locali piccoli, come corpi di guardia, abitazione custodi, ecc.

5. - I locali di temporanea sosta degli operai, come refettori, lavatoi, ecc., quando non sia possibile costruirli fuori dall'opificio, si debbono situare al riparo dei reparti pericolosi e dalle baracche contenenti esplosivi o proiettili carichi e, se necessario, debbono essere protetti con terrapieni limitati al lato od ai lati esposti.

CAPITOLO XIII - Disposizioni finali e transitorie

1. - Per l'impianto e l'esercizio dei cantieri valgono pure le altre prescrizioni, d'indole generale, stabilite nei capitoli precedenti del presente Allegato.

2. - Gli stabilimenti, le fabbriche, i depositi di esplosivi ed i cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili già esistenti, possono rimanere in esercizio nello stato in cui si trovano, non trascurando tuttavia di apportare in essi, nei limiti del possibile, le migliorie stabilite dalle presenti norme.

Dovranno però essere al più presto attuate le provvidenze prescritte contro gli incendi.

In caso di importanti trasformazioni o radicali modificazioni nei reparti esistenti dovranno essere osservate le prescrizioni del presente Allegato.

3. - La Direzione tecnica degli stabilimenti, delle fabbriche di esplosivi e dei cantieri deve essere affidata a personale laureato in chimica o ingegneria chimica o ingegneria industriale, personale che è tenuto responsabile del buon andamento della fabbricazione e della conservazione degli esplosivi. È fatta eccezione per le fabbriche esclusive di polvere nera e di fuochi artificiali, qualora non impieghino rispettivamente un numero di operai superiore a ventiquattro e dodici.

Alla Direzione dei cantieri in esercizio alla data di pubblicazione del presente Regolamento, può essere conservato il personale che non sia in possesso dei titoli di cui sopra, purché, a giudizio del Ministero dell'Interno, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, sia ritenuto, per la sua speciale capacità tecnica, idoneo alla Direzione stessa.



ALLEGATO C (al Regolamento)

CAPITOLO I - Licenze di trasporto

(Art. 83 del Regolamento)

Le licenze per il trasporto degli esplosivi di qualsiasi Categoria, sono rilasciate in calce agli «avvisi di spedizione» e sono salvo il caso d'uso, esenti da tassa di bollo perché rientrano fra gli atti di cui all'art. 156 della tariffa A annessa al T.U. della Legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135. Tale esenzione spetta agli atti in parola, per la loro speciale natura e, quindi, essi possono goderla in ogni caso, anche se trattasi di licenze permanenti.

Le suddette licenze sono però soggette al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.

2. - Gli «avvisi di spedizione» debbono essere presentati in duplice esemplare dei quali, uno resterà in atti presso l'Ufficio di P.S. che rilascia la licenza di trasporto, l'altro, debitamente completato nel modo anzidetto, sarà restituito all'interessato ed accompagnerà gli esplosivi durante il trasporto, sino al luogo di destinazione.

Nelle licenze di trasporto dev'essere fatta menzione dell'ottenuto «nulla osta» dell'Autorità di P.S. del luogo in cui gli esplosivi sono destinati, nonché dell'autorizzazione ministeriale qualora trattasi di esplosivi contemplati nell'art. 46 della Legge di P.S.

3. - Non si possono trasportare esplosivi della 1^a Categoria in quantità superiore a netto chilogrammi cinque, od artifici in quantità superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo - escluso l'imballaggio -, né cartucce cariche della 5^a Categoria per fucile da caccia in numero superiore a millecinquecento, senza licenza di trasporto rilasciata dal Prefetto.

4. - Si possono concedere licenze permanenti di trasporto per esplosivi di I, II, III, IV e V categoria in conformità dell'art. 51 della Legge, quando sia il mittente che il destinatario risultino provvisti di deposito di fabbrica o di deposito di vendita.

La licenza permanente ha validità di un anno e abilita a più trasporti per il periodo della sua validità

(Come modificato dal D.M. 23/01/1974, dal DM 08/04/2010 e dal DM 09/08/2011. N.d.R.).

5. - Pel trasporto di polveri da caccia o di polveri da mina in quantità non superiore a duecento chilogrammi, la licenza può essere rilasciata anche senza nulla osta dell'Autorità di P.S. del luogo di destinazione.

6. - Nelle licenze permanenti per trasporti periodici o continuativi di esplosivi delle categorie I, IV e V, gruppo A e gruppo C (a scopo di rifornimento degli esercizi di vendita) dalle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validità della licenza stessa; periodo che non deve protrarsi oltre l'anno solare, salve le successive rinnovazioni. Quando la domanda di rinnovo sia stata presentata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità, la licenza si intende comunque prorogata fino al momento del rilascio del provvedimento di rinnovo, salvo che nel frattempo sia stato adottato un provvedimento di diniego della medesima domanda.

Quando si tratti invece di rifornimento di qualsivoglia esplosivo di altre Categorie dai depositi di fabbrica e dai depositi di vendita a depositi di consumo giornalieri autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, la licenza permanente di trasporto può avere la validità massima di tre mesi, salve le successive rinnovazioni.

La validità della licenza per il trasporto di esplosivi da depositi di fabbrica e di vendita a depositi di consumo o giornalieri, autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, non potrà comunque eccedere il termine presumibile del lavoro per il quale fu rilasciata la licenza di deposito di consumo temporaneo o giornaliero.

Dei singoli trasporti, riguardanti i rifornimenti dei depositi di fabbrica o di vendita di esplosivi di 2^a e 3^a Categoria, il titolare della licenza del deposito di partenza deve dare avviso al Questore almeno due giorni prima di ogni viaggio.

Con unico avviso possono essere notificati uno o più trasporti.

L'avviso, da compilare in carta semplice o in duplice copia, può essere presentato in Questura o all'Ufficio locale di Pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando stazione Carabinieri.

Al presentatore, al momento della notificazione, sarà restituita una copia dell'avviso con il timbro dell'ufficio, per ricevuta.

Degli avvisi presentati gli Uffici di Pubblica sicurezza od i Comandi stazione Carabinieri informeranno immediatamente la Questura o le Questure competenti per territorio per gli eventuali, ulteriori provvedimenti.

Nel silenzio dell'Autorità di Pubblica sicurezza, il nulla osta deve ritenersi acquisito e si può dare corso alla spedizione.

In relazione a situazioni particolari o di emergenza il Questore può non prendere atto dell'avviso o dettare specifiche prescrizioni oltre quelle già eventualmente imposte con la licenza a salvaguardia della Sicurezza e della Pubblica incolumità secondo le disposizioni di cui al seguente punto 7.

Il titolare della licenza del deposito di partenza, quando si tratta di esplosivi di 2^a e 3^a Categoria, deve dare comunicazione al Questore di ogni variazione al programma della spedizione con le modalità stabilite per l'avviso di trasporto

(Numero così modificato dal D.M. 23/01/1974, dal DM 08/04/2010 e dal DM 09/08/2011. N.d.R.).

7. - L'Autorità che rilascia la licenza prescrive le cautele necessarie a garantire la incolumità pubblica, in conformità alle disposizioni contenute nei capitoli seguenti.



CAPITOLO II - Norme generali da osservarsi per il trasporto degli esplosivi ²⁶

Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R.", per ferrovia "R.I.D.", per via aerea "I.C.A.O.", per mare "I.M.O" e nelle acque interne "ADNR".

²⁶ Capitolo come sostituito dall'art. 17 del DM 19/09/2002, n° 272. N.d.R.



ALLEGATO D (al Regolamento)

Norme per la protezione, contro le scariche elettriche atmosferiche, degli edifici e costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, oppure sostanze esplosive (art. 83 del Regol.)

PARTE I - Sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni

§ 1. - Classificazione degli edifici

Ai fini della protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, gli edifici e le costruzioni attinenti alla lavorazione, manipolazione e conservazione di sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, sono classificati come segue:

- 1) edifici e costruzioni destinati completamente ad uso di ufficio e servizi accessori (produzione o trasformazione di energia elettrica, ad esempio) ed a scopo di ricerche od esperienze e che, non contenendo (o solo in minime quantità) le sostanze pericolose, non offrono per loro natura alcun pericolo speciale di incendio o esplosione;
- 2) edifici e costruzioni destinati alla lavorazione e conservazione di oggetti e sostanze che, pur essendo attinenti alla industria od al commercio delle sostanze pericolose, non siano, per loro natura e per lo stato in cui si trovano, né facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, né esplosive;
- 3) edifici e costruzioni destinati, in tutto od in parte, alla lavorazione o manipolazione di sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni;
- 4) edifici e costruzioni (serbatoi, recipienti) destinati in tutto od in parte a contenere, a scopo di conservazione, lavorazione o manipolazione, sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni. Questa ultima categoria si suddivide ancora in serbatoi interamente metallici all'aperto interrati e fuori terra (parzialmente o totalmente); serbatoi non interamente metallici all'aperto; ed edifici (o costruzioni) contenenti serbatoi di deposito o merce imballata.

Per gli edifici e costruzioni di cui ai nn. 1) e 2), non occorrono, ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche, precauzioni diverse da quelle consigliabili (tenuto conto della località e della grandezza dei fabbricati) per edifici industriali, in genere. Quando però detti edifici si trovano nelle vicinanze di quelli indicati ai nn 3) e 4), è da tenere presente la possibilità di propagazione di incendi dagli uni agli altri, possibilità tanto maggiore quanto minori sono le distanze. Se queste distanze scendono al di sotto di una trentina di metri, è consigliabile ogni precauzione atta a ridurre i pericoli di incendio, e la gravità delle loro conseguenze (riduzione, ad es., nelle nuove costruzioni, dell'uso di materiali infiammabili, come il legno, specie per le strutture portanti principali dell'edificio) e ad assicurare un servizio di spegnimento pronto ed efficace.

§ 2 - Edifici nei quali si lavorano o si manipolano sostanze facilmente infiammabili

(n. 3 del paragr. 1)

Gli edifici e le costruzioni in cui si lavorano o si manipolano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, vanno protette dalle cariche atmosferiche con parafulmini a «schermo reticolare» (od a «gabbia di Faraday») secondo le modalità precisate nella «Appendice tecnica».

Ove si tratti di impianti fatti all'aperto e le sostanze infiammabili siano contenute entro apparecchi, recipienti, tubi od altro, completamente metallici e chiusi, è sufficiente la messa a terra di tutti gli apparecchi (o recipienti, o tubi), da fare con gli stessi criteri prescritti per la messa a terra degli schermi di protezione degli edifici. La messa a terra, anziché essere individuale per ogni elemento dell'impianto, potrà anche ottenersi provvedendo al sicuro collegamento elettrico di tutte le parti di ciascun impianto (ove questo collegamento non sia già assicurato dalle tubazioni o strutture metalliche esistenti) e mettendo a terra l'insieme per mezzo di spandenti, in numero (mai inferiore a due) eguale a quello che le norme prescriverebbero per un edificio coprente la stessa area occupata dall'impianto (compresi in questa area gli spazi che separano le varie parti dell'impianto). Se qualcuno degli apparecchi e dei recipienti o delle tubazioni presentasse delle aperture, queste andrebbero chiuse da reti metalliche elettricamente collegate alla massa dell'impianto; se poi da queste aperture fosse frequentemente o probabile l'uscita di aeriformi facilmente infiammabili, alla rete di cui sopra ne andrebbe aggiunta, verso l'interno dell'apertura, una seconda («tagliafiamma»), ad una distanza non minore del diametro dell'apertura e collegata anch'essa colla massa dell'impianto. Se qualche parte o qualcuno degli apparecchi non è metallico, andrà protetto con uno schermo reticolato, del tipo di quelli usati per la protezione degli edifici, collegato colla parte metallica residua dell'impianto; le dimensioni dello schermo e quelle delle maglie andranno fissate in modo che pur, non ostacolando il funzionamento dell'impianto, la distanza fra la parte da proteggere ed il reticolato non sia inferiore al lato del quadrato equivalente all'area delle maglie.

§ 3 - Serbatoi o recipienti interamente metallici, all'aperto

(n. 4 del paragr. 1)



A) Quando la sostanza infiammabile sia contenuta a scopo di conservazione, lavorazione o manipolazione entro serbatoi o recipienti metallici, chiusi, totalmente o parzialmente fuori terra, situati all'aperto (compresi i gasometri), è sufficiente:

- a) provvedere, ove occorre, ad assicurare il buon collegamento elettrico fra tutte le parti metalliche, fisse e mobili, del serbatoio e le masse metalliche che eventualmente si trovino nelle immediate adiacenze;
- b) alla messa a terra dell'insieme, mediante un numero di spandenti variabili a seconda della grandezza del serbatoio e mai inferiori a due, a meno che il serbatoio abbia una capacità inferiore al duecento mc., nel qual caso sarà sufficiente un solo spandente.

Nel riguardi del punto a), il collegamento potrà ritenersi senz'altro sicuro fra tutte le parti saldate, oppure chiodate o bullonate senza interposizione di sostanze non conduttrici. Negli altri casi, il collegamento potrà ritenersi soddisfacente ove sia effettuato mediante conduttori o funi metalliche (od anche catene metalliche) solidamente fissate alle parti e di sezione non minore di cinquanta mmq., complessivamente; altrimenti, dovrà essere completato in modo adatto a ciascun caso particolare e sino a soddisfare la condizione precedente.

Ove il serbatoio, il gasometro o qualcuna delle tubazioni collegate, abbia delle aperture, esse dovranno essere chiuse da reti metalliche tagliafiama collegate elettricamente col resto del serbatoio.

Se il serbatoio ha superiormente una ringhiera metallica (od altre strutture metalliche, in genere) occorrerà, ove non sia già di fatto, assicurare il suo collegamento elettrico, in più punti col resto del serbatoio.

Ai fini della protezione dalle scariche atmosferiche, non è generalmente necessaria nessuna aggiunta alla parte superiore del serbatoio tutte le volte, come è generalmente il caso, ch'essa sia in lamiera di sufficiente spessore (qualche millimetro); in particolare, non è consigliabile, sebbene non possa generalmente dirsi pericolosa, l'aggiunta di aste verticali, terminanti o non con fiocchi metallici. Piuttosto, ove la mole del serbatoio, la sua altezza fuori terra, la natura dell'infiammabile conservato o la frequenza nella regione di temporali accompagnati da scariche elettriche facciano desiderare maggiori precauzioni protettive, è consigliabile la sistemazione, al di sopra del tetto metallico del serbatoio, di una adatta rete di conduttori come quelli adoperati per la protezione degli edifici, a maglie aventi il lato medio di grandezza non superiore alla distanza che separa la rete dal tetto. Questa rete andrebbe collegata elettricamente, in più punti, con la massa metallica del serbatoio e con le prese di terra.

Quanto al punto b), se si tratta di serbatoi parzialmente interrati, gli spandenti per la messa a terra potranno essere omessi soltanto quando le misure indichino che la naturale messa a terra del serbatoio sia sicuramente e permanentemente buona (che, cioè, la sua resistenza di terra sia non maggiore di quella richiesta per le prese di terra usuali) anche in giornate di tempo asciutto.

I provvedimenti di cui al punti a) e b) dovranno essere attenuati anche quando nelle immediate adiacenze (oppure al di sopra) dei serbatoi, si trovino delle linee elettriche aeree e simili; le quali, per altro, saranno escluse dal collegamento con la massa dei serbatoi.

B) Per i serbatoi metallici (all'aperto) interrati, ma col passo d'uomo, la torretta di manovra, ecc. affioranti al livello del suolo, basterà controllare che la loro naturale messa a terra sia permanentemente buona (che la loro resistenza di terra, sia non maggiore di quella richiesta per le prese di terra usuali), anche in giornate di tempo asciutto. Se questo non fosse il caso, o per la natura del terreno o per particolari costruttivi di sistemazione del serbatoio (rivestimenti di cemento, di calcestruzzo, od altro), basterebbe provvedere alla messa a terra del serbatoio mediante una «terra» supplementare, costituita da almeno uno spandente affondato sino a sufficiente profondità, od una «terra di capacità».

C) Quando il serbatoio sia completamente e permanentemente interrato in terreno ordinario, non troppo asciutto (coltivabile od argilloso) e sia ricoperto ovunque da almeno qualche decimetro di terreno, non occorrerà in generale nessuna precauzione.

Solo per i serbatoi situati in zone nelle quali le scariche elettriche siano frequenti ed in terreni dei quali sia dubbia la conduttività (terreni molto asciutti, sabbiosi, ghiaiosi e rocciosi), oppure costruiti con modalità (casce di isolamento in cemento, ecc.) che lascino dubitare del loro collegamento elettrico col suolo, sarà necessario controllare la loro effettiva naturale messa a terra, e, nel caso che la resistenza di terra si riveli maggiore di quella richiesta nelle prese ordinarie (si veggia l'Appendice tecnica), provvedere come nel caso B dei serbatoi affioranti.

§ 4 - Serbatoi o recipienti non interamente metallici all'aperto

(n. 4 del paragr. 1)

Quando il serbatoio o il recipiente della sostanza infiammabile sia costruito in tutto o in parte con materiale elettricamente non conduttore, dovrà provvedersi alla protezione del serbatoio (oppure dell'edificio in cui esso si trovi) dalle scariche atmosferiche con parafulmini a schermo reticolare e con le stesse norme (paragr. 2) che valgono per gli edifici e le costruzioni in cui si lavorano o manipolano le sostanze infiammabili.

Nel caso, tuttavia, in cui solo una piccola parte del serbatoio fosse di materiale non conduttore, ed il resto fosse metallico, potrà provvedersi con le norme già indicate per i serbatoi interamente metallici, purché la parte non conduttrice venga protetta con un reticolato metallico collegato elettricamente col resto del serbatoio, analogamente a quanto è stato prescritto (paragr. 2) nei riguardi degli impianti non interamente metallici di lavorazione all'aperto.

Per le eventuali aperture del serbatoio valgono le stesse prescrizioni già date per i serbatoi metallici.



§ 5 - Edifici e costruzioni contenenti serbatoi di deposito o merce imballata

(n. 4 del paragr. 1)

Attesa la diversa probabilità, per gli edifici, di essere colpiti dalle scariche atmosferiche, a seconda che facciano parte di importanti agglomerazioni edilizie, o ne siano fuori, ed attesa la diversa gravità dei relativi pericoli a seconda di ciò che l'edificio contiene, ed in relazione alla differente frequenza delle scariche, occorre distinguere da caso a caso.

Quando si tratti di edifici contenenti dei serbatoi del tipo di quelli considerati ai paragrafi 3-4, è necessario provvedere alla protezione di ciascun serbatoio come se si trovasse all'aperto, oppure provvedere alla protezione dell'edificio o costruzione, come al paragrafo 2.

Quando si tratti di depositi importanti di merce imballata in recipienti di lamiera metallica sottile, e situata in costruzioni isolate e distanti da grandi agglomerazioni edilizie, è pure necessario provvedere alla protezione dell'edificio con il sistema a schermo reticolare.

Nel caso, invece, dei piccoli depositi che la Legge consente nelle città quando siano situati in qualcuno dei locali inferiori di costruzioni facenti parte di importanti agglomerazioni edilizie, in Regioni non specialmente soggette a violenti temporali non sarà necessaria alcuna speciale protezione.

In ogni caso, occorrerà che i locali di deposito siano sicuramente ventilati, provvedendo, ove occorra, all'impianto di adatte canne di ventilazione, in materiale non conduttore (muratura, cemento, ecc.), oppure aprendo nelle pareti degli sfiatatoi od aeratori (in basso ed in alto). Specialmente abbondante dovrà essere la ventilazione nei locali ove possano essere compiute, anche soltanto occasionalmente, operazioni di travaso di liquidi infiammabili, facilmente evaporabili e capaci di dar luogo ad esplosioni; ove la superficie complessiva delle aperture (porte e finestre) di comunicazione libera con l'esterno non raggiunga, in totale, un quindicesimo della somma della superficie di tutte le pareti del locale, inclusi pavimento e soffitto, bisognerà aumentare la superficie delle accennate aperture, o provvedere ad una adeguata ventilazione artificiale di sussidio; e se, per attuarla, si ricorresse a ventilatori elettrici aspiranti, i relativi motorini dovranno essere del tipo chiuso.

Nelle operazioni di travaso, fra un recipiente metallico ed un altro, di liquidi non conduttori, è sempre consigliabile (ed è necessario nel caso di travasi di qualche importanza, o di sostanze facilmente infiammabili) curare il collegamento elettrico dei due recipienti (mediante, ad es., una catenella metallica, od altro), sia fra di loro sia con la terra.

PARTE II - Sostanze esplosive

§ 6 - Classificazione degli edifici

Al fini della protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, gli edifici e le costruzioni attinenti alla lavorazione, manipolazione e conservazione delle sostanze esplosive, sono classificati nelle stesse quattro Categorie considerate nel paragrafo 1 nei riguardi delle sostanze infiammabili.

Per gli edifici simili a quelli indicati ai nn. 1) e 2) del paragrafo 1 valgono ancora le avvertenze contenute nella fine del paragrafo stesso.

§ 7 - Edifici e costruzioni nei quali si lavorino o si manipolano sostanze esplosive

(n. 3 di cui ai paragr. 6 ed 1)

Gli edifici e le costruzioni in cui si lavorano o si manipolano sostanze esplosive in genere, vanno protetti dalle scariche atmosferiche con parafulmini del tipo detto a «schermo reticolare» (od «a gabbia di Faraday»), secondo le modalità precisate dalla «Appendice tecnica».

Ai fini che qui interessano, non è considerato come «manipolazione» il confezionamento di cartucce che viene fatto negli esercizi di minuta vendita.

§ 8 - Edifici e costruzioni contenenti depositi di sostanze esplosive

(n. 4 dei paragr. 6 e 1)

Con riferimento alla classificazione dei depositi di sostanze esplosive, contenuta nel precedente Allegato B, dovranno essere protetti dalle scariche atmosferiche, secondo le norme precisate nell'Appendice tecnica, tutti i depositi così detti di fabbrica, di vendita e di consumo (permanenti o temporanei) e quelli dei cantieri di scaricamento e caricamento proiettili; e dovranno pure essere protetti nello stesso modo quei magazzini o depositi giornalieri, che si trovino in località particolarmente soggette a temporali accompagnati da scariche elettriche.

Sono tuttavia esenti, di regola, dall'obbligo della protezione:

- a) i depositi di consumo diretto (tanto più se di carattere temporaneo), di cui al n. 5 del Capitolo IV, del precedente Allegato B, destinati a contenere non più di duecento chili di esplosivi, purché isolati o in posizione tale per cui, in caso di scoppio, non possano presumibilmente arrecare danni importanti;
- b) i magazzini o depositi giornalieri in località non particolarmente soggette a scariche elettriche atmosferiche;
- c) i depositi smontabili di esplosivi destinati all'agricoltura;
- d) i piccoli depositi esistenti presso le minute rivendite.



PARTE III - Disposizioni transitorie

Gli impianti di protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, negli stabilimenti e depositi di nuova costruzione, devono essere fatti secondo le presenti Norme tecniche e la «Appendice tecnica» allegata.

Gli impianti negli stabilimenti e depositi già esistenti alla data della pubblicazione del presente Regolamento, dovranno a mano a mano essere visitati dalle Autorità competenti, approfittando dell'occasione di visite che si debbano compiere per altri motivi, oppure eseguendo appositi sopralluoghi se tali occasioni tardassero molto a presentarsi. Questo dicasi per le località che sono notoriamente soggette a scariche elettriche atmosferiche. La visita verterà di preferenza: sui locali più pericolosi (polveriere, magazzini di esplosivi, baracche per deposito di proiettili, apparecchi di nitratura, lavaggio, ecc. di esplosivi; petrinaggio, essiccatoi e simili; oppure grandi serbatoi, locali di travaso di liquidi facilmente infiammabili; grandi magazzini di tali liquidi imballati); inoltre, sulle costruzioni alte, più soggette alle scariche elettriche (alti camini, serbatoi a torre, e simili).

I rimanenti edifici e costruzioni, tanto più se trattasi di grandi e ben funzionanti stabilimenti e depositi, e se non siano mai accaduti inconvenienti, potranno rimanere nello stato in cui si trovano, salvo a trasformare in seguito e successivamente, i vecchi impianti di protezione, in occasione di lavori di importanza ai singoli edifici o costruzioni.

Per le piccole aziende, ben funzionanti da tempo, e non situate in Regioni molto soggette, alle scariche elettriche, si prescriverà lo stretto indispensabile, in relazione alle presenti Norme ed all'Appendice.

Verrà concesso ogni volta un congruo lasso di tempo per l'esecuzione dei lavori prescritti, i quali dovranno poi essere debitamente collaudati.

APPENDICE TECNICA ^[1]

[1] La presente "Appendice" costituisce un riassunto, con i completamenti e gli adattamenti del caso di ciò che vi è di sostanziale nelle «Norme per l'impianto di parafulmini negli edifici militari» pubblicate dalle Autorità militari competenti; a queste «Norme» si potrà ricorrere quando occorran maggiori particolari esecutivi e costruttivi.

§ 1 - Generalità


Per la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche degli edifici, delle costruzioni e degli impianti in genere, è da adoperare il sistema «a schermo reticolare» (detto anche a «gabbia di Faraday»), formato da una specie di gabbia, costituita da un insieme di conduttori metallici incrociantisi, di sufficienti dimensioni trasversali, la quale avvolga tutta la costruzione e l'impianto, sia in buona e permanente comunicazione elettrica col suolo, e sia collegata con le casse metalliche più importanti esistenti nell'edificio o nelle sue adiacenze e che giungano in prossimità dei conduttori dello schermo reticolare.

Le parti essenziali d'un impianto di protezione sono perciò:

- a) la rete di conduttori costituenti lo schermo reticolare; si distingue ancora la parte; superiore della rete, più facilmente colpita dalle scariche (i conduttori R di questa parte vengono chiamati «organi di raccolta» delle scariche), dal rimanente (i conduttori relativi S vengono detti, «organi di scarico»);
- b) la messa a terra dello schermo reticolare, ottenuto collegando i conduttori che la costituiscono con un certo numero di prese di terra T (od «organi di disperdimento»);
- c) i collegamenti della rete di protezione con le masse metalliche vicine.

A parità di altre condizioni, e supposta soddisfacente la messa a terra, la efficacia di un sistema di protezione è tanto maggiore quanto più piccole, specie nella parte superiore, siano le maglie della rete di conduttori. Un oggetto situato nell'interno dell'edificio protetto può ritenersi, in genere, tanto più sicuro, quanto maggiore sia il rapporto fra la sua distanza dal punto più vicino della rete di conduttori ed il lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie vicine all'oggetto considerato.

Tale rapporto non deve scendere al disotto di un mezzo per nessuno degli oggetti che più specialmente interessi di proteggere, e deve raggiungere l'unità nei casi nei quali occorra un grado relativamente elevato di sicurezza (come quando si tratti della protezione di sostanze esplosive). A questa condizione può sempre soddisfarsi con l'infittimento, generale o locale, della rete di conduttori costituenti la gabbia, oppure (converrà più di rado) con l'allontanamento della rete stessa.



La bontà della messa a terra della rete di conduttori di protezione ha grande influenza sulla efficacia generale dell'impianto di protezione.

A parità di altre circostanze, la probabilità di essere colpiti dalle scariche atmosferiche è assai minore per gli edifici facenti parte di importanti agglomerazioni edilizie che non per quelli isolati, in aperta campagna.

La frequenza media delle scariche atmosferiche non solo è variabile da Regione a Regione, ma subisce forti variazioni anche da una zona di terreno ad un'altra adiacente, col variare di innumerevoli circostanze, non sempre chiaramente identificabili. Le notizie statistiche che si hanno al riguardo, sufficienti ampiamente per dimostrare la necessità di assumere caso per caso informazioni dirette sul luogo e tenerne largo conto, non consentono però ancora di tracciare una vera e propria carta, abbastanza particolareggiata, della frequenza delle scariche in Italia.

Dalle considerazioni precedenti, segue che, a seconda dei casi, il problema della protezione dalle scariche atmosferiche si presenta in forme tanto differenti e con così diverso grado di gravità, da rendere impossibile la elaborazione di norme che, essendo sufficientemente precise e particolareggiate, valgano in tutti i casi, senza esagerazioni o importanti manchevolezza. Si riassumono perciò, qui appresso alcuni criteri generali, insieme a indicazioni quantitative riguardanti i casi più importanti.

§ 2 - Rete di conduttori costituenti lo schermo circolare



I punti principali da considerare sono:

- l'ampiezza delle maglie della rete e la disposizione dei conduttori che la formano;
- la natura dei conduttori;
- le loro dimensioni;
- i collegamenti nei punti di incrocio;
- la loro sistemazione rispetto alle pareti dell'edificio o rispetto all'impianto da proteggere.

L'ampiezza delle maglie si terrà minore nella parte superiore dello schermo reticolare. I valori consigliabili dipendono largamente dal grado di sicurezza che si vuole aggiungere (paragrafo 1), della presente Appendice, in relazione alla natura degli oggetti da proteggere, alla posizione dell'edificio ed alla frequenza locale delle scariche atmosferiche. Nei casi normali di edifici fuori dell'abitato, è generalmente sufficiente che la rete principale dei conduttori sia costituita da maglie di ampiezza non superiore ai cinquanta mq. in corrispondenza alla parte superiore dell'edificio ed ai mq. centocinquanta in corrispondenza alle facciate verticali; cifre da intendere come ordine di grandezza piuttosto che come indicazioni tassative (la figura va intesa come figura di carattere schematico, non di carattere esecutivo; ché, a secondo delle circostanze, le maglie della gabbia di protezione dovranno essere di ampiezza maggiore o minore di quanto appaia dalla figura stessa). Nei casi di edifici facenti parte di importanti agglomerazioni edilizie, sono ammissibili maglie di ampiezza maggiore di quella corrispondente alle cifre di cui sopra, specie in corrispondenza alle facciate verticali; salvo però che si tratti di costruzioni notevolmente più elevate (torri, campanili, camini, torri di sostegno, ecc.) di quelle adiacenti; sarà allora il caso, invece, di adottare maglie di ampiezza minore, specie nella parte più alta. Sarà pure necessario ricorrere a maglie di ampiezza minore quando si tratti di edifici (o costruzioni, in genere) nei quali si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze esplosive o molto facilmente infiammabili (come etere, solfuro di carbonio, ecc.), allo scopo di ottenere (paragrafo 1 della presente Appendice), che la distanza minima fra ogni oggetto od apparecchio da proteggere ed i conduttori più vicini dello schermo reticolare non sia inferiore al lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie più vicine a ciascun oggetto. Per ottenere l'infittimento delle maglie senza una spesa eccessiva, potrà anche ricorrersi alla suddivisione delle maglie sopra indicate (costituite dall'incrocio della rete principale di conduttori) mediante conduttori di sezione minore (conduttori secondari).

Si cercherà di dare alla rete la struttura più semplice e regolare possibile; quando, per altro, siano da rispettare esigenze estetiche, si potranno tendere i conduttori, per renderli poco visibili, lungo le linee principali architettoniche o costruttive, dell'edificio, malgrado ne possa risultare qualche irregolarità nella ampiezza o disposizione delle maglie.

I conduttori verticali dello schermo reticolare che scendono lungo le pareti dell'edificio dovranno essere collegati, nella loro parte inferiore, da un conduttore ad andamento orizzontale (C; figura) che giri intorno all'edificio e che termini inferiormente, per così dire, la gabbia. Tale conduttore potrà trovarsi poco sopra il livello del suolo, oppure essere addirittura immerso nel terreno; in entrambi i casi, si dovrà curare (con precauzioni analoghe a quelle che verranno consigliate a proposito dei collegamenti fra spandenti e schermo reticolare, come al seguente paragrafo 3), che il conduttore ed i suoi collegamenti non siano facilmente soggetti a deperimento, manomissione o guasti.

La natura del materiale adoperato per i conduttori ha relativamente poca influenza sul loro comportamento rispetto alle scariche atmosferiche: interessa però che si tratti di materiali i quali, tenuto conto delle circostanze locali, siano poco alterabili col tempo (a causa della loro natura o delle loro dimensioni trasversali). Quanto alla forma della sezione, sono preferibili quelle forme alle quali corrisponda una superficie di conduttore relativamente grande rispetto all'area della sezione trasversale, sicché, le strisce, le piattine, i tubi, i profilati sono preferibili ai conduttori cilindrici pieni. In definitiva, per i conduttori principali dello schermo reticolare, è consigliabile il ferro zincato (o stagnato), sotto forma di piattine aventi uno spessore non inferiore a due millimetri ed una sezione non minore di circa settantacinque mmq. nella parte dello schermo al disopra del tetto, e non minore di circa cinquanta mmq. per i conduttori residui dello schermo; sezioni un po' inferiori potranno usarsi solo nel caso di schermi e maglie assai fitte. Potranno adoperarsi anche conduttori in rame od in uno degli acciai inossidabili oggi in commercio, questi materiali, più costosi, rendono più sicura la conservazione nel tempo dell'impianto, ma sono più soggetti (specie il rame) alle manomissioni.

I collegamenti dei conduttori fra di loro (per ottenere le necessarie lunghezze) nei punti d'incrocio vanno fatti con grande cura. La saldatura produce il migliore contatto elettrico; ma da sola, all'aria libera, non dà sufficienti garanzie di durata. Sono quindi preferibili le chiodature e le bullonature; tanto più che, se ben fatte, il contatto elettrico, al quale danno luogo è più che sufficiente, tenuto conto della natura delle correnti che si tratta di condurre. La migliore soluzione, quando sia possibile, è naturalmente quella di saldare e chiodare (o bullonare); altrimenti, chiodare (o bullonare) soltanto. Negli incroci, basterà un solo chiodo (o bullone); nelle giunzioni, ne occorrono almeno due. I conduttori a piattina si prestano molto bene per questi collegamenti; per conduttori tubolari occorrono invece giunzioni a manicotto filettato, più costose.

Non vi è motivo di isolare i conduttori della gabbia di protezione dalle pareti dell'edificio o dal tetto (anzi, è necessario collegarli con le masse metalliche vicine che si trovassero nell'edificio); però, il contatto diretto con le pareti nuoce alla conservazione dei conduttori, soprattutto a causa della umidità che rimane facilmente fra conduttore e parete e della eventuale azione chimica, sopra i conduttori, dei materiali da costruzione. La migliore soluzione, quando ragioni estetiche lo permettano, è quella di tenere i conduttori leggermente discosti dalla costruzione (possono bastare anche pochi centimetri), con quegli artifici che le circostanze possano suggerire (frequenza dei sostegni, interposizione a intervalli regolari di sostanze chimicamente neutre, ecc.) senza però curarne l'isolamento elettrico.



È importante che i piegamenti dei conduttori, quando occorrono (per passare dalla parte superiore della gabbia di protezione alle parti verticali, per seguire le linee costruttive dell'edificio, ecc.), vengano fatti gradatamente, ad arco anziché bruscamente; piegature fatte presso a poco ad arco di cerchio, del raggio di circa un paio di decimetri, sono già soddisfacenti.

Quando si voglia realizzare ogni possibile economia di impianto e le circostanze si prestino, si potranno utilizzare, come conduttori della gabbia, anche le masse metalliche che già l'edificio avesse verso l'esterno (grondaie metalliche, tubi metallici di scolo), ma a patto di controllare la loro continuità elettrica e fare quanto occorre per garantirne sicuramente il mantenimento.

L'aggiunta di punte metalliche o di fasci di punte alla parte superiore dello schermo reticolare, non è necessaria né utile, per quanto non possa dirsi pericolosa ove il resto dell'impianto sia ben fatto. Ove si volesse un grado assai elevato di protezione, piuttosto che aggiungere delle punte allo schermo, sarebbe assai preferibile raffittire le maglie della parte superiore della rete.

Nei casi nei quali l'edificio avesse già alla sua superficie delle aste metalliche, o simili (specie nella parte superiore: aste di bandiera, tubazioni metalliche, ringhiere metalliche, ecc.) occorrerebbe controllarne la continuità elettrica e collegarle elettricamente in modo sicuro con i conduttori più vicini delle gabbie.

§ 3 - Messa a terra dello schermo reticolare

Questa messa a terra va fatta con le così dette «prese di terra», che consistono in conduttori T (figura) immersi nel suolo («spandenti»), e collegati con i conduttori dello schermo reticolare.

In massima, uno spandente è tanto più atto alle sue funzioni quanto maggiore è la massa di terreno che esso riesce ad interessare direttamente alla dispersione delle correnti convogliate e quando più conduttore è il terreno in cui viene immerso. Gli spandenti di forma molto allungata (aste, tubi, profilati, lunghe e grosse trecce metalliche, ecc.) sono perciò assai preferibili a quelli di forme raccolte (lastre, cesti metallici, ecc.); ed è molto consigliabile, tutte le volte che non sia economicamente impossibile, approfondire lo spandente sino a raggiungere la zona permanentemente umida del terreno. Molte pratiche empiriche suggerite in passato sono affatto inutili (per es., quella di spizzettare gli orli delle lastre metalliche che in passato erano molto adoperate come spandente) oppure efficaci bensì, ma non prive di inconvenienti (per es. quella di collocare del carbone coke, discreto conduttore, in pezzi, intorno allo spandente; ché il carbone aumenta bensì la superficie di contatto col terreno, ma può formare coppia elettrica col metallo dello spandente e facilitare le corrosioni); altre sono di effetto generalmente temporaneo e non prive anch'esse di inconvenienti, come la pratica di innaffiare il terreno intorno allo spandente con soluzioni saline (ché, mentre l'aumento di conduttività del terreno che si ottiene è difficilmente durevole, a causa del dilavamento prodotto dalle piogge e dalle acque sotterranee, d'altra parte la presenza di sali può più facilmente determinare inizi di corrosione nelle parti metalliche). È molto utile, invece, ogni provvedimento che valga a mantenere umido il terreno nelle vicinanze dello spandente (vicinanza di vene d'acqua, convogliamenti di acque piovane o di acque di scarico non corrosive).

Uno dei tipi più consigliabili di spandente, nella maggior parte dei terreni, è costituito da uno spezzone di tubo di ferro e di profilato di ferro, di lunghezza non minore di quattro metri, infisso completamente e verticalmente nel terreno (se è possibile, sino ad una profondità sufficiente per toccare la zona permanentemente umida) nelle vicinanze immediate dell'edificio, e di grossezza sufficiente per resistere allo sforzo di infissione: comunque, lo spezzone, se a forma di tubo, non dovrà avere un diametro esterno inferiore ai quaranta millimetri, e se a forma di profilato (cantionali, ferri a T, ecc.) non dovrà pesare meno di chilogrammi tre per metro.

Nel riunire elettricamente ogni spandente col più vicino conduttore verticale dello schermo reticolare, del quale conduttore la presa di terra viene ad essere come il prolungamento nell'interno del suolo, bisogna curare che il conduttore di collegamento sia solidamente attaccato alle due parti (preferibilmente con saldatura e chiodatura) e possa resistere a lungo all'azione corrosiva del terreno, che si manifesta specialmente nelle zone di umidità variabile (le così dette zone di «bagnasciuga») ed all'uscita del conduttore del terreno. Per rendere il conduttore resistente a questa azione, si potranno usare conduttori in ferro di spessore (e quindi di sezione notevolmente maggiore di quello delle piattine adoperate per lo schermo reticolare; oppure conduttori in rame stagnato o in acciaio inossidabile, o protetti in modo efficace (con guaine di piombo saldate, e così via). In questi ultimi casi, per ridurre gli eventuali effetti di coppia elettrica all'attacco con lo spandente, è utile rivestire di adatto materiale (impermeabile all'umidità ed all'ossigeno contenuto nel terreno) le parti ristrette dello spandente e del conduttore che sono in contatto; e sono stati consigliati rivestimenti di bitume, manicotti di cemento, ecc. Ma è da avvertire che se il rivestimento non è fatto con ogni cura, per ottenere l'aderenza pressoché perfetta del materiale con i metalli, il suo effetto è solo temporaneo.

I terreni, nei quali le prese di terra riescono più efficaci, sono quelli umidi argillosi o coltivabili; risultati variabili, e generalmente meno soddisfacenti, si ottengono nei terreni più o meno aridi (specie se sabbiosi, ghiaiosi o rocciosi), tutte le volte, almeno, che non si possa raggiungere la zona permanentemente umida. Quando il terreno sia decisamente cattivo conduttore (terreni sabbiosi asciutti, molti casi di terreni rocciosi, ecc.) converrà sostituire le prese di terra del tipo sopra descritto con le così dette (impropriamente) terre di capacità. In queste prese di terra, lo spandente è costituito da una raggiera di almeno otto o dieci corde metalliche o nastri metallici (di rame, ferro stagnato o ferro zincato), di grossezza sufficiente per resistere a lungo alle cause di deterioramento, unite ad un estremo col conduttore principale di scarico e irradiantesi a largo ventaglio, orizzontalmente, intorno ad esso, sino a distanze tanto maggiori, quanto peggiore è il terreno; distanze mai minori, per altro, di alcune decine di metri. Conviene dare a queste corde o nastri una



sezione mai minore di una trentina di millimetri quadrati, e interrarle, se possibile, sino a circa un metro di profondità. In casi particolarmente difficili, questi conduttori potranno essere semplicemente appoggiati sul terreno e ricoperti di detriti (privi di azione corrosiva), ma allora dovranno essere più numerosi.

Ottime prese di terra sono offerte dalle reti di distribuzione dell'acqua potabile esistenti nel sottosuolo, e, quando sia concesso di usufruirne, da ogni altro conduttore di grandi dimensioni (almeno lineari) esistente nel sottosuolo; in questi casi, basterà collegare questi, tubi, o conduttori, con lo schermo di protezione. Buoni spandenti sono pure i pozzi d'acqua esistenti nel terreno (quando le loro pareti non siano rivestite di materiale impermeabile), gli scarichi di fontane importanti, i corsi d'acqua anche di piccola portata (purché perenni), e così via.

Il numero delle prese di terra da adoperare per ogni schermo reticolare dipende dalla grandezza e dalla forma dell'edificio; non si deve però scendere, di regola, al di sotto di almeno due prese di terra, che saranno disposte nelle parti opposte dell'edificio.

Finché lo schermo reticolare non copra aree maggiori di cinquanta-sessanta mq. sono sufficienti due prese; quattro prese bastano sino a circa trecento mq., sei, sino a circa cinquecento mq.; al di là, salvo quanto fosse consigliato dalla forma dello schermo o da altre circostanze, potrà, generalmente bastare l'aggiunta di una presa di terra per ogni altri centocinquanta-duecento mq. di area coperta. In ogni modo, è bene che il numero delle prese di terra non sia inferiore ad una per ogni venticinque metri di perimetro dell'area da proteggere.

Le cifre ora date presuppongono che si tratti di buone prese di terra. Sarà considerata come sufficientemente buona una presa di terra quando la sua resistenza verso terra, misurata nei modi noti, in varie epoche dell'anno, ed in periodi di siccità e di pioggia, risulti, in media, non superiore ad una cinquantina di ohm; questo valore, è generalmente facile da raggiungere nei terreni comuni, con spandenti del tipo a tubo od a profilato già descritto, infissi a sufficiente profondità. Detto allora n il numero delle terre sopra consigliato, la media dei valori, nelle varie epoche dell'anno, della resistenza del sistema delle prese di terra, non dovrà oltrepassare sensibilmente il valore cinquanta ohm. Se, all'atto pratico, questa condizione non risultasse verificata, occorrerebbe aumentare il numero delle prese di terra sino ad avvicinarsi alla cifra desiderata cinquanta (intendendo con n , ben inteso, non già il numero di prese di terra effettivamente fatte, ma il numero sopra consigliato per schermi reticolari della estensione in questione).

Le indicazioni precedenti vanno tuttavia intese essenzialmente a titolo di orientamento, giacché la così detta «resistenza di terra» d'una presa non è la misura, ma solo una indicazione attendibile della attitudine dello spandente a compiere la sua funzione di convogliare al suolo la scarica atmosferica.

Questo è tanto vero che, confrontando la resistenza di una presa di terra del tipo normale con quella di una terra di capacità, fatte entrambe in terreno cattivo conduttore, non sempre la resistenza di questa seconda risulta molto minore dell'altra; eppure, le terre di capacità, interessando alla dispersione della scarica una estensione di terreno assai più vasta, sono indubbiamente più atte dell'altra alle loro funzioni.

§ 4 – Collegamenti dello schermo reticolare con le masse metalliche esistenti nell'edificio.

Vicinanza di altre masse conduttrici e di alberi

Ove, nell'interno od all'esterno dell'edificio, esistano masse metalliche (o, conduttori in genere) molto importanti, queste dovranno essere elettricamente collegate ai conduttori della rete, ed almeno in due punti (scelti fra quelli che più si avvicinano ai conduttori), tutte le volte che le distanze fra masse conduttrici e rete non superino la metà del lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie più prossime. Il collegamento è invece superfluo (e potrà tralasciarsi per ragioni economiche e pratiche), quando la distanza di cui sopra sia nettamente maggiore del lato del quadrato equivalente; nei casi intermedi (quando la distanza sia compresa fra la metà del lato e l'intero lato del quadrato equivalente), occorrerà regolarsi in relazione alla importanza della massa ed alla forma delle maglie; tenendo presente, per altro, che è meglio abbondare nei collegamenti che scarseggiare.

Per questi collegamenti, da fare a seconda dei casi mediante chiodature, bullonature, collari di pressione, ecc., possono usarsi conduttori simili a quelli adoperati per lo schermo reticolare (essendo largamente sufficienti sezioni dell'ordine di mmq. cinquanta), salvo quanto potesse essere consigliato da esigenze relative ai collegamenti da effettuare, o di resistenza meccanica, o di resistenza ad eventuali cause di corrosione.

Fra le masse metalliche da considerare ai fini dei collegamenti sopra accennati, dovranno essere comprese le armature di ferro delle tettoie dei tetti, le coperture metalliche, i macchinari in genere, le conduttore dell'acqua, le canalizzazioni metalliche delle acque piovane, le ringhiere, ecc. Sono invece da escludere, in massima (a causa essenzialmente della difficoltà di effettuare collegamenti sicuri e che non imbarazzino le manipolazioni), i fusti metallici, specie se contenenti sostanze infiammabili od esplosive; sarebbe necessario raffittire le maglie della parte vicina dello schermo reticolare, sino a realizzare la condizione che la distanza minima fra la catasta ed i conduttori dello schermo non sia inferiore al lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie.

La prossimità all'edificio di conduttori, (linee aeree ad, es.), o di masse conduttrici (altri edifici, protetti o no, alberi, ecc.) può costituire una modesta protezione, se il conduttore o la massa siano in ottima comunicazione col suolo (condizione che non può ovviamente essere mai verificata per linee elettriche di trasmissione, per quelle telefoniche, ecc.: può esserlo, invece, per i così detti «fili di guardia» che talvolta proteggono le linee elettriche, oppure per linee metalliche non aventi scopi elettrici) e siano non più bassi dell'edificio in questione; ma, in generale, non è da farvi affidamento (a meno che le masse siano molte, come avviene allorché l'edificio fa parte di una grande agglomerazione edilizia, paragrafo I della Parte I). Quando, poi, non si possa essere sicuri dell'ottima e permanente messa a terra di



quel conduttore o di quella massa, la loro prossimità può riuscire anche pericolosa. Si deve perciò evitare che alberi alti si trovino a meno di una ventina di metri dall'edificio da proteggere; intendendosi per alberi alti, ai fini che qui interessano, quelli la cui altezza superi i due terzi dell'altezza dell'edificio.

§ 5 - Edifici speciali

Nei piccoli edifici, generalmente isolati (e talvolta circondati da traverse di terra), nei quali si compiano operazioni pericolose sopra notevoli quantità di sostanze esplosive, le maglie dello schermo reticolare dovranno essere piccole, per conseguire lo scopo di proteggere efficacemente tutti gli oggetti contenuti nell'interno, evitando anche, senza pericolo, di dover far troppi collegamenti, che spesso riuscirebbero imbarazzanti, fra la rete e le masse metalliche interne (dei macchinari, serbatoi, ecc.). Potrà usarsi con vantaggio una vera e propria rete, fatta con filo di ferro zincato del diametro di almeno cinque millimetri, con maglie aventi il lato non maggiore di qualche decimetro, la quale rete, piuttosto che poggiare direttamente sulla costruzione, dovrà tutte le volte che si possa farlo, circondarla da ogni parte, mantenendosene ad una certa distanza (mediante sostegni di ferro, cemento, od altri materiali incombustibili) possibilmente non inferiore ai due metri. In luogo della rete di filo di ferro, si potrà anche adoperare della lamiera stirata, di sufficiente spessore (non meno di circa millimetri due) della quale si curerà la buona conservazione (con verniciatura o provvedimenti equivalenti). Converterà badare, in ogni caso, che le maglie non siano così fitte da dar luogo a depositi ininterrotti di neve che possano compromettere la stabilità della costruzione. Per piccoli casotti, riesce spesso più semplice ed economico il rivestimento, completo e senza soluzioni di continuità, delle pareti esterne con lamiere in ferro zincato od in rame, od in acciaio inossidabile (dello spessore di almeno due millimetri nella parte superiore ed un millimetro nelle parti verticali); dovrà essere fatto con molta cura e con giunti a ricoprimento il collegamento meccanico ed elettrico della lamiera (le chiodature, sono preferibili alla saldatura, a meno che quest'ultima sia autogena), ed il loro sicuro collegamento con le prese di terra.

Le tubazioni metalliche non sotterrate, che dovessero entrare nella costruzione, saranno collegate con una presa, di terra immediatamente prima dell'ingresso.

Se in un edificio in cui si manipolano o si conservano materie esplosive, oppure facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, dovessero entrare binari, occorrerebbe assicurare anzitutto il contatto elettrico tra i vari tronchi successivi, di rotaie e, non potendo essere senz'altro certa la buona comunicazione col suolo delle rotaie (generalmente poggianti su traversine di legno, massicciata, ecc.), collegare ancora il binario con una presa di terra a piccola distanza dall'entrata nella costruzione. Se il binario attraversasse la costruzione, occorrerebbero due prese di terra, una da ciascuna parte della costruzione stessa.

Nei recinti degli stabilimenti destinati alla lavorazione o manipolazione di sostanze esplosive, oppure infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, non saranno ammesse linee elettriche ad alta tensione. Le linee aeree a bassa tensione che vi affluissero (per la illuminazione, forza motrice, segnalazioni, ecc.) dovranno diventare sotterranee all'entrata nel recinto, oppure, se il recinto fosse molto grande, a qualche distanza da ciascuno degli edifici nei quali si lavorano, si manipolano o si conservano le sostanze pericolose. Questa distanza non dovrà mai scendere al disotto di dieci metri, e dovrà salire sino a circa cinquanta metri ove si tratti di sostanze molto facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, e per gli esplosivi. Fra ciascuno dei fili della linea aerea e per la sua prosecuzione in cavo dovranno essere inserite delle spirali d'induttanza, e, immediatamente prima di queste, i fili della linea dovranno essere muniti di scaricatori verso terra (per es., del tipo a corna, o di altro tipo) delle eventuali sovratensioni provenienti dalla linea.

Negli edifici in cemento armato, le armature metalliche potranno essere utilizzate per la costruzione dello schermo reticolare, soltanto se durante la costruzione siano state prese le precauzioni necessarie per assicurare il contatto elettrico permanente fra i vari elementi metallici. In caso diverso, si dovrà trattare l'edificio come gli altri, procurando, se possibile, di collegare in più punti le armature metalliche della costruzione allo schermo reticolare, considerando le armature stesse come masse metalliche vicino allo schermo (paragrafo 4) della presente App. Tecnica.

§ 6 - Ispezioni periodiche e manutenzione degli impianti di protezione

Costruito un impianto di protezione secondo i criteri generali e speciali sopra accennati e quelli dettati dalle circostanze particolari, è necessario predisporre delle verifiche periodiche annuali (da compiersi, possibilmente, qualche settimana prima dell'inizio della stagione temporalesca più importante dell'anno, se l'esistenza di questa stagione è sufficientemente netta), aventi lo scopo di accertare lo stato di conservazione dell'impianto. Le verifiche dovranno consistere nella ispezione:

- a) dello schermo reticolare, per accertare la sua integrità ed il buono stato delle connessioni fra i vari conduttori;
- b) dei collegamenti fra la rete e le masse metalliche dell'edificio;
- c) nel controllo del buono stato delle prese di terra.

Di regola, le ispezioni di cui sopra potranno essere oculari; per il controllo delle terre, occorrerà anche qualche verifica della loro resistenza di terra ed il confronto dei risultati delle misure con quelli ottenuti all'epoca dell'impianto (paragrafo 3) della presente App. Tecnica. Ogni difetto o manchevolezza dell'impianto dovrà essere prontamente riparato.

Dovranno essere fatte, altresì, verifiche generali dello stato dell'impianto, tutte le volte che si abbia ragione di ritenere che una scarica atmosferica abbia colpito l'impianto o le sue immediate adiacenze.



Dovrà, infine, tenersi presente che, per accurata che sia stata la costruzione e la manutenzione di un impianto di protezione, è assai raro che, dopo quindici o venti anni al massimo, esso non abbia bisogno di una completa rifazione o di riparazioni molto radicali.

Di tutte le verifiche, dei loro risultati e degli eventuali provvedimenti presi nei riguardi dell'impianto, dovrà essere tenuto nota in apposito Registro, firmato dal Direttore dello stabilimento od azienda, oppure da persona competente da lui esplicitamente delegata.

Tavola I




Tavola II






Tavola III
Tipo di baracca per materiali esplosivi

Pianta



Sezione Longitudinale



Sezione Trasversale






Tavola IV

Pianta



Sezione A-B





Note al RD 06/05/1940, n. 635



Nota PS prot. n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) - Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi.

Roma 20 luglio 2020

Allegati: 9

EDIZIONE 2020



ATTO DI APPROVAZIONE

- VISTI gli articoli 4 e 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernenti i compiti e l'organizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- VISTO l'articolo 53 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123;
- VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81;
- VISTI i pareri resi dalla Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti nelle sedute del 12 novembre 2019, del 5 febbraio 2020 e del 25 giugno 2020;

APPROVO

le presenti “Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi” (ed. 2020).

Roma, 20 LUG. 2020

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza



ELENCO DI DISTRIBUZIONE

SIGG.RI PREFETTI	LORO SEDI
SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	TRENTO
SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	BOLZANO
SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
SIGG.RI QUESTORI	LORO SEDI
e, p.c.:	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza - Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna - Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna	ROMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Autorità Nazionale - U.A.M.A.	ROMA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Gabinetto	ROMA
MINISTERO DELLA DIFESA Gabinetto	ROMA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	ROMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Gabinetto	ROMA
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Gabinetto	ROMA



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Gabinetto	ROMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Gabinetto	ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
GABINETTO DEL SIG. MINISTRO	SEDE
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	SEDE
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	ROMA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	ROMA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE; FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	ROMA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA



REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

N. Variante	N. Protocollo e data della variante	Data registrazione	Qualifica, cognome, nome e firma di chi apporta la variante
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



SOMMARIO*

ATTO DI APPROVAZIONE

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

SOMMARIO

1. *Ambito di applicazione*
2. *Definizioni*
3. *Il principio cardine della normativa e la sua evoluzione*
4. *L'assetto delle competenze*
5. *Il sistema di classificazione degli esplosivi ai fini di pubblica sicurezza*
6. *In particolare: i detonatori*
7. *Superamento della categoria dei "prodotti declassificati"*
8. *Altri riconoscimenti e classificazioni degli esplosivi*
9. *Il provvedimento di riconoscimento, classificazione ed iscrizione degli esplosivi nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 ai fini di pubblica sicurezza*
10. *Le procedure di valutazione della conformità per l'apposizione della "marcatatura CE" per gli esplosivi per uso civile*
11. *La classificazione ed iscrizione d'ufficio nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 degli esplosivi per uso civile "marcati CE"*
12. *La classificazione degli articoli pirotecnici "marcati CE" secondo le categorie europee*
13. *Le procedure di valutazione della conformità per l'apposizione della "marcatatura CE" per gli articoli pirotecnici*
14. *Il sistema di equiparazione tra le categorie di classificazione europee degli articoli pirotecnici "marcati CE" e le categorie di classificazione nazionali*
15. *Riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 degli esplosivi non soggetti all'obbligo della "marcatatura CE"*
16. *Casi particolari*
17. *Regime sanzionatori*
18. *Indicazioni per le Autorità provinciali di pubblica sicurezza*

* Non viene riportato il numero di pagine in quanto diverse da quelle della Nota. N.d.R.



ALLEGATI*

- A. *Categorie di classificazione degli esplosivi ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 635/1940*
- B. *Struttura dell'Allegato A al R.D. n. 635/1940.*
- C. *Modalità di presentazione della comunicazione di cui all'art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002*
- D. *Tabella europea di classificazione degli articoli pirotecnici*
- E. *Allegato A al R.D. n. 635/1940 e Tabella di equiparazione per gli articoli pirotecnici*
- F. *Modalità di presentazione dell'istanza ex art. 53 TULPS di riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940*
- G. *Scheda riepilogativa della sentenza TAR Lombardia, Sez. III, 5 giugno 2008, n. 5529 (Case log)*
- H. *Circolari abrogate*
- I. *Circolari superate in parte qua*

* Non viene riportato il numero di pagine in quanto diverse da quelle della Nota. N.d.R.



1. Ambito di applicazione.

- a. Il presente atto di indirizzo reca linee guida per l'applicazione delle vigenti normative che disciplinano, ai fini di pubblica sicurezza, le procedure di competenza per la classificazione degli esplosivi recanti la "marcatura CE", nonché per il riconoscimento e la classificazione dei prodotti ai quali non si applica l'obbligo di apporre la predetta marcatura.
- b. A tal fine, il documento fornisce un sintetico inquadramento degli istituti di interesse e dell'evoluzione che essi hanno conosciuto nel tempo, per poi entrare nel merito dei singoli procedimenti, fornendo indicazioni di dettaglio circa le modalità di svolgimento degli adempimenti istruttori necessari per l'adozione del provvedimento finale.

2. Definizioni.

- a. Come si dirà più diffusamente nel prosieguo del presente documento, l'attuale disciplina giuridica degli esplosivi è la risultante di una pluralità di fonti normative, alcune delle quali di derivazione unionale o internazionale, che si sono venute ad affiancare nel tempo all'originario ordito del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e del discendente regolamento di esecuzione, di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
In conseguenza di ciò, la lettura delle norme evidenzia come, nel tempo, il Legislatore abbia utilizzato denominazioni non sempre univoche, sul piano delle scelte lessicali, per riferirsi a materie o argomenti analoghi, quando non identici.
Al fine, pertanto, di facilitare la lettura del presente documento, appare utile chiarire il significato di alcuni termini o espressioni di uso più frequente, fornendone in questo paragrafo la relativa definizione.
Sempre nell'ottica di un più agevole orientamento nella lettura del testo, si ritiene opportuno riportare anche il significato di alcune sigle particolarmente ricorrenti.
- b. In questo senso, ai fini del presente documento, si intende per:
 - (1). "**articoli pirotecnici**", qualsiasi articolo che, ai sensi del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, contiene sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
 - (2). "**CCCSE**", la Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146;
 - (3). "**esplosivi**", le materie e gli articoli considerati tali nelle "Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose" (c.d. *Orange Book*). Tali materie ed articoli sono inclusi nell'elenco dei prodotti esplodenti contenuto nell'Allegato A al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. Si evidenzia che nel presente atto di indirizzo il termine "esplosivo" è equivalente al termine "esplodente" ed abbraccia anche gli articoli pirotecnici;
 - (4). "**Orange Book**", le "Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose" pubblicate per la prima volta dall'ONU nel 1957 e periodicamente aggiornate;
 - (5). "**R.D. n. 635/1940**", il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
 - (6). "**TULPS**", il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - (7). "**UPAS**", l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, incardinato nell'ambito dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale di questo Dipartimento.

3. Il principio cardine della normativa e la sua evoluzione.

- a. La disciplina-base in materia di esplosivi si rinviene tuttora nell'art. 53 TULPS, il quale fissa il principio secondo cui possono costituire oggetto di fabbricazione, detenzione, trasporto, immissione sul mercato, trasferimento, esportazione, importazione o vendita, solo gli esplosivi che abbiano formato oggetto di una "validazione" e di una "individuazione" della categoria di appartenenza, necessarie ai fini della determinazione del regime giuridico applicabile.
Nella terminologia del TULPS tali "validazione" e "individuazione" della categoria prendono il nome di "riconoscimento" e "classificazione".
Più in dettaglio, il "**riconoscimento**" è il procedimento con il quale viene verificato che il prodotto oggetto delle suddette attività può essere considerato come un esplosivo e che, in ragione delle sue caratteristiche o in funzione della destinazione d'uso, può essere impiegato per uso civile ovvero da parte delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



La “**classificazione**” consiste, invece, nel procedimento con il quale un determinato prodotto, in ragione della sua natura, composizione chimica ed efficacia esplosiva, viene inserito in una delle categorie contemplate dalla vigente legislazione, a ciascuna delle quali corrisponde una precisa disciplina giuridica.

- b. Nel regime originariamente apprestato dalla citata norma e dalle pertinenti disposizioni del R.D. n. 635/1940, questo sistema veniva attuato prevedendo che ogni prodotto esplosivo dovesse essere sottoposto a questo Ministero che, sulla base del parere reso dall'allora Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili¹, adottava il provvedimento finale concernente il riconoscimento e la classificazione.

- c. Questo impianto è stato profondamente modificato per effetto di una serie di interventi varati dal Legislatore unionale al fine di armonizzare le normative degli Stati membri relative all'immissione sul mercato ed al controllo della circolazione degli esplosivi per uso civile e degli articoli pirotecnici.

Il primo di essi risale alla Direttiva n. 93/15/CEE del 5 aprile 1993, concernente la disciplina degli esplosivi per uso civile, recepita con il D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7.

A questo atto comunitario hanno fatto seguito altri tre provvedimenti normativi, succedutisi nel volgere di circa venti anni.

Due di essi sono stati, in particolare, dedicati alla definizione della normativa-quadro in materia di articoli pirotecnici.

Si tratta, come è noto, della Direttiva n. 2007/23/CE del 23 maggio 2007 - attuata con il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 - poi sostituita ed abrogata dalla Direttiva n. 2013/29/UE del 12 giugno 2013, recepita con il D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123.

A ciò si è aggiunta la Direttiva n. 2014/28/UE del 26 febbraio 2014, che ha sostituito ed abrogato la direttiva 93/15/CEE del 5 aprile 1993, sottoponendo a *restyling* il sistema di regolazione e di controllo degli esplosivi per uso civile, il cui recepimento è avvenuto in Italia ad opera del D.Lgs. 19 maggio 2016, n.81.

- d. Va detto, peraltro, che nel panorama attuale il Legislatore nazionale non manca di importare nel nostro ordinamento previsioni contenute in atti di diritto internazionale, conferendogli immediata rilevanza giuridica.

Ci si riferisce, in particolare, all'art 2, comma 1, lett. a), del ripetuto D.Lgs. n. 81/2016 che, analogamente a quanto già previsto nel previgente D.Lgs. n. 7/1997, fornisce la definizione di “esplosivi”.

La norma stabilisce che sono considerati esplosivi (e quindi sottoposti alla pertinente disciplina) le materie e gli articoli considerati come tali *dall'Orange Book*.

Più nello specifico, il cennato art. 2, comma 1, lett. a), chiarisce che sono “esplosivi” i prodotti assegnati alla prima delle nove classi merceologiche contemplate dal predetto *Orange Book*.

- e. Questi interventi hanno costruito un sistema che - pur confermando l'obbligo del preventivo riconoscimento e classificazione - risulta sensibilmente innovato con riguardo agli organi competenti ed alle procedure da osservare.

In sostanza, **la regola generale è quella per cui l'esplosivo deve preventivamente formare oggetto di apposite procedure di valutazione della conformità a determinati standard, che coinvolgono sia appositi organismi abilitati ad effettuare le valutazioni del caso - i cosiddetti “organismi notificati” - sia i fabbricanti chiamati a svolgere una serie di adempimenti** (si vedano, per gli articoli pirotecnici, l'art. 17, nonché l'Allegato II al D.Lgs. n. 123/2015 e, per gli esplosivi per uso civile, l'art. 19 e l'Allegato III al D.Lgs. n. 81/2016). Si ricorda che sia il D.Lgs. n. 123/2015 che il D.Lgs. n. 81/2016, nei casi previsti dai rispettivi artt. 12 e 8, equiparano al fabbricante le figure del distributore e dell'importatore, quanto agli obblighi concernenti le procedure di valutazione della conformità e la marcatura CE dei prodotti. Nel presente atto di indirizzo, per comodità di lettura, il termine “fabbricante”, allorché si controversa dei citati adempimenti e ricorrano le richiamate situazioni, deve intendersi riferito anche alle figure del “distributore” e dell'“importatore”.

Le procedure di cui si è detto, e che saranno descritte nel dettaglio più oltre, sostituiscono il “riconoscimento” di cui all'art. 53 TULPS e consentono al fabbricante di apporre sul manufatto la “marcatura CE”.

Quest'ultima costituisce il segno distintivo che attesta la conformità del prodotto ai prescritti requisiti di sicurezza.

¹ Come è noto, la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili è stata soppressa dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, in attuazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e le pertinenti funzioni vennero attribuite alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'art. 6 della L. 18 aprile 1975, n. 110. Per effetto dell'art. 12, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di definitiva soppressione anche di tale organo collegiale, le attività della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili vennero trasferite al competente ufficio di questo Dipartimento (UPAS). Con l'art. 9, comma 1, del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, è stata costituita la Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti.



La conseguente classificazione nelle categorie nazionali degli esplosivi per uso civile “marcati CE” viene effettuata d’ufficio da questo Dipartimento, sulla base delle comunicazioni fatte pervenire dall’operatore economico che intende immettere sul mercato nazionale i cennati prodotti.

Un regime amministrativo diverso è, invece, previsto per gli articoli pirotecnici muniti della “marcatatura CE”.

È, comunque, responsabilità del fabbricante esperire la procedura di valutazione della conformità ai fini dell’apposizione della “marcatatura CE”; spetta, invece, all’operatore economico interessato - prima di procedere all’immissione del prodotto sul mercato nazionale - individuare la categoria di appartenenza tra quelle elencate nell’art. 82 del R.D. n. 635/1940, secondo la “**Tabella di equiparazione**” tra le categorie “europee” e le predette categorie “nazionali”. Tale tabella, introdotta con decreto del Ministro dell’interno 9 agosto 2011 - per effetto del recepimento della prima direttiva comunitaria sugli articoli pirotecnici - modificato nel 2012 e nel 2014, si ritrova in calce all’Allegato A al R.D. n. 635/1940.

- f. In questo contesto, l’originario sistema autorizzatorio, incentrato sul riconoscimento e sulla classificazione, disposti da questo Dipartimento ad istanza di parte, secondo le regole del T.U. delle Leggi di P.S. e delle discendenti previsioni regolamentari, assume un carattere residuale, destinato a trovare applicazione unicamente ai prodotti indicati all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2015 e all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2016, fatti salvi i casi particolari previsti dal successivo paragrafo 16.**

4. L’assetto delle competenze.

- a. Anche nel nuovo quadro regolatorio, venutosi a ridi segnare sotto la spinta degli interventi del Legislatore unionale, questa Amministrazione conserva un ruolo di assoluta centralità, sia per quanto concerne l’adozione dei provvedimenti di “riconoscimento” e “classificazione”, sia per quanto riguarda la funzione di *governance* del sistema.
- b. Più nello specifico, l’art. 53, comma 3, TULPS, attribuisce al Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, la titolarità del potere di concedere il riconoscimento (nei casi in cui ciò sia previsto) e la classificazione degli esplosivi, disponendone la loro iscrizione nell’Allegato A al R.D. n. 635/1940. L’esercizio di tale potere è comunque delegabile ad altro Prefetto o Dirigente Generale di P.S. in forza al Dipartimento.
- c. Inoltre, presso questo Dipartimento - e segnatamente presso l’UPAS - opera la Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti (CCCSE) che, nella più ampia funzione consultiva, è chiamata anche ad esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle istanze di “riconoscimento” e “classificazione” degli esplosivi indicati ai sopra menzionati artt. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2015 e 1, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2016, salvo, come detto, i casi particolari di cui al richiamato paragrafo 16.
- d. Considerazioni diverse sono a farsi relativamente agli organismi notificati che intervengono nella procedura di valutazione di conformità ai fini dell’apposizione della “marcatatura CE”.
A questo proposito, si evidenzia che gli operatori economici interessati, per lo svolgimento della predetta procedura, potranno rivolgersi, a propria scelta, ad organismi stabiliti in Italia o in altri Paesi dell’Unione, in virtù dei principi di cui agli artt. 25, paragrafo 2, e 26, della Direttiva 2013/29/UE ed agli artt. 28, paragrafo 2, e 29, della Direttiva 2014/28/UE, la cui attuazione si rinviene, rispettivamente, negli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 123/2015 e negli artt. 25 e 27 del D.Lgs. n. 81/2016.
- e. Per quanto concerne gli organismi notificati stabiliti sul territorio nazionale, si ricorda che, in base all’art. 20 del D.Lgs. n. 123/2015, per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici, e all’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2016, per lo svolgimento delle omologhe procedure in tema di esplosivi per uso civile, possono assumere tale ruolo i seguenti soggetti:
 - (1). centri e laboratori appartenenti ad Amministrazioni dello Stato;
 - (2). istituti universitari o di ricerca;
 - (3). soggetti privati.
- f. L’espletamento dell’attività di organismo notificato è subordinato al conseguimento della specifica autorizzazione prevista dai medesimi art. 20 del D.Lgs. n. 123/2015 e art. 23 del D.Lgs. n. 81/2016.
- g. Relativamente al rilascio di queste autorizzazioni si fa riserva di fornire, con separato atto di indirizzo, indicazioni applicative di maggior dettaglio rispetto a quelle di ordine generale rassegnate con le circolari n. 557/PAS/U/012274/XV.H.MASS(77)BIS del 19 agosto 2015, relativa al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e n. 557/PAS/U/011435/XV.H.MASS (77) del 13 luglio 2016, concernente il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81.

5. Il sistema di classificazione degli esplosivi ai fini di pubblica sicurezza.

- a. Il succedersi di diverse fonti normative in materia fa sì che si rinviengano nell’ordinamento diversi sistemi di classificazione degli esplosivi, ciascuno dei quali previsto per specifiche finalità.



In questo contesto preme ricordare che, ai fini di pubblica sicurezza, il sistema (nazionale) di classificazione degli esplosivi si rinviene nell'art. 82 del R.D. n. 635/1940.

In base a tale norma, gli esplosivi devono essere classificati, a seconda della loro tipologia, in una delle seguenti cinque categorie:

- (1). **I categoria:** “*Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti*”;
- (2). **II categoria:** “*Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti*”;
- (3). **III categoria:** “*Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti*”;
- (4). **IV categoria:** “*Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti*”;
- (5). **V categoria:** “*Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici*”.

Si ricorda che la V categoria è, a sua volta, sottoarticolata in cinque gruppi, contraddistinti da lettere dell'alfabeto (“A”, “B”, “C”, “D” ed “E”), che comprendono un'ampia varietà di prodotti dettagliatamente individuati nel grafico in **Allegato A**.

- b. Questo modello di base integra il sistema di classificazione dettato dall'*Orange Book*.

Come si è anticipato nel paragrafo 3, lettera d., il documento delle Nazioni Unite ricomprende gli esplosivi nella “**Classe 1**” che è suddivisa, a sua volta, in sei **Divisioni di rischio**, ciascuna delle quali contiene materie o articoli raggruppati in ragione dell'omogeneità del livello di rischio.

Ciascuna Divisione viene indicata con un numero che va da 1 a 6, preceduto dal numero che contraddistingue la classe.

Le materie e gli articoli esplosivi hanno una propria denominazione e sono individuati da un “Numero di identificazione”, costituito da un codice numerico di quattro cifre indicato come “*UN number*” ovvero “**Numero ONU**”.

- c. Nel sistema di classificazione dell'*Orange Book*, ciascuna materia o articolo è assegnato - oltretutto ad una Divisione - ad un “**Gruppo di compatibilità**” individuato da una lettera dell'alfabeto (lettere da “A” ad “H” e “J”, “K”, “L”, “N” e “S”, per complessivi 13 gruppi).

Del “Gruppo di compatibilità” si deve tenere conto nell'ipotesi in cui vengano effettuati trasporti “misti” di esplosivi, a seconda che il trasferimento sia effettuato con mezzi di terra, aerei o di navigazione marittima o su acque interne.

- d. L'insieme del numero della “Divisione di rischio” e della lettera del “Gruppo di compatibilità” costituisce il “**Codice di classificazione**” indicato in Allegato A al R.D. n. 635/1940, accanto al numero ONU, alla denominazione della materia o dell'oggetto e alla categoria nazionale di appartenenza, come illustrato nel grafico in Allegato B.

6. In particolare: i detonatori.

- a. L'art. 8, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ha previsto che, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, possa assoggettare a limitazioni aggiuntive, rispetto a quelle contemplate dal TULPS e dal R.D. n. 635/1940, anche l'importazione, la commercializzazione, il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità.

Come è noto, tale facoltà è stata azionata con il D.M. 15 agosto 2005, oggi sostituito dal D.M. 8 aprile 2008.

Per effetto di quest'ultimo provvedimento, in particolare, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la commercializzazione, la cessione a qualsiasi titolo, il trasporto e l'impiego dei detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità sono consentiti - salvo speciali deroghe del Ministro dell'interno per le attività di studio, sperimentazione e produzione di alte tecnologie civili - esclusivamente per le esigenze operative e di studio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato (art. 1, comma 1, del D.M. 8 aprile 2008).

Ferme restando quindi le predette deroghe, possono essere destinati ad uso civile esclusivamente i detonatori elettrici ad alta intensità.

- b. L'applicazione di tali restrizioni ha reso sin dall'inizio necessario individuare i parametri tecnici sulla base dei quali stabilire quando il detonatore sia ad alta intensità ovvero a bassa o media intensità.

L'argomento è stato affrontato dalla circolare n. 557/PAS/12982D(22) del 29 agosto 2005, pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, secondo cui, per le finalità in discorso, occorre fare riferimento ai criteri contemplati dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 aprile 1979.

La circolare fa rinvio, in sostanza, ai criteri stabiliti dal cennato D.M. 21 aprile 1979, confrontando, in un'apposita tabella, le più comuni modalità di classificazione dei detonatori elettrici, corrispondenti alle indicazioni normalmente rinvenibili sulle confezioni dei prodotti in parola.

- c. Il ripetuto D.M. 21 aprile 1979 è stato sostituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 febbraio 2018, che definisce le caratteristiche tecniche richieste per il rilascio dell'idoneità all'impiego nel settore estrattivo dei detonatori ad accensione elettrica.



Il provvedimento (si vedano, in particolare, gli artt. 3 e 6) reca la definizione soltanto dei detonatori elettrici ad alta intensità, precisando che sono tali gli apparecchi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- (1). abbiano un impulso di accensione superiore a 1000 mWs/Ohm;
 - (2). non esplodano e non presentino alterazioni delle caratteristiche fisico-chimiche se sottoposti ad un'intensità di corrente di 180 mA per 5';
 - (3). abbiano un tempo di reazione inferiore ai 2 ms.
- d. Il provvedimento non detta, invece, i criteri per definire quando un detonatore debba considerarsi a bassa o a media intensità.

In assenza di indicazioni normative rinvenibili *aliunde*, si ritiene che, ai fini dell'inclusione di un prodotto nell'una o nell'altra categoria, possa continuarsi a fare riferimento ai criteri richiamati nella ripetuta circolare del 29 agosto 2005, alla cui lettura si fa rinvio.

- e. Si rammenta che i detonatori elettrici destinati a usi civili (cioè quelli ad alta intensità o oggetto delle particolari deroghe accordate da questo Ministero a norma dell'art. 1, comma 1, del D.M. 8 aprile 2008) sono sottoposti alla procedura della marcatura CE, nonché a quella della susseguente classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940.
- f. Di contro, i detonatori elettrici destinati alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato (siano essi ad alta, media o bassa intensità) sono sottoposti al "tradizionale" procedimento di riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940.

7. Superamento della categoria dei "prodotti declassificati".

- a. In passato, l'ordinamento ammetteva anche la categoria dei c.d. "prodotti declassificati". Tale categoria comprendeva manufatti pirotecnici, già riconosciuti ai sensi dell'art. 53 TULPS, ma non classificati tra i prodotti esplosivi in applicazione del D.M. 4 aprile 1973. L'art. 20 del D.M. 19 settembre 2002, n. 272, emanato in attuazione del D.Lgs. n. 7/1997, oggi abrogato, ha rimesso ad un successivo decreto ministeriale l'effettuazione di un intervento volto a classificare tra i prodotti esplosivi i prodotti pirotecnici "non classificati". Tale provvedimento è stato emanato con il D.M. 9 agosto 2011, il quale, nell'abrogare il cennato D.M. 4 aprile 1973, ha classificato i prodotti in questione tra i manufatti esplosivi, nelle categorie IV e V gruppo C, V gruppo D e V gruppo E, di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940. Contemporaneamente, si era aperta una fase di transizione volta a consentire agli operatori economici di smaltire le scorte dei materiali che erano stati approvvigionati sotto il precedente regime giuridico². Come noto, gli articoli pirotecnici classificati per effetto della nuova disciplina, privi della "marcatura CE", ancorché correttamente etichettati con l'indicazione della pertinente categoria ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 635/1940, potevano essere immessi sul mercato fino al 4 luglio 2017. Dopo tale data i relativi provvedimenti di riconoscimento e classificazione hanno cessato di avere validità (art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 123/2015).
- b. Conseguentemente, a decorrere dal 5 luglio 2017, tali prodotti possono essere immessi sul mercato solo se muniti della "marcatura CE", ad eccezione di alcune categorie di articoli pirotecnici non sottoposti al sistema della predetta marcatura, la cui disciplina è descritta nel successivo paragrafo 15.

8. Altri riconoscimenti e classificazioni degli esplosivi.

- a. In tale contesto, si ricorda che l'ordinamento prevede anche altri riconoscimenti e classificazioni degli esplosivi, che vengono utilizzati per finalità diverse da quelle cui si fa riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza. Al solo fine di completare la panoramica della materia, appare utile richiamare all'attenzione i principali riconoscimenti e classificazioni di questo tipo.
- b. In questo, si ricorda che:
- (1). il regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (noto anche come "CLP", *Classification, Labelling and Packaging*) impone obblighi di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze o miscele pericolose, tra le quali figurano anche gli esplosivi, prevedendo un sistema armonizzato per identificarne e renderne noti i pericoli. In sintesi, esso reca - al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute delle persone e dell'ambiente -

² Per indicazioni di maggior dettaglio relative a questo aspetto, si rinvia alle circolari n. 557/PAS/U/016042/XV.H.MASS (77) BIS del 6 settembre 2011, recante "Decreto 9 agosto 2011 ad oggetto: "Modificazioni agli allegati A - B e C al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Attuazione dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplosivi in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973"" e n. 557/PAS/U/021007/XV.H.MASS(77)BIS del 23 novembre 2011, recante "D. M 9 agosto 2011 - Vendita al dettaglio dei manufatti ex declassificati - Circolare esplicativa".



un elenco di sostanze, con le relative classificazioni e i rispettivi elementi di etichettatura concernenti, questi ultimi, pittogrammi di pericolo, indicazioni sul rischio e consigli di prudenza, anche con riguardo alle modalità di smaltimento. Il predetto regolamento “CLP” si adegua al sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*) “GHS” ed integra il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 n. 1907/2006, concernente il sistema di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (*Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals*, “REACH”);

- (2). il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2018, recante “*Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplosivi ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo*”, che sostituisce ed abroga il D.M. 21 aprile 1979, già istitutivo, ai sensi dell'art. 299 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione per l'impiego minerario, prevede un elenco, costituito da tre sezioni divise in classi e, ove previsto, in sottoclassi. In esso sono iscritti i prodotti riconosciuti idonei anche ai fini della sicurezza del lavoro nell'impiego in ambiente estrattivo. L'elenco include sia esplosivi per uso civile muniti della marcatura CE, già classificati ai sensi dell'art. 53 TULPS, sia articoli pirotecnici muniti di marcatura CE, per i quali l'operatore economico interessato ha individuato la relativa categoria nazionale di classificazione, sulla base della “Tabella di equiparazione” di cui al D.M. 9 agosto 2011 e successive modificazioni (cfr. art. 297 del citato D.P.R. n. 128 del 1959, letto coerentemente con l'evoluzione del quadro normativo).

9. Il provvedimento di riconoscimento, classificazione ed iscrizione degli esplosivi nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 ai fini di pubblica sicurezza.

- a. A norma dell'art. 53, comma 3, TULPS, il provvedimento con il quale sono disposti il “riconoscimento” e la “classificazione” degli esplosivi assume la forma di un atto con il quale il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (ovvero l'organo da esso delegato) dispone “l'iscrizione” del prodotto nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940, cioè la sua appartenenza ad una delle categorie di classificazione di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940.
- b. Il provvedimento in questione - che assume la forma del decreto ed ha carattere definitivo³ - può essere adottato all'esito di distinti procedimenti amministrativi, ciascuno dei quali connotato da uno specifico regime procedurale, riconducibili alle due seguenti fattispecie:
 - (1). **classificazione ed iscrizione d'ufficio degli esplosivi per uso civile “marcati CE”;**
 - (2). **riconoscimento, classificazione ed iscrizione, ad istanza di parte, degli esplosivi indicati all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2015 e all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2016, ai quali non si applica il sistema della “marcatura CE”, salvo i casi particolari di cui al paragrafo 16.**
- c. Al fine di consentire la pubblicità notizia dei riconoscimenti e delle classificazioni disposte, l'UPAS provvede a curare gli adempimenti per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei dispositivi dei relativi decreti.
Sempre nella medesima logica, l'UPAS, con propria circolare, provvede a comunicare alle Autorità provinciali di p.s., alle Forze di polizia e alle altre Amministrazioni interessate l'avvenuta pubblicazione dei cennati dispositivi.
- d. Nel ribadire il contenuto della circolare n. 557/PAS/U/005945/XVJ(53) del 19 aprile 2019, recante “*Art. 53 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza - Indirizzi applicativi*”, si evidenzia la necessità che gli estremi di riferimento dei decreti ministeriali, di cui al precedente punto b., vengano indicati dagli operatori economici nelle istanze concernenti la movimentazione (importazione, esportazione, trasferimento, trasporto) dei relativi prodotti. Tali elementi informativi consentiranno alle Autorità preposte di poter effettuare le necessarie verifiche anche ai fini del rilascio delle relative licenze, ferma restando la possibilità di riscontro sulla Gazzetta Ufficiale, consultabile *on line*.

10. Le procedure di valutazione della conformità per l'apposizione della “marcatura CE” per gli esplosivi per uso civile.

- a. Chiariti questi aspetti preliminari, appare opportuno formulare indicazioni per l'applicazione uniforme delle previsioni che regolano i diversi procedimenti amministrativi riguardanti il “riconoscimento” e la “classificazione” degli esplosivi, a cominciare dalla disciplina della procedura di valutazione della

³ Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.



conformità **relativamente agli esplosivi per uso civile** e della conseguente apposizione della “marcatura CE”.

- b. Il procedimento per conseguire l’attestato di superamento della procedura di valutazione della conformità ha inizio su istanza del fabbricante del prodotto (art. 4 del D.Lgs. n. 81/2016) ovvero dell’importatore o del distributore nei casi contemplati dall’art. 8 del D.Lgs. n. 81 /2016.⁴

L’art. 19 dello stesso decreto precisa che la procedura in discorso è finalizzata a verificare i requisiti essenziali di sicurezza, di affidabilità e di smaltimento con ricadute minime per l’ambiente, dettagliatamente individuati dall’Allegato II al medesimo D.Lgs. n. 81/2016.

La stessa disposizione prevede che tale verifica si svolga secondo le specifiche procedure delineate nell’Allegato III.

L’art. 19 citato prevede due distinte procedure, a seconda che l’esplosivo sia **prodotto in serie** ovvero sia da realizzare in **produzione unica**.

- c. Nel **primo caso**, la procedura si articola in due fasi:

- (1). **la prima è costituita dall’“esame UE del tipo”** e si sviluppa secondo il “percorso” procedurale, attivato presso un organismo notificato individuato dall’operatore economico, circostanziatamente delineato nel ricordato Allegato III - Modulo B, alla cui lettura si fa, pertanto, rinvio. L’“esame UE del tipo” si conclude⁵:

- laddove l’organismo notificato accerti la sussistenza dei requisiti prescritti, con il rilascio di un certificato di “esame UE del tipo”, attestante che il tipo di esplosivo oggetto della verifica è conforme ai pertinenti precetti recati dal D.Lgs. n. 81/2016;
- laddove, invece, l’organismo notificato accerti l’insussistenza dei requisiti prescritti, con il rifiuto del rilascio del certificato di “esame UE del tipo”.

- (2). **la seconda fase consiste nell’attivazione**, sempre presso un organismo notificato individuato dall’operatore economico, **di un percorso procedurale** scelto tra uno dei seguenti:

- *conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali*. Con tale procedura - citato Allegato III, Modulo C2 - il fabbricante adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli esplosivi fabbricati al “tipo” approvato in base al modulo B e soddisfino i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2016. L’organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo C2 effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali per verificare la qualità dei controlli intenti sugli esplosivi;
- *conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione*. Con questa modalità - citato Allegato III, Modulo D - il fabbricante, al fine di garantire la conformità al “tipo” approvato in base al modulo B ottempera, sotto la sua esclusiva responsabilità, all’obbligo di adottare un sistema riconosciuto di qualità, approvato dall’organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo D, per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova degli esplosivi interessati. Il medesimo organismo notificato esercita azione di sorveglianza per garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, accedendo, su consenso del fabbricante, alle linee di produzione per effettuare, anche senza preavviso, i necessari accertamenti;
- *conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto*. Con tale modalità - citato Allegato III, Modulo E - il fabbricante, al fine di garantire la conformità al “tipo” approvato in base al modulo B, ottempera, sotto la sua esclusiva responsabilità, all’obbligo di adottare un sistema di qualità, approvato da un organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo E, per l’ispezione del prodotto finale e per l’esecuzione delle prove sugli esplosivi interessati. Il medesimo organismo notificato esercita azione di sorveglianza per garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, accedendo, su consenso del fabbricante, alle linee di produzione per effettuare, anche senza preavviso, i necessari accertamenti;
- *conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto*. Con questa procedura – ripetuto Allegato III, Modulo F - il fabbricante adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità

⁴ Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2016 (*Casi i cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori*), l’obbligo di eseguire le procedure di valutazione della conformità grava sull’importatore o sul distributore del prodotto allorquando:

- a. l’importatore o il distributore immettono sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale;
- b. l’importatore o il distributore modificano un esplosivo già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del medesimo decreto.

⁵ Si veda l’Allegato III - Modulo B, punto 6, del D.Lgs. n. 81 /2016.



degli esplosivi fabbricati al “tipo” approvato in base al modulo B. L’organismo notificato effettua esami e prove per verificare la conformità dell’esplosivo al “tipo” approvato, mediante controllo e prova di ciascun prodotto o, a scelta del fabbricante, esame e prova degli esplosivi su base statistica, al fine del rilascio della certificazione in base al predetto Modulo F.

- d. Nel caso in cui l’esplosivo debba essere realizzato in **produzione unica**, la procedura - menzionata Allegato III, Modulo G - si sviluppa in un’unica fase volta ad accertare *la conformità basata sulla verifica dell’unità*. Il fabbricante adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo assicurino la conformità dell’esplosivo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2016, incaricando un organismo notificato di effettuare le opportune verifiche sul manufatto ai fini del rilascio della certificazione in base al predetto Modulo G.

Anche in questo caso, le procedure sono puntualmente descritte nel più volte ricordato Allegato III, alla cui lettura si fa, pertanto, di nuovo rinvio.

- e. Nel caso in cui la procedura di valutazione della conformità si sia conclusa con esito positivo⁶, il fabbricante deve dare seguito agli adempimenti costituiti dalla compilazione della “dichiarazione di conformità UE”, prevista dall’art. 20 e dall’Allegato IV del ripetuto D.Lgs. n. 81/2016, e dall’apposizione della “marcatura CE”, disciplinata dall’art. 22, nonché dall’Allegato V del medesimo decreto legislativo.
- f. A tal fine, è previsto che il medesimo operatore economico rediga, sotto la sua esclusiva responsabilità, una dichiarazione di conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 81 /2016, secondo il modulo (c.d. struttura-tipo) recato dall’Allegato IV al menzionato decreto legislativo.

La dichiarazione, redatta o comunque tradotta in lingua italiana, deve attestare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza riportati nell’Allegato II e contenere gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’Allegato III dello stesso decreto; essa, inoltre, deve essere costantemente aggiornata (art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2016).

L’art. 20, comma 3, contempla anche una misura di semplificazione degli adempimenti burocratici per l’ipotesi in cui un determinato esplosivo ricada sotto l’ambito di applicazione di diverse fonti normative unionali, ciascuna delle quali prescrive l’onere di compilare una “dichiarazione di conformità UE” ai parametri o ai requisiti da essa stabiliti.

La norma prevede che, in simili fattispecie, deve essere compilata un’unica “dichiarazione di conformità UE”, contenente gli estremi dei provvedimenti unionali, ivi compresi quelli relativi alla pubblicazione.

- g. Il fabbricante appone la “marcatura CE” secondo i principi generali stabiliti dall’art. 30 del Regolamento 9 luglio 2008 (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità al modello descritto nell’Allegato V del ricordato D.Lgs. n. 81/2016 (art. 21).

La “marcatura CE” costituisce il segno distintivo mediante il quale il fabbricante indica che l’esplosivo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalle norme di armonizzazione dettate dall’Unione Europea (cioè dalla Direttiva 2014/28/UE, come recepita dal D.Lgs. n. 81/2016).

In considerazione di ciò viene previsto che l’apposizione della marcatura debba avvenire nel rispetto di specifiche regole e condizioni (art. 22 del D.Lgs. n. 81/2016). In sostanza, è previsto:

- (1). che la marcatura venga apposta, prima dell’immissione sul mercato, in modo visibile, leggibile e indelebile sull’esplosivo ovvero, qualora ciò non sia possibile o la natura del prodotto non lo consenta, sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento;
- (2). che la marcatura sia seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, nell’ipotesi in cui tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Tale numero è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato;
- (3). che dopo la marcatura (ed eventualmente il numero di identificazione dell’organismo notificato), possano essere apposti altri marchi indicanti l’esistenza di un rischio o particolari modalità di impiego;
- (4). nel caso di esplosivi fabbricati per uso proprio e utilizzati direttamente dal fabbricante o da un suo dipendente sul luogo dell’esplosione, che la “marcatura CE” sia apposta sui documenti di accompagnamento;
- (5). il divieto di apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità o la leggibilità della “marcatura CE” di conformità e del numero di identificazione dell’organismo notificato (art. 22, comma 6, D.Lgs. n. 81/2016).

Si evidenzia, conclusivamente, che l’esplosivo per uso civile immesso sul mercato dovrà sempre recare la “marcatura CE”, nonché il numero identificativo dell’organismo notificato intervenuto nella fase di controllo della produzione.

⁶ L’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2016, prevede che l’attestato di esame “UE del tipo” e la valutazione della conformità sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento di cui all’art. 53 del TULPS.



11. La classificazione ed iscrizione d'ufficio nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 degli esplosivi per uso civile "marcati CE".

- a. Il superamento della valutazione della conformità e l'apposizione della "marcatura CE" non sono di per sé sufficienti a consentire lo svolgimento delle attività previste dall'art. 53 TULPS per gli esplosivi per uso civile assoggettati all'obbligo della medesima marcatura.
Oltre a ciò, infatti, è necessario che, a mente del richiamato art. 53 TULPS, il prodotto venga classificato e iscritto d'ufficio nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940.
La disciplina di questo procedimento è la risultante di previsioni contenute in diversi fonti normative, alcune delle quali sopravvivono in ragione del fatto che non è stato ancora completato il quadro regolatorio attuativo del ripetuto D.Lgs. n. 81/2016.
- b. La norma di principio si rinviene nell'art. 53 TULPS che - oltre a stabilire il menzionato divieto di svolgere attività aventi ad oggetto esplosivi non riconosciuti e non classificati (comma 1) - prevede che tutti gli esplosivi per uso civile "marcati CE" devono essere iscritti nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940.
Tali enunciazioni trovano il proprio completamento nell'art. 83 del R.D. n. 635/1940, secondo cui gli esplosivi "marcati CE" sono classificati, a seconda della loro tipologia, nelle categorie di cui al precedente art. 82 ed iscritti d'ufficio nel richiamato Allegato A.
Tale iscrizione è finalizzata a rendere possibile l'applicazione ai diversi prodotti "delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'Allegato B" del ricordato R.D. n. 635/1940.
Il procedimento - il cui termine di conclusione è fissato in novanta giorni (si veda la pertinente tabella inclusa nell'Allegato al D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214) - è tuttora regolato dall'art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002.
- c. Si evidenzia che la lettera del cennato art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002, fa riferimento al caso in cui la certificazione di conformità sia stata rilasciata da un organismo notificato stabilito in altro Stato dell'Unione Europea.
Di contro, né la cennata disposizione, né altre norme riguardanti la materia, rinvenibili nell'ordinamento, prendono in considerazione la fattispecie in cui la predetta certificazione di conformità sia stata rilasciata da un organismo notificato stabilito in Italia.
Alla luce di ciò si deve ritenere che la previsione racchiusa nell'art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002 esprima una valenza di ordine generale e che, pertanto, essa vada applicata, per lo meno in via analogica, anche ai casi nei quali l'operatore economico interessato si sia rivolto ad un organismo operante in Italia.
- d. Ciò premesso, si ricorda che il procedimento in parola trae spunto dalla comunicazione con la quale il fabbricante, l'importatore o il distributore, titolare della licenza di cui all'art. 46 e/o 47 T.U.L.P.S.⁷, rende noto al Ministero dell'interno il conseguimento della certificazione di conformità dell'esplosivo che intende immettere sul mercato nazionale. La comunicazione, da presentarsi in data antecedente alla fabbricazione o all'immissione dell'esplosivo sul territorio nazionale, deve contenere la descrizione completa dell'esplosivo ed i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione ONU e il codice di classificazione (di cui si è detto al paragrafo 5).
- e. Per quanto concerne, in particolare, le modalità di presentazione della comunicazione, si fa rinvio alle indicazioni riportate nell'Allegato C al presente atto di indirizzo che aggiornano, in alcuni punti, quelle rassegnate con la circolare n. 557/PAS.12664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005.
- f. Si attira l'attenzione sul fatto che, tra i documenti da produrre, vi è anche il fac-simile dell'etichetta di pubblica sicurezza prevista, dall'art. 2, comma 3, e dall'Allegato 1, numero 4), del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8, al fine di garantire la completa attuazione delle previsioni recate dal ricordato art. 53 TULPS, nonché l'efficace prevenzione degli incidenti e il controllo della filiera commerciale sul territorio nazionale. Tale etichetta deve essere apposta sull'imballaggio di tutti i prodotti presenti in Italia, ivi compresi quelli destinati all'esportazione verso Paesi non aderenti all'Unione europea, in aggiunta a quella finalizzata all'identificazione univoca in ambito europeo dell'esplosivo (art. 2, comma 3, e Allegato 1, n. 3), al citato D.Lgs. n. 8/2010).
- g. In aderenza alla vigente normativa, fermi restando gli obblighi di apposizione della "marcatura CE" e quelli previsti dal Regolamento n. 1272/2008 "CLP", secondo le modalità previste dalle rispettive discipline, l'etichetta di pubblica sicurezza, le cui caratteristiche, a mente del citato Allegato 1, n. 4), sono stabilite da questo Ministero, deve contenere le seguenti indicazioni:
1. denominazione del prodotto;
 2. numero di identificazione ONU e codice di classificazione;
 3. numero del certificato "UE del tipo" (modulo B) per gli esplosivi prodotti in serie o numero del certificato di conformità basata sulla verifica dell'unità (modulo G) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica;

⁷ Ovvero il suo rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 51 TULPS.



4. categoria di classificazione ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 635/1940;
 5. nome e ragione sociale del fabbricante e, qualora stabilito sul territorio nazionale, nominativo del fabbricante titolare della prevista autorizzazione di pubblica sicurezza;
 6. nome e ragione sociale dell'importatore o del distributore e nominativo del titolare della prevista autorizzazione di pubblica sicurezza;
 7. eventuali indicazioni di cautele da osservarsi nel trasporto e nel maneggio;
 8. estremi del decreto ministeriale di classificazione.
- h. La ricezione della predetta comunicazione segna il *dies a quo* dal quale decorre il termine per la conclusione del procedimento di classificazione dell'esplosivo, ad uso civile, "marcato CE".
Tale procedimento - come si è già detto - viene attivato d'ufficio dall'UPAS, il quale provvede a verificare se ricorrano casi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, adottando, se del caso, le formule di decisione semplificata previste dall'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990, nonché a verificare se la documentazione sia completa, curando di richiedere, a norma dell'art. 2, comma 7, della predetta legge n. 241/1990, gli atti mancanti non acquisibili presso altre amministrazioni.
Si richiamano per questi aspetti - come pure per il soccorso istruttorio che il responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare (art. 6 della legge n. 241/1990) - le indicazioni fornite con l'atto di indirizzo 557/PAS/U/007548/10100(1) del 29 maggio 2018.
- i. Ove la documentazione prodotta dall'operatore economico risulti completa, l'UPAS provvede a:
- (1). stabilire la categoria di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940 in cui ricade l'esplosivo esaminato;
 - (2). verificare che l'operatore economico interessato sia munito dell'autorizzazione di polizia che lo abilita a fabbricare o tenere in deposito il prodotto esplosivo.
- All'esito di ciò, il responsabile del procedimento predisporre il provvedimento con il quale l'esplosivo viene classificato nella categoria ritenuta appropriata e ne viene disposta l'iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 (art. 19, comma 3, lett. a), D.M. n.272/2002 e art. 83, primo comma, secondo periodo, R.D. n. 635/1940).
Come ricordato nel paragrafo 4, punto b., il provvedimento di classificazione ed iscrizione è adottato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (ovvero dall'Organo da questo delegato).
Esso è notificato all'operatore economico per il tramite della Prefettura territorialmente competente e il relativo dispositivo, contenente, tra l'altro, tutti gli elementi necessari per l'iscrizione nel richiamato Allegato A (ivi compreso il numero ONU e il codice di classificazione)⁸, nonché l'indicazione del fabbricante e dei siti di produzione, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- j. Nel caso in cui siano intervenuti aggiornamenti ai moduli relativi alla procedura di valutazione della conformità dei prodotti già classificati⁹, lo stesso operatore economico dovrà presentare la relativa comunicazione ai sensi del menzionato art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002 all'UPAS, ai fini del conseguente aggiornamento del provvedimento di classificazione.

12. La classificazione degli articoli pirotecnici "marcati CE" secondo le categorie europee.

- a. La Direttiva 2013/29/UE ha introdotto un sistema di classificazione europeo degli articoli pirotecnici che è stato recepito nel nostro ordinamento con l'art. 3 del D.Lgs. n. 123/2015.
La disposizione individua sostanzialmente tre macro aree - fuochi d'artificio, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici - ciascuna delle quali è sotto articolata in più categorie, specificamente definite.
In particolare, la macro area dei "Fuochi di artificio" si compone di quattro categorie contraddistinte con le sigle F1, F2, F3 e F4; la macro area degli "Articoli pirotecnici teatrali" si articola nelle categorie contraddistinte con le sigle T1 e T2; infine, la macro area degli "Altri articoli pirotecnici" si suddivide nelle categorie P1 e P2. Si unisce, in **Allegato D** al presente atto di indirizzo, una tabella riepilogativa delle classifiche e categorie dei prodotti pirotecnici, completa di una sommaria descrizione.
- b. La particolarità del sistema attuato con il D.Lgs. n. 123/2015 è data dal fatto che è il fabbricante (art. 6 del D.Lgs. n. 123/2015), ovvero l'importatore o il distributore nei casi previsti dall'art. 12¹⁰, ad attribuire ad un

⁸ Si segnala che talora il "codice di classificazione" è stato indicato con l'espressione sinonima, ancorché non coincidente con il *nomen iuris*, di "classe di rischio".

⁹ A titolo esemplificativo: diverso stabilimento di produzione, variazione della sede del fabbricante, nuova denominazione attribuita all'esplosivo, denominazione alternativa, variazione della composizione dell'esplosivo.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 123/2015 (*Casi i cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori*), l'obbligo di eseguire le procedure di valutazione della conformità grava sull'importatore o sul distributore del prodotto allorché:

- a. l'importatore o il distributore immettono sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale;
- b. l'importatore o il distributore modificano un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni ai sensi del medesimo decreto.



determinato prodotto la classificazione nella categoria, in ragione del tipo di utilizzo, della finalità per cui è realizzato e del livello di rischio potenziale, anche sul piano del livello di rumorosità (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 123/2015).

L'auto-classificazione operata dal fabbricante deve essere confermata dagli organismi notificati secondo le procedure di valutazione della conformità descritte al successivo paragrafo 13.

13. Le procedure di valutazione della conformità per l'apposizione della "marcatura CE" per gli articoli pirotecnici.

- a. Come si è già anticipato nel precedente paragrafo 3, punto e., gli articoli pirotecnici devono, salve le eccezioni di cui si tratterà nei paragrafi 15 e 16, essere muniti della "marcatura CE"; tali prodotti, tuttavia, non necessitano di essere iscritti nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 (art. 53, comma 3, TULPS).
- b. La procedura per il conseguimento della "marcatura CE" è regolata dal D.Lgs. n. 123/2015, il quale prevede un sistema sostanzialmente analogo a quello apprestato per gli esplosivi per uso civile dal D.Lgs. n. 81/2016.

Il citato D.Lgs. n. 123/2015 stabilisce che il fabbricante è tenuto, all'atto dell'immissione dei propri prodotti sul mercato, ad assicurare che essi siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, di affidabilità e di smaltimento ecologicamente sostenibile, stabiliti dall'Allegato I al D.Lgs. n. 123/2015. A tal fine, l'operatore economico è tenuto a sottoporre i manufatti alla prescritta procedura di valutazione della conformità (art. 17 del D.Lgs. n. 123/2015).

- c. L'Allegato II al citato D.Lgs. n. 123/2015 prevede per i **manufatti prodotti in serie** una procedura, che si articola in **due fasi**.

La prima è costituita dall' "esame UE del tipo" e si sviluppa secondo l'*iter*, attivato presso un organismo notificato individuato dal fabbricante, descritto nel ricordato Allegato II - Modulo B, alla cui lettura si fa, pertanto, rinvio. L' "esame UE del tipo", si conclude¹¹:

- (1). nel caso in cui l'organismo notificato accerti la sussistenza dei requisiti prescritti, con il rilascio di un certificato di "esame UE del tipo", attestante che il tipo di articolo pirotecnico oggetto della verifica è conforme ai pertinenti precetti recati dal D.Lgs. n. 123/2015;
 - (2). nel caso in cui l'organismo notificato accerti l'insussistenza dei requisiti prescritti, con il rifiuto del rilascio del certificato di "esame UE del tipo".
- d. **La seconda fase consiste nell'attivazione**, sempre presso un organismo notificato individuato dal fabbricante, **di un altro percorso procedurale**, scelto tra uno dei seguenti:
 - (1). *conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali*. Con tale procedura - citato Allegato II, Modulo C2 - il fabbricante adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli articoli pirotecnici fabbricati al "tipo" approvato in base al modulo B e soddisfino i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 123/2015. L'organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo C2 effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali per verificare la qualità dei controlli interni sugli articoli pirotecnici;
 - (2). *conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione*. Con questa modalità - citato Allegato II, Modulo D - il fabbricante, al fine di garantire la conformità al "tipo" approvato in base al modulo B ottempera, sotto la sua esclusiva responsabilità, all'obbligo di adottare un sistema riconosciuto di qualità, approvato dall'organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo D, per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova degli articoli pirotecnici interessati. Il medesimo organismo notificato esercita azione di sorveglianza per garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, accedendo, su consenso del fabbricante, alle linee di produzione per effettuare, anche senza preavviso, i necessari accertamenti;
 - (3). *conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto*. Con tale modalità - citato Allegato II, Modulo E - l'operatore economico, al fine di garantire la conformità al "tipo" approvato in base al modulo B, ottempera, sotto la sua esclusiva responsabilità, all'obbligo di adottare un sistema di qualità, approvato dall'organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo E, per l'ispezione del prodotto finale e per l'esecuzione delle prove sugli articoli pirotecnici interessati. Il medesimo organismo notificato esercita azione di sorveglianza per garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, accedendo, su consenso del fabbricante, alle linee di produzione per effettuare, anche senza preavviso, i necessari accertamenti.

¹¹ Si veda l'Allegato II - Modulo B, punto 6, del D.Lgs. n. 123/2015.



- e. Accanto a tale procedura è prevista un'altra modalità per il conseguimento della valutazione di conformità relativamente ai **manufatti prodotti in serie**. Si tratta della procedura di *conformità basata sulla garanzia totale di qualità*. Tale procedura - citato Allegato II, Modulo H - si applica esclusivamente ai fuochi d'artificio che rientrano nella categoria F4, individuata dall'art. 3, comma 2, lettera a), n. 4), del D.Lgs. n. 123/2015. In sintesi, scegliendo questa procedura, il fabbricante applica, sotto la sua esclusiva responsabilità, un sistema di qualità della progettazione, della produzione, dell'ispezione del prodotto finito e delle prove degli articoli pirotecnici in argomento, approvato dall'organismo notificato che rilascia la certificazione in base al predetto Modulo H, dichiarando che i prodotti corrispondono ai pertinenti requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 123/2015. Il medesimo organismo notificato esercita azione di sorveglianza accedendo, su consenso del fabbricante, alle linee di produzione per effettuare, anche senza preavviso, i necessari accertamenti volti a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità
- f. Per gli articoli pirotecnici da realizzare **in produzione unica**, la procedura - ripetuto allegato II, Modulo G - si sviluppa in un'unica fase volta ad accertare la *conformità basata sulla verifica dell'unità*. Con questa modalità il fabbricante adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell'articolo pirotecnico alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 123/2015, incaricando un organismo notificato di effettuare le opportune verifiche sul prodotto ai fini del rilascio della certificazione in base al predetto Modulo G.
- g. Nel caso in cui la procedura di valutazione della conformità si sia conclusa con esito positivo, il fabbricante deve dare seguito agli adempimenti costituiti dalla compilazione della "dichiarazione di conformità UE", prevista dall'art. 18 ed Allegato III del ripetuto D.Lgs. n. 123/2015, e dall'apposizione della "marcatura CE", disciplinata dall'art. 19, nonché dall'Allegato IV del medesimo decreto legislativo.
- h. A tal fine, è previsto che il predetto operatore economico rediga, sotto la sua esclusiva responsabilità, una dichiarazione di conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 123/2015, secondo il modulo (c.d. struttura-tipo) recato dall'Allegato III al menzionato decreto legislativo.
La dichiarazione, redatta o comunque tradotta in lingua italiana, deve attestare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza riportati nell'Allegato I allo stesso decreto e contenere gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'Allegato II; essa, inoltre, deve essere costantemente aggiornata (art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2015).
L'art. 18, comma 3, contempla una misura di semplificazione degli adempimenti burocratici, analogamente a quanto previsto per gli esplosivi per uso civile, per l'ipotesi in cui un determinato articolo pirotecnico ricada sotto l'ambito di applicazione di diverse fonti normative unionali, ciascuna delle quali prescrive l'onere di compilare una "dichiarazione di conformità UE" ai parametri o ai requisiti da essa stabiliti.
La norma prescrive che, in simili fattispecie, deve essere compilata un'unica dichiarazione di conformità UE, contenente gli estremi dei provvedimenti unionali, ivi compresi quelli relativi alla pubblicazione.
- i. Il fabbricante appone la "marcatura CE" secondo i principi generali stabiliti dall'art. 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, in conformità al modello descritto nell'Allegato IV del ricordato D.Lgs. n. 123/2015 (art. 19 del D.Lgs. n. 123/2015).
La "marcatura CE" costituisce il segno distintivo mediante il quale il fabbricante indica che l'articolo pirotecnico è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalle norme di armonizzazione dettate dall'Unione Europea (cioè dalla Direttiva n. 2013/28/UE, come recepita dal D.Lgs. n. 123/2015).
- j. In considerazione di ciò viene previsto che, come per gli esplosivi per uso civile, l'apposizione della marcatura debba avvenire nel rispetto di specifiche regole e condizioni (art. 19 del D.Lgs. n. 123/2015). In sostanza, è previsto:
- (1). che la marcatura venga apposta, prima dell'immissione sul mercato, in modo visibile, leggibile e indelebile sull'articolo pirotecnico ovvero, qualora ciò non sia possibile o la natura del prodotto non lo consenta, sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento;
 - (2). che la marcatura sia seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Tale numero è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante;
 - (3). che dopo la marcatura (ed eventualmente il numero di identificazione dell'organismo notificato), possano essere apposti altri marchi indicanti l'esistenza di un rischio o particolari modalità di impiego;
 - (4). il divieto di apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità o la leggibilità della "marcatura CE" di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato (art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 123/2015).
- Si evidenzia, conclusivamente, che l'articolo pirotecnico immesso sul mercato dovrà sempre recare la "marcatura CE", nonché il numero identificativo dell'organismo notificato intervenuto nella fase di controllo della produzione.

14. Il sistema di equiparazione tra le categorie di classificazione europee degli articoli pirotecnici "marcati CE" e le categorie di classificazione nazionali.



- a. Come accennato al precedente paragrafo 3, punto e., il fabbricante, l'importatore o il distributore, titolare della licenza di cui all'art. 47 T.U.L.P.S.¹², che immette sul mercato nazionale articoli pirotecnici "marcati CE", individua, ai fini delle attività di fabbricazione e di deposito, la categoria di classificazione fra quelle previste dall'art. 82 del R.D. n. 635/1940, secondo l'automatismo della "Tabella di equiparazione" tra le categorie di classificazione europee degli articoli pirotecnici e le categorie di classificazione nazionali, introdotta dal D.M. 9 agosto 2011 (art. 2 e allegato 1, medesimo D.M.) e rinvenibile in calce all'Allegato A al R.D. n. 635/1940¹³, come illustrato nel grafico in **Allegato E**.

15. Riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 degli esplosivi non soggetti all'obbligo della "marcatura CE".

- a. Nel precedente paragrafo 9, lettera b., n. (2)., si è ricordato che alcune categorie di esplosivi non sono sottoposte al "sistema della marcatura CE".
Si tratta, innanzitutto, degli esplosivi, ivi comprese le munizioni, destinati ad essere usati, conformemente alla vigente normativa, dalle Forze armate e dalle Forze di polizia (art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2016).
In tal senso, la procedura di riconoscimento e classificazione si applica anche agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 123/2015).
Si conferma, quindi, l'orientamento secondo cui l'art. 53 TULPS trova applicazione anche con riferimento al materiale d'armamento esplosivo, già partecipato nell'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/005945/XVJ(53) del 19 aprile 2019 al quale si fa, pertanto, rinvio anche per le direttive di ordine applicativo. Pertanto, in questa sede, ci si limita a ricordare che la posizione è confortata anche dalla previsione normativa di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8.
- b. Inoltre, sono soggetti al medesimo procedimento di riconoscimento e classificazione i seguenti articoli pirotecnici:
- (1). equipaggiamento marittimo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 (art. 1, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 123/2015);
 - (2). articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale (art. 1, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 123/2015);
 - (3). capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 123/2015);
 - (4). fuochi artificiali, muniti di etichetta, prodotti dal fabbricante per uso proprio e destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda (art. 1, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 123/2015);
 - (5). articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo (art. 1, comma 2, lett. h), del D.Lgs. n. 123/2015).
- c. Si rappresenta che, conformemente al parere reso, da ultimo, dalla CCCSE, e già in passato espresso limitatamente agli articoli pirotecnici, il calcolo della massa attiva, per tutti gli esplosivi sottoposti alla

¹² Ovvero il suo rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 51 TULPS.

¹³ Si evidenzia che per effetto di tale equiparazione gli articoli pirotecnici per veicoli rientranti nelle categorie europee "P1" o "P2" sono classificati nella V Categoria, Gruppo E, dell'art. 82 del R.D. n. 635/1940. Devono, pertanto, considerarsi superate, alla luce anche del parere espresso dalla CCCSE nella seduta del 12 novembre 2019, le indicazioni sulla disciplina autorizzatoria di questi prodotti contenute nelle circolari n. 559/C.10446.XVH.MASS.15 del 28 luglio 1997, ad oggetto "Dispositivi di sicurezza "air bag". Disciplina autorizzatoria", e n. 559/C.26782.XV.H.MASS(15) del 30 marzo 1999, recante "Dispositivi di sicurezza "Air bag" e pretensionatori - Disciplina autorizzatoria". Si fa presente, inoltre, che anche i razzi antigrandine rientrano oggi tra gli esplosivi marcati CE. Alla luce di ciò, su conforme parere reso dalla CCCSE nella seduta del 12 novembre 2019, deve considerarsi superata la circolare n. 10/01288/XV.J.1 del 13 maggio 1951, ad oggetto "Razzi antigrandine - Norma relative alla classificazione, fabbricazione, imballaggio, trasporto, deposito ed impiego". Del pari, deve considerarsi non più attuale la circolare n. 10.01217/XV.J.1. del 28 novembre 1980, ad oggetto "Razzi antigrandine", che si limitava a promuovere una ricognizione sul numero delle stazioni antigrandine in vista di una possibile rivisitazione della materia. Deve, altresì, considerarsi superata, conformemente al parere espresso dalla CCCSE nella seduta del 12 novembre 2019, la circolare n. 559/C.672.XV.H.MASS (39) datata 11 maggio 1999, relativa ai manufatti esplosivi con accensione a mezzo di testina a sfregamento in confezioni corredate di una superficie abrasiva incollata su un fianco dello stesso contenitore, in quanto tali prodotti sono attualmente disciplinati dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 123/2015.



procedura di cui al presente paragrafo, deve essere effettuato tenendo conto anche delle micce di cui essi siano eventualmente composti¹⁴.

- d. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza (si veda la pertinente tabella inclusa nell'Allegato al D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58). L'istanza deve essere diretta al Ministero dell'interno e formulata dal titolare della licenza¹⁵ prevista dagli artt. 46 e/o 47 TULPS, nonché dall'art. 28 TULPS se si tratta di esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per quanto concerne, in particolare, le modalità di presentazione dell'istanza, si fa rinvio alle indicazioni riportate nell'**Allegato F** al presente atto di indirizzo.
- e. L'UPAS provvede, innanzitutto, a verificare se ricorrano casi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, adottando se del caso le formule di decisione semplificata previste dall'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990, nonché a verificare se la documentazione sia completa, curando di richiedere, a norma dell'art. 2, comma 7, della predetta legge n. 241/1990, gli atti mancanti non acquisibili presso altre amministrazioni. Anche in questo caso, si richiamano per tali aspetti - come pure per il soccorso istruttorio che il responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare (art. 6 della legge n. 241/1990) - le indicazioni fornite con l'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/007548/10100 (I) del 29 maggio 2018.
- f. L'UPAS, inoltre, richiede, ai sensi dell'art. 53, comma 1, TULPS, il parere obbligatorio, ma non vincolante, alla CCCSE¹⁶, in ordine alla possibilità di riconoscere il prodotto e di classificarlo in una delle categorie di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940, ai fini dell'iscrizione nell'Allegato A al medesimo regolamento.
- g. Acquisito il parere della CCCSE, l'UPAS, per il tramite del responsabile del procedimento, predispone il provvedimento finale che viene adottato, nella forma del decreto, dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ovvero dall'Organo da questi delegato.
Il riconoscimento e la classificazione sono concessi previa verifica, da parte dell'UPAS, del possesso, in capo all'istante, del titolo autorizzatorio idoneo a fabbricare e/o tenere in deposito il prodotto esplosivo, in relazione alla categoria attribuita.
Il provvedimento è notificato all'operatore economico per il tramite della Prefettura territorialmente competente.
Il dispositivo del decreto, contenente, tra l'altro, tutti gli elementi necessari per l'iscrizione nel richiamato Allegato A, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- h. Nel caso in cui siano intervenuti aggiornamenti alle schede tecniche di prodotti già riconosciuti e classificati, l'operatore economico dovrà presentare istanza all'UPAS, allegando la nuova scheda che sarà sottoposta all'esame della CCCSE ai fini dell'adozione del conseguente provvedimento.
- i. In questo contesto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sugli orientamenti giurisprudenziali che si sono venuti a formare in merito all'obbligo da parte del fabbricante di apporre l'etichetta di pubblica sicurezza sugli articoli pirotecnici.

Il *leading case* è rappresentato dalla sentenza n. 5529 emessa dal TAR Lombardia, Sez. III, il 5 giugno 2008.

Con tale sentenza, quella Corte territoriale ha ritenuto legittima la scelta dell'Amministrazione di imporre ai fabbricanti l'obbligo di apporre la predetta etichetta sugli articoli pirotecnici, al fine di garantire il controllo sulla circolazione dei prodotti in questione, consentendo anche agli operatori economici di poter verificare il rispetto dei quantitativi suscettibili di essere stoccati nei depositi autorizzati.

Nell'unire in **Allegato G** la scheda riepilogativa della cennata sentenza TAR Lombardia (*case log*), si rinvia, per maggiori dettagli sulla questione, alla lettura delle circolari n. 557/P.A.S.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006, recante "*Etichettatura degli esplosivi e dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV, V categoria e dei cosiddetti "declassificati"*" e n. 557/PAS.945.XV.H.MASS(53) in data 8 marzo 2008, ad oggetto "*Etichettatura dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'allegato "A", al Reg. T.U.L.P.S. e di quelli che non sono classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi del D.M. 4 aprile 1973 (cosiddetti "declassificati") - Tutela dei consumatori e prevenzione degli infortuni sul lavoro*".

¹⁴ Viene, pertanto, abrogata, conformemente al parere espresso dalla CCCSE nella seduta del 25 giugno 2020, la circolare n. 557/B.20809-XV.I(5) del 10 dicembre 2003 recante "*Riconoscimento e classificazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'Allegato "A" al reg. T.U.L.P.S. - Calcolo della massa netta di prodotti attivi. Adempimenti istruttori e modulo integrativo per la presentazione delle istanze*", le cui indicazioni vengono in parte trasfuse e integrate nel presente atto di indirizzo, unitamente al relativo allegato (cfr. Prospetto riassuntivo, in All. 1 all'All. F).

¹⁵ Ovvero dal suo rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 51 TULPS.

¹⁶ Sulle modalità di funzionamento di tale Organo Collegiale e sulle procedure da esso seguite si fa riserva di rassegnare separato atto di indirizzo.



16. Casi particolari.

- a. I procedimenti di riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 di cui si è trattato nei precedenti paragrafi 9, 11 e 15 non si applicano ai seguenti prodotti:
- (1). **articoli pirotecnici:**
 - articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici non destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo, a condizione che siano osservate le particolari prescrizioni stabilite dall'art. 1, comma 2, lett. h), del D.Lgs. n. 123/2015;
 - articoli pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova, fermo restando quanto stabilito dall'art. 99 del R.D. n. 635/1940, a condizione che siano osservate le particolari prescrizioni stabilite dall'art. 1, comma 2, lett. h), del D.Lgs. n. 123/2015;
 - campionature di articoli pirotecnici nuovi destinati ad essere movimentati o trasferiti in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la loro non conformità e non disponibilità alla vendita e che ne sia data formale comunicazione al Prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione (art. 1, comma 2, lett. i), del D.Lgs. n. 123/2015);
 - (2). **esplosivi per uso civile:**
 - campionature di esplosivi nuovi destinati ad essere movimentati o trasferiti in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la non conformità e la non disponibilità alla vendita e previa autorizzazione del Prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2016 (art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2016);
 - munizioni rientranti nel campo di applicazione della legge 6 dicembre 1993, n. 509, recante "*Norme per il controllo delle munizioni commerciali per uso civile*".
- b. Si ricorda che, come segnalato nell'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/005945/XVJ(53) del 19 aprile 2019, già richiamato ai precedenti paragrafi 9, lettera d. e 15, lettera a., possono essere rilasciate licenze, ai sensi del ricordato art. 99 del R.D. n. 635/1940, per la fabbricazione, il trasporto o l'impiego a scopo di studio o esperimento di esplosivi, anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari. Tali licenze sono rilasciate previo parere obbligatorio della CCCSE.

17. Regime sanzionatorio.

- a. A conclusione della panoramica svolta, preme ricordare come l'ordinamento ponga uno specifico apparato sanzionatorio a presidio dell'osservanza delle norme in materia di classificazione e riconoscimento.
- b. Senza le pretese di circoscrivere l'intero quadro normativo in materia, si ricorda che la disposizione cardine è oggi racchiusa nell'art. 53 TULPS, il quale, al comma 4, punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 euro a 100.000 euro, le seguenti condotte aventi ad oggetto esplosivi che non siano stati riconosciuti e classificati a mente dello stesso art. 53 ovvero che sono privi della "marcatura CE" e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui ai cennati D.Lgs. n. 123/2015 e D.Lgs. n. 81/2016:
- (1). fabbricazione;
 - (2). detenzione in casa o altrove;
 - (3). trasporto;
 - (4). immissione sul mercato;
 - (5). importazione;
 - (6). esportazione;
 - (7). trasferimento;
 - (8). vendita anche negli stabilimenti, laboratori o spacci autorizzati.
- c. Le predette sanzioni si applicano, inoltre, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 53 TULPS, comma 5, anche quando le condotte enumerate al precedente punto b. riguardano prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.
- d. Ulteriori sanzioni sono previste dall'art. 33 del D.Lgs. n. 123/2015, nonché dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2016.

18. Indicazioni per le Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

- a. Le indicazioni recate dal presente atto di indirizzo aggiornano gli orientamenti applicativi formulati in un cospicuo numero di circolari diramate nell'arco di poco meno di settanta anni dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.



Il presente documento abroga, infatti, integralmente, le circolari i cui estremi sono riportati nell'**Allegato H**, mentre supera *in parte qua* - per gli aspetti che vengono affrontati in questa sede - le circolari riportate nell'**Allegato I**.

Eventuali ulteriori indicazioni rese nel tempo sui temi qui affrontati, con atti a contenuto generale o con atti a contenuto specifico e non espressamente richiamate nel presente atto di indirizzo, potranno trovare applicazione solo previa conferma della loro attualità da parte dell'UPAS.

- b. Come è evidente, si tratta di un intervento di sistematizzazione assai ampio che investe uno degli assi portanti su cui poggia il regime giuridico degli esplosivi. Si raccomanda, quindi, che le indicazioni qui formulate siano tenute sempre in debita considerazione sia nell'esercizio delle funzioni di carattere autorizzatorio, sia nello sviluppo dei controlli "dinamici" sull'esercizio delle attività assentite.
- c. In questo senso, va anche evidenziato come il sistema di riconoscimento e classificazione e quello di valutazione di conformità e "marcatatura CE" presentino indubbi aspetti di rilievo anche al fine di stabilire se si è in presenza di una produzione ed immissione sul mercato lecita o meno.
Considerato, quindi, che - come si è ricordato nel precedente paragrafo 17 - le violazioni alle norme che presiedono i predetti sistemi amministrativi sono punite anche a titolo di delitto, si segnala l'utilità che il presente atto di indirizzo sia reso disponibile anche agli uffici info-investigativi delle Questure, i quali potranno avvalersi di esso come un supporto anche per lo svolgimento delle attività di indagine.
- d. Si ritiene, inoltre, che le indicazioni qui formulate siano di interesse anche per gli operatori economici del settore.

Premesso che questo Dipartimento provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di indirizzo, si segnala l'utilità che i Sigg.ri Prefetti valutino la possibilità di parteciparne i contenuti, nelle forme ritenute più opportune, alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le categorie professionali interessate.



Allegato A
(cfr. paragrafo 5, lettera a.)

**Categorie di classificazione degli esplosivi
ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 635/1940**

- I Categoria:** polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- II Categoria:** dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- III Categoria:** detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- IV Categoria:** artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
- V Categoria:** munizioni di sicurezza e giocattoli pirici

Gruppo A:

- 1) bossoli innescati per artiglieria;
- 2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
- 3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
- 4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
- 5) cartucce per armi comuni e da guerra;

Gruppo B:

- 1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
- 2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
- 3) accenditori elettrici;
- 4) accenditori di sicurezza;

Gruppo C:

- 1) giocattoli pirici;

Gruppo D:

- 1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
- 2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
- 3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
- 4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;


Gruppo E:

- 1) munizioni giocattolo;
- 2) airbag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
- 3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
- 4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
- 5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cemenzeria);
- 6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita.



Allegato B
(cfr. paragrafo 5, lettera d.)

Struttura dell'Allegato A al R.D. n. 635/1940





Allegato C
(cfr. paragrafo 11, lettera e.)

**Modalità di presentazione della comunicazione
di cui all'art. 8, comma 7, del D.M. n. 272/2002**

La comunicazione del conseguimento della certificazione di conformità dell'esplosivo deve:

- a) essere diretta al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale;
- b) essere redatta nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) essere sottoscritta dal fabbricante, importatore o distributore titolare della licenza¹ di cui all'art. 46 e/o 47 T.U.L.P.S.;
- d) contenere le generalità complete e il codice fiscale del richiedente, l'indicazione della ditta per la quale il titolare della licenza opera ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A., il nome dell'esplosivo e la categoria proposta in base ai criteri stabiliti per la classificazione di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940 ai fini dell'iscrizione nell' "Allegato A" al medesimo regolamento;
- e) accludere la seguente documentazione:
 - **per gli esplosivi prodotti in serie**, l'attestato relativo all'esame UE del tipo (modulo B) e la certificazione di conformità scelta (moduli C2, D, E, F);²
 - **per gli esplosivi da realizzare in produzione unica**, la certificazione di conformità basata sulla verifica dell'unità (modulo G);
 - il certificato attestante il numero di identificazione ONU e il codice di classificazione, qualora non già indicati nel modulo "B" o "G";
 - la descrizione completa dell'esplosivo, ove non già compresa nel modulo "B" o "G";
 - agli atti ed ai documenti formati all'estero, redatti in lingua straniera, una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33 D.P.R. n. 445 del 2000);
 - il fac-simile dell'etichetta di pubblica sicurezza di cui al D.Lgs. n. 8 del 2010 (art. 2, comma 3, e Allegato 1, n. 4)) da apporre sull'imballaggio all'atto dell'immissione sul territorio nazionale.

¹ Ovvero dal suo rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 51 TULPS.

² Tale documentazione deve pervenire completa degli eventuali aggiornamenti.



Allegato D
(cfr. paragrafo 12, lettera a.)

Tabella europea di classificazione degli articoli pirotecnici

Genere	Marchio	Definizione	Categoria europea ¹	Classificazione ¹
PIROTECNICI		Fuochi D'Artificio	F1	Fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione
			F2	Fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati
			F3	Fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana
			F4	Fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana
		Articoli Pirotecnici Teatrali	T1	Articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto
			T2	Articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche
		Altri Articoli Pirotecnici	P1	Articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto
			P2	Articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche

¹ Cfr. artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 123/2015.



Allegato E
(cfr. paragrafo 14, lettera a.)

Allegato A al R.D. n. 635/1940 e Tabella di Equiparazione per gli articoli pirotecnici

ALLEGATO A al R.D. n. 635/1940			
Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione	Classifica ex Art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0004	Picrato d'ammonio secco con meno del 10% massa di acqua	1.1 D	II
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>

ARTICOLI PIROTECNICI	
Tabella di Equiparazione* tra le categorie di classificazione europee e le categorie di classificazione nazionali (D.M. 9 agosto 2011)	
Cat.1 **	V E (Se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica) V D
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>

* Posta in calce all' Allegato A al R.D. n. 635/1940

** Attualmente denominata F1 ai sensi del D.Lgs. n. 123/2015



Allegato F
(cfr. paragrafo 15. lettera d.)

**Modalità di presentazione dell'istanza ex art. 53 TULPS
di riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940**

L'istanza per il riconoscimento e la classificazione dell'esplosivo deve:

- a) essere diretta al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale;
- b) essere redatta nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) essere sottoscritta dal titolare della licenza¹ prevista dagli artt. 46 e/o 47 T.U.L.P.S., nonché dall'art. 28 TULPS se si tratta di esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) contenere le generalità complete e il codice fiscale del richiedente, l'indicazione della ditta per la quale il titolare della licenza opera ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A., il nome dell'esplosivo e la categoria proposta in base ai criteri stabiliti per la classificazione di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940 ai fini dell'iscrizione nell' "Allegato A" al medesimo R.D.;
- e) accludere la scheda tecnica descrittiva della materia e/o dell'oggetto esplosivo contenente le seguenti informazioni:
 - 1) per la materia esplosiva:
 - denominazione ed indicazione della categoria proposta ex art. 82 del R.D. n. 635/1940;
 - formulazione dettagliata, indicando la specifica tecnica di riferimento e la percentuale rispetto al totale di ogni elemento che la compone;
 - 2) per l'oggetto esplosivo:
 - denominazione ed indicazione della categoria proposta ex art. 82 del R.D. n. 635/1940;
 - caratteristiche principali, quali forma, dimensioni, materiale inerte di cui è composto, massa lorda (somma massa attiva + massa inerte) e componenti principali, relativi disegni quotati e commentati e/o schemi grafici;
 - indicazione della materia esplosiva di cui è composto, della massa attiva e relativa tolleranza, nonché estremi dell'eventuale decreto di riconoscimento e classificazione;
 - descrizione delle modalità di funzionamento, comprensiva delle precauzioni da osservare nelle fasi di stoccaggio, trasporto e impiego;
 - destinazione d'uso;
 - per oggetti complessi, descrizione dei "subcomponenti" e loro parti, indicazione degli estremi degli eventuali decreti di riconoscimento e classificazione delle materie esplosive che li compongono

Inoltre:

- 1) per quanto concerne i **detonatori elettrici** destinati alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, vanno indicati l'impulso di accensione e l'intensità della corrente di non accensione e, per quelli di cui all'art. 1, comma 1, del D.M. 8 aprile 2008 (media e bassa intensità), devono anche indicarsi elementi di marcatura sicuri, atti a migliorarne la tracciabilità.
- 2) Per quanto riguarda **gli articoli pirotecnici** di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, deve essere altresì accluso il fac-simile dell'etichetta da apporre sul prodotto, la quale deve riportare i seguenti dati:
 - denominazione del prodotto;
 - nome del fabbricante;
 - estremi del decreto di riconoscimento e classificazione;
 - categoria di classificazione ai sensi dell'articolo 82 del R.D. n. 635/1940;
 - massa attiva.
- 3) Per quanto concerne i **fuochi artificiali** di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, occorre anche allegare:
 - a) prospetto riassuntivo di cui all'**Allegato 1**;
 - b) fac-simile dell'etichetta che da apporre sul prodotto, recante:
 - denominazione del prodotto;
 - categoria di classificazione ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 635/1940;

¹ Ovvero dal suo rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 51 TULPS.



- nome del fabbricante;
- estremi del decreto di riconoscimento e classificazione;
- indicazione che il prodotto è destinato ad essere utilizzato sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda;
- indicazione della massa attiva;
- distanza di sicurezza per l'impiego.



PROSPETTO RIASSUNTIVO
Fuochi artificiali per uso proprio
(art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123)

- **Ditta richiedente:**
partita I.V.A. o codice fiscale:
 - **Denominazione prodotto:**
(da inserire nel decreto in Gazzetta Ufficiale)
 - **Elenco prodotti attivi e relativa massa:**
 - ❖ **incendivi:**
 - **micce di accensione: massa totale g:**
 - **micce di ritardo: massa totale g:**
 - **micce di collegamento: massa totale g:**
 - ❖ **esplosivi:**
(es.: polvere nera per carica di lancio, polvere nera per apertura, polvere nera per carica delle spolette di ritardo, polvere nera per rivestimento alle sfere di colore etc...)
 -: g:
 -: g:
 - ❖ **coloranti:**
 -: g:
 -: g:
 - ❖ **fumogeni:**
 -: g:
 - ❖ **illuminanti:**
 -: g:
 -: g:
 - ❖ **fischianti:**
 -: g:
 - ❖ **crepitanti:**
 -: g:
- totale massa attiva netta: g:**
(indicata nel decreto in Gazzetta Ufficiale e riportata in etichetta)
- **Elenco prodotti inerti e relativa massa:**
 - ❖ **carta: g:**
 - ❖ **legno: g:**
 - ❖ **polimeri: g:**
 - ❖ **altro: g:**
- massa totale inerti: g:**
- **Massa totale prodotto: g:**
 - **Lunghezza della miccia: cm**
 - **Lunghezza dei fuochi aerei cilindrici, esclusa la carica di lancio, e calibro:**
h= cm; **Ø= cm**



- Quota di elevazione per i fuochi artificiali di tipo aereo: m

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO:

- Quota raggiunta dalle particelle incandescenti, per i fuochi a terra: m
- Distanza tra punto di ricaduta e punto di emissione dei residui di combustione o delle particelle scoppiettanti, per i fuochi a terra: cm
- Descrizione e durata dell'effetto complessivo: secondi
- Raggio di fiamma per i rotanti: cm
- Distanza di movimento di un fuoco raso terra dal punto di accensione: cm
- Tempo di ritardo tra l'accensione e l'inizio del funzionamento: secondi

FIRMA DELL'ISTANTE

FIRMA DEL TECNICO

NB.: nelle tabelle relative ai pesi delle masse attive ed inerti vanno inseriti, nelle rispettive voci, in dettaglio, tutti gli elementi di cui è costituito un fuoco artificiale, specialmente per ciascuno di essi il tipo di materiale ed il peso (es.: a) involucro in carta: da inserire nell'elenco prodotti inerti e relativa massa - peso XXX g; b) carica di lancio: da inserire nell'elenco prodotti attivi e relativa massa, alla voce "esplosivi" - peso XXX g.) Il numero di righe è meramente indicativo.



Allegato G
(cfr. paragrafo 15, lettera i.)

Scheda riepilogativa della sentenza
TAR Lombardia, Sez. III, 5 giugno 2008, n. 5529

ELEMENTI - CHIAVE	CASE LOG
<i>Estremi della sentenza</i>	TAR Lombardia, Sez. III, 5 giugno 2008, n. 5529 (depositata il 21 novembre 2008).
<i>Parti: ricorrente</i>	U.B. e U.B. S.r.l.
<i>Parti: Amministrazione resistenti</i>	Prefettura di Milano; Ministero dell'Interno.
<i>Corte</i>	TAR Lombardia, Sezione III
<i>Fase del procedimento</i>	Giudizio di merito di primo grado.
<i>Ramo del diritto interessato</i>	Diritto amministrativo. Autorizzazioni di polizia in materia di esplosivi. Disciplina dei prodotti pirotecnici cosiddetti declassificati. Possibilità per l'Amministrazione di prescrivere indicazioni circa le informazioni da riportare nelle etichette dei prodotti pirotecnici cosiddetti declassificati, nelle more dell'adozione del previsto decreto ministeriale destinato a disciplinare tali prodotti.
<i>Motivi di censura</i>	Violazione di legge. Violazione dell'art. 20 del D.M. 19 settembre 2002, n. 272, nella parte in cui rimette ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la disciplina dei prodotti pirotecnici declassificati.
Fatto	<ul style="list-style-type: none">➤ Il Prefetto di Milano, con provvedimento del 1° marzo 2007 adottato in attuazione della circolare del Ministero dell'Interno 557/P.A.S.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006, imponeva l'etichettatura anche dei prodotti pirotecnici cosiddetti "declassificati" al fine di assicurare l'immediata determinazione della massa attiva del singolo pezzo o confezione e, dunque, mediante il raffronto con i registri di pubblica sicurezza, anche la pronta verificabilità del rispetto delle prescrizioni in materia di carico di ciascun deposito o riserverta.➤ Il provvedimento prefettizio e, quale atto presupposto, la predetta circolare ministeriale, venivano impugnati innanzi al TAR Lombardia. Le parti ricorrenti sostenevano, in particolare, che gli atti impugnati erano viziati per violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 20 del D.M. n. 272/2002, nella parte in cui rimetteva la disciplina degli articoli pirotecnici declassificati ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno (non ancora emanato).
<i>Storia della controversia</i>	<ul style="list-style-type: none">➤ Il TAR Lombardia, dopo aver disposto l'acquisizione della circolare impugnata (ordinanza istruttoria del 10 maggio 2007), sospendeva, in via cautelare, i provvedimenti gravati, nel presupposto che vi fosse il <i>fumus</i> di una loro illegittimità (ordinanza cautelare del 7 giugno 2007). Il Giudice Amministrativo di prime cure si era formato tale convincimento sul presupposto che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 20 del D.M. n. 272/2002, agli articoli pirotecnici declassificati continuava ad applicarsi la disciplina del D.M. 4 aprile 1973 che escludeva gli articoli pirotecnici c.d. "non classificati" dal novero dei prodotti esplodenti, e, quindi, da quelli soggetti agli obblighi di etichettatura.➤ Avverso la citata ordinanza cautelare l'Amministrazione proponeva appello al Consiglio di Stato che lo accoglieva, con ordinanza del 27 novembre 2007, nella considerazione che:<ul style="list-style-type: none">a) l'obbligo di etichettatura era, in effetti, previsto da disposizioni comunitarie e da disposizioni di legge nazionali, riguardanti sia il settore della pubblica sicurezza che quello della protezione del consumatore;b) rispetto alle esigenze prospettate dal ricorrente, dovevano considerarsi preminenti la tutela dell'incolumità individuale e collettiva, perseguita dagli atti impugnati.



	➤ La controversia veniva decisa nell'udienza del 5 giugno 2008.
Norme rilevanti	Art. 20 D.M. 19 settembre 2002, n. 272; Artt. 46, 52, 53, 55 TULPS; Allegati A e B R.D. n. 635/1940; Artt. 5, 6, 103 e 107 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo".
Questioni	Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale destinato a disciplinare gli articoli pirotecnici "declassificati", sussistenza o meno di una base giuridica sufficiente che consente all'Amministrazione di obbligare gli operatori economici del settore ad apporre l'etichetta sui prodotti della specie al fine di consentire la chiara individuazione della massa attiva.
Decisione su ciascuna delle questioni	Anche nelle more dell'adozione del decreto ministeriale attuativo dell'art. 20 del D.M. n. 272/2002, il potere dell'Amministrazione di imporre l'etichettatura degli articoli pirotecnici cd. "declassificati", ai fini dell'individuazione della loro massa attiva, ritrova il proprio fondamento in precise disposizioni della legislazione di pubblica sicurezza e di quella posta a tutela del consumatore.
Motivi della decisione	<p>a) L'art. 55 TULPS sottrae gli articoli pirotecnici "declassificati" (ex V categoria, gruppi D ed E) agli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'Autorità di P.S., ma esso non esclude la possibilità per l'Amministrazione di imporre determinati obblighi di etichettatura. Anche l'Allegato B del R.D. n. 635/1940 consente di ritenere autorizzata la vendita dei prodotti in questione da parte di persone non munite di licenza di polizia, ma non la "non etichettatura" dei medesimi articoli;</p> <p>b) anche nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 20 del D.M. n. 272/2002, il potere dell'Amministrazione di imporre l'obbligo di apporre l'etichetta sugli articoli pirotecnici "declassificati" trova il proprio fondamento in diverse fonti dell'ordinamento a cominciare dal "Codice del consumo" di cui al D.Lgs. n. 256/2005.</p> <p>Difatti, gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 256/2005 impongono agli operatori economici di riportare sui prodotti una serie di informazioni relative all'eventuale presenza di materiali o sostanze capaci di recare danno alla salute o all'ambiente, ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, quando rilevanti ai fini delle qualità o delle caratteristiche merceologiche dei prodotti stessi.</p> <p>Inoltre, in base ai successivi artt. 106 e 107, le Amministrazioni competenti (tra le quali, nel caso di specie, vi è anche il Ministero dell'Interno) possono, in determinate condizioni, imporre agli operatori economici di apporre adeguate avvertenze riguardanti i prodotti immessi sul mercato e sottoporre l'immissione stessa a condizioni preventive in modo da renderli sicuri.</p> <p>L'obbligo di apporre l'etichettatura sugli articoli pirotecnici declassificati rientra tra le misure di precauzione previste dalle predette norme, atteso che esso è funzionale a prevenire infortuni e disastri, permettendo, tra l'altro, la possibilità di stabilire se il prodotto è di libera vendita o meno e in quale quantità esso è detenibile;</p> <p>c) la coerenza dei provvedimenti impugnati con il principio di legalità si evince anche dal fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ se non venisse apposta la predetta etichettatura, non sarebbe possibile calcolare il rispetto dei limiti di detenzione dei medesimi prodotti e degli altri esplosivi nei locali di minuta vendita, come invece prescritto dall'art. 16 del D.M. n. 272/2002;✓ l'art. 20 del ripetuto D.M. n. 272/2002 stabilisce, con norma immediatamente precettiva, che le scorte di articoli pirotecnici non smaltite entro il 31 dicembre 2003, possono essere immesse sul mercato previa apposita etichettatura relativa alla classificazione attribuita; <p>d) i provvedimenti impugnati sono, inoltre, coerenti con la disciplina recata dalla Direttiva 2007/23/CE del 23 maggio 2007 (all'epoca della sentenza non ancora recepita). Tale atto comunitario prevede, infatti, che gli articoli pirotecnici (diversi da quelli per veicoli) possono essere apposti legittimamente sul mercato previa apposizione di un'etichetta sulla quale deve essere, tra l'altro, riportata anche la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo.</p>
Giudizio	TAR Lombardia, Sez. III, respinge il ricorso perché infondato.



<i>Misure disposte</i>	Compensate le spese di giudizio.
------------------------	----------------------------------



Allegato H
(cfr. paragrafo 18, lettera a.)

Circolari abrogate

1. **10/01288/XV.J.1 del 13 maggio 1951** - Razzi antigrandine - Norme relative alla classificazione, fabbricazione, imballaggio, trasporto, deposito ed impiego;
2. **10.00084/XV.A.Mass del 13 maggio 1968** - Fuochi pirotecnici - Fabbricazione e commercio - Condizionamento;
3. **10.00354/XVIII del 30 maggio 1973** - Modifiche all'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di P. S.;
4. **10.01217/XV.J.1. del 28 novembre 1980** - Razzi antigrandine;
5. **559/C.10446.XVH.MASS.15 del 28 luglio 1997** - Dispositivi di sicurezza "airbag". Disciplina autorizzatoria;
6. **559/C.26782.XV.H.MASS(15) del 30 marzo 1999** - Dispositivi di Sicurezza "Air Bag" e pretensionatori - Disciplina autorizzatoria
7. **559/C.672.XV.H.MASS(39) datata 11 maggio 1999** - Richiesta di parere in merito alla commercializzazione di manufatti esplosivi con accensione a mezzo testina a sfregamento in confezioni corredate di una superficie abrasiva incollata su un fianco della stessa scatola;
8. **557/B.20809-XV.I(5) del 10 dicembre 2003** - Riconoscimento e classificazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'Allegato "A" al Reg. T.U.L.P.S. - Calcolo della massa netta di prodotti attivi. Adempimenti istruttori e modulo integrativo per la presentazione delle istanze;
9. **557/PAS.19818-XV.H.MASS(77)bis del 4 novembre 2010** - Decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 recante attuazione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (G.U. n.93 del 22 aprile 2010);
10. **557/PAS/U/002711/XV.H.MASS(77)BIS del 15 febbraio 2011** - Decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 recante attuazione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (G.U. n.93 del 22 aprile 2010).



Allegato I
(cfr. paragrafo 18, lettera a.)

Circolari superate *in parte qua*

1. **559/C.21801-XVIII Reg.P.S. del 20 dicembre 1999** - Decreto 23 settembre 1999, “Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635” - Circolare esplicativa;
2. **557/PAS.12664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005** - Decreto 19 settembre 2002, n. 272 recante il “Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile” - Direttiva 2004/57 /CEE della Commissione delle Comunità Europee del 23 aprile 2004 - Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 15 aprile 2004. Circolare dispositiva ed applicativa;
3. **557/PAS/12982D (22) del 29 agosto 2005** - Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9.



[5]

Circolare n. 17 M.I.S.A. (86)

Prot. N° 13435/4179
Roma, 28 giugno 1986

OGGETTO: Inclusione dei perossidi organici fra le sostanze esplodenti.

Per opportuna conoscenza e norma si invia copia dell'estratto di verbale della seduta n. 11/2054 dell'8 maggio 1986 della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili relativo alla inclusione dei perossidi organici tra le sostanze esplodenti.

ALLEGATO "A"

OGGETTO: Inclusione dei perossidi organici fra le sostanze esplodenti - Quesito

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE SOSTANZE ESPLOSIVE ED INFIAMMABILI

Estratto del verbale della seduta n. 11/2054 dell'8 maggio 1986.

Il Relatore legge la seguente relazione:

La Direzione generale della Protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio tecnico centrale - è stata richiesta dalla Confindustria di fornire chiarimenti circa l'inclusione dei perossidi organici nella voce 24 del D.M. 16 febbraio 1982, voce che comprende le sostanze esplodenti definite come tali dal Regolamento di esecuzione del TULPS.

A parere di detta Confederazione, i perossidi organici dovrebbero essere inclusi nella voce 26 del citato decreto, che comprende le sostanze instabili.

Il predetto ufficio della Direzione generale della P.C. e dei Servizi antincendi chiede ora il parere di competenza della Commissione consultiva.

Il Relatore, esaminata la questione, fa presente quanto segue.

I perossidi organici, in quanto comprendenti nella molecola una catena organica, e quindi infiammabile, e il tipico legame -O-O- caratteristico dell'acqua ossigenata e di tutti i perossidi, possono presentare proprietà esplosive, se allo stato tecnicamente puro. Tuttavia in tal caso essi vengono prodotti, messi in commercio, trasportati ed utilizzati, opportunamente flemmatizzati con svariate sostanze a seconda della loro natura, quali ad esempio, acqua, alcoli, chetoni, ftalati, polveri secche inerti e così via. Ciò non toglie che non esistano perossidi organici che anche non flemmatizzati non presentino alcuna proprietà esplosiva, come il perossido di lauroile, l'idroperossido di tetraelina e tanti altri che figurano, ad esempio, con l'aggettivo "tecnicamente puri" nel noto "libro arancio" delle Nazioni Unite che comprende le raccomandazioni valide per il trasporto delle merci pericolose sul piano mondiale, raccomandazioni alle quali si ispirano tra l'altro, i noti regolamenti internazionali ferroviario (RID) e stradale (ADR), le regole marittime IMO ed i regolamenti nazionali.

Sempre e proposti di trasporto, il Relatore fa presente che sia nelle raccomandazioni ONU, sia nei regolamenti citati, i perossidi organici costituiscono una classe "ad hoc" e numerata come 5.2, che fa il paio con la classe 5.1 (comburenti inorganici come i nitrati, i permanganati e così via).

Il Relatore fa pertanto presente che durante la fase più suscettibile di incendi, e cioè il trasporto, i perossidi organici sono stati tenuti ben distinti dagli esplosivi, costituendo una classe di trasporto separata, dalle quale è ben distinta anche dall'etichetta di pericolo, gialla, con una fiamma sormontante un cerchio, invece che arancio con bomba che esplode.

Parimenti le note direttive comunitarie, che non valgono per i trasporti, ma per la messa sul mercato delle merci pericolose, classificano i perossidi organici ben distinti dagli esplosivi.

Infine conclude il Relatore, quei perossidi organici che per voluta mancanza di flemmatizzazione mantengono proprietà esplosive, sono classificati tra gli esplosivi veri e propri e in Italia ricadrebbero, ove ne fosse richiesta la loro classificazione ai sensi dell'art. 53 del TULPS, sotto la definizione di esplosivo di cui al D.M. 8 agosto 1972.

Pertanto il Relatore propone di accogliere la proposta della Confindustria e di togliere la frase "nonchè perossidi organici" dalla cifra 24 delle attività elencate dal D.M. 16 febbraio 1982; la proposta di includere i perossidi organici nella voce 26 dello stesso decreto sembra pertanto ragionevole.

La Commissione unanime approva.

[9]



MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 18 luglio 2001¹
(Gazz. Uff., 10 agosto, n. 185).

Modificazioni all'allegato B del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente per cartucce per armi di piccolo calibro.

il Ministro dell'interno

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1999 concernente "modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635";

Rilevato che, a norma dell'art. 3 del citato decreto in data 23 settembre 1999, le cartucce anche da salve per armi comuni e da guerra sono state collocate nella categoria V, gruppo A dell'allegato A al regio decreto n. 635/1940;

Visto il capitolo IV dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940 contenente le condizioni da soddisfarsi nell'impianto o adattamento di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive;

Ritenuto di dover disciplinare, con riferimento ai depositi di fabbrica, ai depositi di vendita ed ai depositi di consumo permanente, l'attività di deposito delle cartucce, anche da salve, per armi da fuoco comuni e da guerra, limitatamente a taluni calibri predeterminati, tenuto conto dei livelli di sicurezza presi in considerazione dalle norme internazionali contenute nelle raccomandazioni delle Nazioni unite relative al trasporto delle merci pericolose (libro arancione);

Visto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto n. 635/1940;

Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili e preso atto dei pareri espressi dalla citata commissione nelle sedute del 21 maggio e del 31 maggio 2001;

Decreta:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento ai depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente previsti dal capitolo IV dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e limitatamente alle attività di deposito esclusivo di:

cartucce, anche da salve, per armi da fuoco comuni e da guerra a canna rigata di calibro non superiore a 12,7 mm ed a canna liscia di calibro con diametro non superiore a 23,50 mm, costituite da un bossolo chiuso, con innesco a percussione, da una carica propulsiva e, ove non siano da salve, da uno o più proiettili inerti (a palla o a pallini);

cartucce con innesco a percussione per usi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le cartucce devono essere imballate in conformità alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dalla normativa internazionale di cui alle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose, conseguendo, a tale condizione, la classificazione di rischio 1.4S.

3. Resta fermo il combinato disposto di cui all'art. 28 T.U.L.P.S. ed all'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in ordine alla fabbricazione e detenzione di munizioni per armi da guerra.

Articolo 2

Caratteristiche dei locali di deposito

1. I locali destinati al deposito di fabbrica, di vendita o di consumo permanente dei prodotti di cui all'art. 1 devono articolarsi su un solo piano ed avere strutture verticali (pareti) con caratteristiche REI 90 o rese tali.

2. I locali di cui al comma primo possono essere dotati di scaffalature metalliche o in legno ignifugato; le scaffalature metalliche devono essere collegate alla rete equipotenziale di terra ovvero ad idoneo dispersore di terra secondo le norme vigenti.

3. Le finestre dei singoli locali devono essere munite di inferriate e di reti metalliche a maglie strette tali da impedire l'introduzione di corpi o oggetti dall'esterno.

¹ In parte superato dal DM 09/08/2011. N.d.R.



4. È ammesso che i locali destinati al deposito abbiano conformazione ad “igloo” ai sensi del cap. I, n. 4, lettera c-ter, dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940; in tale caso le distanze di sicurezza interne ed esterne, di cui al successivo art. 4, commi primo e secondo, possono essere ridotte sino alla metà.

5. Nei locali destinati al deposito è fatto divieto di fumare e fare uso di fiamme libere. A tal fine deve essere collocata la prescritta segnaletica di sicurezza.

6. L'accesso ai locali destinati al deposito deve essere consentito esclusivamente al personale addetto.

Articolo 3 Recinzione dei depositi

1. Fermo restando il disposto del capitolo IV, n. 4, lettera c), dall'allegato B al regio decreto n. 635/1940, ove il deposito di vendita o di consumo permanente sia articolato su più locali, è consentita la realizzazione di una unica recinzione che circondi il perimetro dei locali stessi, avente caratteristiche esattamente conformi a quelle indicate nel citato capitolo IV, n. 4, lettera c), dell'allegato B.

2. Ove i locali di deposito di cui al comma primo siano dotati di terrapieno o di muro tagliafuoco posto a distanza non superiore a metri 2,50 dalle pareti esterne, la recinzione singola si ritiene sostituita da dette protezioni. In tali casi il varco di accesso deve essere munito di porta o di cancello avente le caratteristiche indicate nel richiamato capitolo IV, n. 4, lettera c), dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940.

3. Ove le protezioni di cui al comma secondo non abbiano il requisito di continuità lungo l'intero perimetro del locale adibito a deposito, la recinzione può essere realizzata in proseguimento con le stesse protezioni, purché senza soluzione di continuità, fatti salvi i varchi di accesso.

4. Per i depositi di fabbrica, di vendita, o di consumo permanente devono in ogni caso essere rispettate le distanze dei locali deposito dalla recinzione esterna come determinate dal capitolo X, n. 3 “sicurezza contro azioni dall'esterno” dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940.

Articolo 4 Distanze di sicurezza interne ed esterne

1. I locali destinati al deposito di fabbrica, di vendita, o di consumo permanente dei prodotti di cui all'art. 1 devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 25 m² da qualsiasi altro edificio del complesso (fabbrica o deposito).

2. I locali di deposito di cui al comma primo devono distare non meno di metri 100 dagli edifici esterni alla recinzione, nonché dalle vie primarie di comunicazione quali autostrade, strade statali, regionali, provinciali, linee ferroviarie, fiumi e canali navigabili; per le altre vie di comunicazione le distanze di rispetto saranno fissate caso per caso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, sentito il parere della commissione tecnica provinciale.

3. Le distanze di cui ai commi primo e secondo possono essere ridotte alla metà in presenza di terrapieni o di muri tagliafuoco conformi alla normativa vigente o anche ulteriormente ridotte ove ricorrano le condizioni di cui al capitolo IV, n. 2, commi quarto e quinto dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940.

4. Nei depositi di vendita o di consumo permanente l'edificio destinato ad abitazione del guardiano e della sua famiglia, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore a 50 metri e non superiore a 250 metri dai locali destinati al deposito ed essere in posizione tale da poter consentire l'esercizio di una continua vigilanza.

Articolo 5 Carico dei depositi

1. I prodotti esplosivi di cui all'art. 1 da tenere in deposito in locali conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto non sono sottoposti a quantitativi massimi di detenzione.

2. Devono in ogni caso essere rispettati i seguenti criteri e le seguenti modalità di conservazione in ragione della geometria dei locali:

le cartucce possono essere poste in cataste fino ad una altezza non superiore a metri 1,60 ovvero in “pallettes” o su scaffalature fino ad una altezza non superiore a metri 3,50;

la distanza dell'apice della catasta dall'intradosso della copertura del locale non deve essere inferiore a metri 0,50;

la distanza delle cataste dalle pareti perimetrali del locale non deve essere inferiore a metri 0,50;

i corridoi di ispezione e movimentazione dei colli devono avere larghezza sufficiente a permettere l'agevole circolazione del personale e degli eventuali mezzi di sollevamento e movimentazione; tale larghezza non può essere in ogni caso inferiore a metri 0,60.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 6 Disposizioni finali

² Così corretto in Gazz. Uff., 13 settembre 2001 n. 213. N.d.R.



1. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli allegati al regio decreto n. 635/1940 non incompatibili con il presente decreto, nonché le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.

2. Per i locali destinati al deposito di prodotti esplosivi diversi da quelli contemplati all'art. 1 del presente decreto nonché per le ipotesi in cui sia consentito il deposito promiscuo dei materiali di cui all'art. 1 con altri prodotti esplosivi, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al capitolo IV dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940.

[\[17\]](#); [\[23\]](#)

PROT. n. 0014517
032101.01.4179.005

Roma, 22 novembre 2012

OGGETTO: Detenzione di manufatti esplosivi presso esercizi di minuta vendita. Chiarimenti

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia della nota 557/PAS/E/016056/XV.H.MASS(77)BIS del 12 novembre 2012 (Prot.n. 557/PAS/U/019654/XV.H.MASS(77)BIS del 13 novembre 2012) con la quale l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha inteso fornire alcuni chiarimenti in materia di detenzione di manufatti esplosivi presso esercizi di minuta vendita.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Protocollo: 557/PAS/U/019654/XV.H.MASS(77)BIS
Data: 13 novembre 2012

557/PAS/E/016056/XV.H.MASS(77)BIS

Roma, 12 novembre 2012

OGGETTO: Detenzione di manufatti esplosivi appartenenti alla V Categoria - gruppi D ed E presso gli esercizi di minuta vendita di cui al capitolo VI dell'Allegato "B" al Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, come modificato dal D.M. 9 agosto 2011.
Richiesta di chiarimenti.

Sono pervenute, da parte di alcune Prefetture ed associazioni di categoria, richieste di chiarimenti su questioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento delle licenze concernenti gli esercizi di minuta vendita, ai sensi dell'art.6 comma terzo del D.M. 9.8.2011³, e precisamente si chiede di far conoscere:

³ Si riporta di seguito l'art. 6 del DM 09/08/2011. N.d.R.

"Art. 6. Disposizioni transitorie e finali.

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente decreto e dalle relative disposizioni in materia di vendita, è consentito, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati, riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplosivi ai sensi del decreto del Ministro, dell'Interno in data 4 aprile 1973, previa comunicazione alla locale Questura, da parte dei fabbricanti e degli importatori, dei quantitativi in giacenza e dei siti di stoccaggio, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data suddetta. Le scorte non smaltite entro i ventiquattro mesi debbono essere distrutte oppure, per essere immesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla nuova classificazione attribuita.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari di siti adibiti a deposito di prodotti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplosivi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 1973, già esistenti, devono munirsi, ove previste, delle licenze di polizia, delle autorizzazioni ai fini della prevenzione incendi ed adeguare le strutture alle norme tecniche vigenti.



- se all'art 1, punto 1, comma 2 del Cap. VI dell'Allegato B al Reg. Esec. T.U.L.P.S., così come novellato dall'art. 4, comma 4, del D.M. 9.8.2011, la locuzione "in aggiunta" possa essere interpretata "al di fuori" del contenuto della licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S., per cui nel locale di vendita si potrebbero detenere, senza variazione della licenza, fino a 50 kg di manufatti della V categoria Gruppo D ed un quantitativo variabile di manufatti della V categoria Gruppo E, determinabile in base alla cubatura del locale ed alle modalità di conservazione;
- se il raddoppio dei quantitativi di artifici di V categoria gruppo C, se confezionati in "blister" autoestinguenti, come previsto dalle lettere a) - c) - d) dell'art. 3 del soprarichiamato Capitolo VI dell'Allegato B al Reg. Esec. T.U.L.P.S., come novellato dall'art. 4, comma 4, del D.M. 9 agosto 2011, sia vincolato o meno al rapporto tra Kg netti e cubatura del locale, così come previsto per la detenzione di tali manufatti nella forma non blisterata.

Tenuto conto che si tratta di problematiche di rilevanza generale, per uniformità di indirizzo, quanto al primo quesito si richiama l'attenzione di codesti Uffici evidenziando, per quanto riguarda il primo quesito, che l'art. 1, punto 1, del Cap. VI dell'allegato B al Reg. Esec. T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 4, comma 4, del D.M. 9.8.2011, prevede la possibilità di detenere "... in aggiunta a quanto indicato al punto 4 del presente articolo...", ovvero in **aggiunta al contenuto della licenza (e quindi al di fuori di essa), nei locali in cui è consentito l'accesso al pubblico** "omissis... fino a complessivi 50 kg netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D, nonché manufatti classificati nella V categoria, gruppo E; la quantità complessiva dei manufatti classificati nella V categoria gruppi D ed E dovrà rispettare quanto previsto al successivo art. 2, punto 2, secondo comma."

Quindi, tali prodotti devono essere stoccati nel rispetto del vincolo di un metro cubo ogni 3,5 kg di massa netta.

Il medesimo art. 1 prevede, inoltre, che "... In tali locali possono essere detenuti e venduti capsule innescate in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle confezioni originali e commercializzati nella confezione originale minima...", nel **solo** rispetto delle modalità di conservazione che, nei locali in cui è consentito l'accesso al pubblico, è da intendersi "sugli scaffali".

Pertanto, il titolare della licenza dell'esercizio di minuta vendita può, comunque, detenere nei locali suddetti i prodotti esplosivi di cui sopra, sebbene non riportati nel contenuto della licenza.

Ne deriva che, qualora il titolare della licenza dell'esercizio di minuta vendita - per mera scelta commerciale o perché non possiede i requisiti richiesti connessi alla "cubatura libera" dei locali di deposito - non abbia presentato istanza con la quale richiede di poter detenere anche i quantitativi di esplosivi di "V-D" e "V-E", previsti al citato Cap. VI, art. 3 (*Contenuto della licenza*), punto e), la licenza già rilasciata - e, eventualmente, anche già modificata a seguito di "sostituzioni" o "rinunce" applicabili su alcuni prodotti a seguito di comunicazione dell'interessato - continua ad essere valida e non necessita di alcuna variazione da parte di codesti Uffici.

Nella prospettata ipotesi di implicita "rinuncia" alla possibilità di detenere nei "locali deposito" prodotti appartenenti alla V categoria - gruppi "D" ed "E", l'interessato è autorizzato - **fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151** - a detenere tali prodotti, esclusivamente nei locali in cui è consentito l'accesso al pubblico, come di seguito riepilogato:

- i prodotti appartenenti alla V categoria - gruppo "D" possono essere detenuti in un quantitativo fino a kg 50 netti, purché siano rispettati i limiti di un metro cubo ogni 3,5 kg netti di prodotti;
- i prodotti appartenenti alla V categoria - gruppo "E", pur non avendo un limite massimo di carico, devono, comunque, essere stoccati nel rispetto del vincolo di un metro cubo ogni 3,5 kg di massa netta;
- i manufatti appartenenti alla V categoria - gruppo "E" del tipo "capsule innescate per cartucce" e "bossoli innescati" sono sottoposti al solo vincolo numerico, ovvero capsule innescate fino a n. 25.000 e bossoli innescati fino a n. 50.000, nel rispetto delle modalità di conservazione e cioè, nei locali in cui è consentito l'accesso al pubblico, "sugli scaffali".

Si precisa, inoltre, che resta ferma la possibilità di detenere, nei locali in cui è consentito l'accesso al pubblico, oltre agli esplosivi sopraindicati, polveri di I categoria e cartucce di V categoria, gruppo A" per armi lunghe, nei limiti quantitativi indicati nella licenza e nel rispetto dei limiti imposti all'art. 2 (*Prescrizioni sui locali*), punto 2, secondo comma del Cap. VI, All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S..

Si ritiene comunque opportuno effettuare un generale, complessivo riepilogo anche ai fini applicativi, della problematica in esame.

In particolare, come, peraltro, già rappresentato con circolare del 20 dicembre 1999, n. 559 (G.U. n. 15 - serie generale - del 20.1.2000), avente ad oggetto "*Decreto 23 settembre 1999 - Modificazioni agli allegato A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*", si evidenzia che, ove il richiedente intenda avvalersi della facoltà di detenere tutte le categorie di prodotti esplosivi ammessi, sia alla luce delle modifiche apportate nel 1999 che di quelle più recenti (D.M. 9.8.2011), il medesimo potrà ottenere una licenza che consente, nella sua forma più semplice, di detenere e vendere 115 Kg netti di prodotti esplosivi così suddivisi:

Per gli esercizi di minuta vendita già autorizzati, ai sensi del cap. VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a valere le disposizioni previgenti. Il contenuto delle rispettive licenze dovrà essere aggiornato entro i successivi dodici mesi.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10 maggio 1973."



- a) 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina della prima categoria, più
- b) 50 kg netti di cartucce per armi comuni, più
- c) 20 kg netti di manufatti della IV categoria, più
- d) 20 kg netti di manufatti della V categoria gruppo C.

Per tali quantitativi sono consentite molteplici possibilità di rinunce o sostituzioni per categoria e quantità, fermo restando il quantitativo massimo di 200 kg, ai sensi dell'art. 1 (*Generalità*), punto 4) e dell'art. 3 (*Contenuto della licenza*) del Cap. VI, All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S. come da ultimo modificati dall'art. 4, comma 4, del D.M. 9.8.2011.

A tale limite di 200 kg possono essere aggiunti i quantitativi di manufatti di V/D e V/E, autorizzati in licenza, come previsto dalla lett. e) dell'art. 3 del citato Cap VI All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 4 comma 4 del DM 9.8.2011.

Per la detenzione di tali ulteriori quantitativi dovrà essere presentata apposita istanza di aggiornamento della licenza, non essendo all'uopo sufficiente la mera "comunicazione" alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Con riguardo alla conservazione dei prodotti esplosivi, occorre precisare che, nei locali dove non è consentito l'accesso al pubblico (quindi destinati al solo deposito) vigono talune limitazioni da rispettare in ordine alla modalità di detenzione di esplosivi per ciascun ambiente. Pertanto - come peraltro stabilito dalla Commissione Consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, nella seduta del 3 settembre 2012 - nel singolo locale adibito a deposito, si possono detenere contemporaneamente, a scelta, se autorizzati:

- cartucce di ogni calibro (quindi di V categoria - gruppo "A" e gruppo "E") con polveri della I categoria e capsule innescate e bossoli innescati;

oppure:

- manufatti appartenenti alla IV categoria con quelli della V - gruppo "C", gruppo "D" e gruppo "E" (tale ultimo gruppo limitatamente agli artifici da divertimento);

oppure:

- qualsiasi manufatto appartenente alla V categoria, ad esclusione del gruppo "B" che negli esercizi di minuta vendita non è mai consentito.

In relazione al secondo quesito, sentita in merito la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive nella seduta del 17 ottobre 2012, si precisa che, nel caso di prodotti di V categoria gruppo C, qualora gli stessi siano confezionati in blister autoestinguenti, il raddoppio del quantitativo previsto dalle lettere a) - c) - d) dell'art. 3 del soprarichiamato Capitolo VI, All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 4, punto 4, del D.M. 9. 8. 2011, non è vincolato al rispetto del rapporto tra Kg netti e cubatura del locale, così come è, invece, richiesto per la detenzione di tali manufatti nella forma non blisterata. Rimane fermo, in ogni caso, il rispetto delle modalità di conservazione di cui all'art. 2 (Prescrizione sui locali), punto 2, quarto e quinto comma, del medesimo Capitolo VI.

La medesima Commissione ha, altresì, deliberato che i blister debbano essere realizzati con materiale autoestinguente, che impedisca la propagazione della combustione sia verso l'interno che verso l'esterno.



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 agosto 2011

(G.U. 26 agosto 2011, n. 198)

Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplosivi in applicazione del decreto 4 aprile 1973.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante l'«Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici»;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272, recante il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, concernente le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20 del decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272;

Visto l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del TULPS;

Rilevata la necessità di classificare i prodotti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplosivi, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, in una delle categorie previste dall'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visti i capitoli IV e VI dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del TULPS;

Visto l'allegato C al regolamento per l'esecuzione del TULPS;

Visto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che consente al Ministro dell'interno di apportare variazioni o aggiunte agli allegati al regolamento stesso;

Rilevata la necessità di dover individuare specifiche disposizioni tecniche per l'impianto e la sicurezza di depositi destinati allo stoccaggio dei manufatti classificabili nella categoria V, gruppi D ed E;

Ritenuta l'urgenza, al fine di assicurare la sicurezza dei depositi dei prodotti esplosivi e degli esercizi di minuta vendita, di modificare alcune disposizioni riportate nell'allegato B al citato regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché di recepire i più recenti orientamenti della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili;

Considerato che, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è necessario impartire disposizioni transitorie sulla sicurezza dei siti di stoccaggio di esplosivi;

Acquisiti in merito i pareri del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200, espresso con nota del 10 giugno 2011, nonché della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta dell'11 maggio 2011, come previsto dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58;

Ritenuta l'esigenza di apportare delle modifiche al capitolo I dell'allegato C;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;

Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare gli articoli 2 e 4 della stessa legge;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno»;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994»;

Ritenuto che occorre dare attuazione all'art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58;



Sentito il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nella seduta dell'11 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto provvede all'individuazione delle corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, con quelle di cui all'art. 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché alla classificazione in una delle categorie dell'allegato A al citato regolamento di esecuzione del TULPS dei prodotti già riconosciuti, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.

2. Il presente decreto provvede, altresì, ad aggiornare gli allegati A, B e C del regolamento di cui al comma precedente.

Art. 2
Equiparazione tra le categorie previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 58/2010
e le categorie previste dall'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, in calce all'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto l'allegato 1 al presente decreto, concernente le corrispondenze tra le categorie previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 58/2010 e le categorie di classificazione degli artifici pirotecnici previste dall'art. 82 del regio decreto n. 635/1940 e successive modificazioni.

Art. 3
Classificazione dei manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti

1. I manufatti già riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S., ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973, sono classificati:

- a) nella categoria IV qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo "PETARDO" e del tipo "RAZZO", di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, che sono destinati esclusivamente ad uso professionale, ovvero di artifici pirotecnici del tipo "RAZZO", di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58/2010;
- b) nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo "PETARDO" e del tipo "RAZZO", di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, o comunque propulsi, ovvero di articoli pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alla nota B) del decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 1973;
- c) nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alle disposizioni della nota A) del decreto del Ministro dell'interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al precedente punto b) se scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo D dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- d) nella categoria V, gruppo E qualora si tratti di artifici inclusi nella nota C) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo E dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

Art. 4
Modificazioni all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
recante «Disposizioni sui depositi di articoli pirotecnici»

(Omissis: le modifiche sono inserite nei punti specifici dell'allegato B del regio decreto. N.d.R.)

Art. 5
Modificazioni al capitolo I dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

(Omissis: le modifiche sono inserite nei punti specifici dell'allegato C del regio decreto. N.d.R.)

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali



Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente decreto e dalle relative disposizioni in materia di vendita, è consentito, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati, riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplosivi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, previa comunicazione alla locale Questura, da parte dei fabbricanti e degli importatori, dei quantitativi in giacenza e dei siti di stoccaggio, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data suddetta. Le scorte non smaltite entro i ventiquattro mesi debbono essere distrutte oppure, per essere immesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla nuova classificazione attribuita.

1-bis: Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e fermo restando quanto previsto dal comma 7 del medesimo art. 18 per gli articoli pirotecnici ivi indicati, negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. sono consentite:

- a) la detenzione e la vendita di complessivi kg. 50 netti di manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifici da divertimento, nonchè, fermo restando il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
 - 1) articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1);
 - 2) articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco;
 - 3) articoli pirotecnici della categoria Cat. 2 (F2), ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
 - 3.1.) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
 - petardi
 - petardi flash
 - doppio petardo
 - petardo saltellante
 - loro batterie e combinazioni;
 - 3.2.) artifici del tipo:
 - sbruffo
 - mini razzetto
 - razzo
 - candela romana
 - tubi di lancio (tubi monogetto)
 - loro batterie e combinazioni;
 - 4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
 - 4.1.) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
 - 4.2.) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
 - 4.3.) bengala a bastoncino;
 - 4.4.) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150;
 - 4.5.) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
 - 4.6.) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
 - 4.7.) fontane: con NEC non superiore a g 250;
 - 4.8.) dispositivi lancia coriandoli;
 - 4.9.) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;

la detenzione, in un locale dove non è permesso l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli pirotecnici di cui alla lettera a), purché conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 Kg per m³. Per le attività commerciali che non rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l'accesso al locale, che può avvenire anche attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile. Per le attività commerciali che rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi. (Questo comma è stato inserito dall'art. 1 del DM 04/06/2014 in sostituzione dei commi 1.bis e 1.ter aggiunti dal p. 1 del comma 2 dell'art. 1 del DM 26/11/2012. N.d.R.)

Entro il termine non ulteriormente prorogabile, del 9 febbraio 2014, i titolari di siti adibiti a deposito di prodotti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplosivi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 1973, già esistenti, devono munirsi, ove previste, delle licenze di polizia, delle autorizzazioni ai fini della prevenzione incendi ed adeguare le strutture alle norme tecniche vigenti. (Comma così modificato dal p. 2 del comma 2 dell'art. 1 del DM 26/11/2012. N.d.R.)



Per gli esercizi di minuta vendita già autorizzati, ai sensi del cap. VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a valere le disposizioni previgenti. Il contenuto delle rispettive licenze dovrà essere aggiornato entro i successivi dodici mesi.¹

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10 maggio 1973.

Allegato 1

(Omissis: la tabella è stata inserita in calce all'allegato A del regio decreto come previsto dal c. 1 dell'art. 2. N.d.R.)

(Chiarimento)
PROT. n° 0002289

Roma, 15 febbraio 2013

OGGETTO: Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti.

Con riferimento alle note concernenti l'oggetto a margine citate, si chiarisce quanto segue.

La sola nuova classificazione degli articoli pirotecnici - così come stabilita dal D.M. 4 aprile 2010, n.58, in attuazione alla direttiva 2007/23/CE, con le corrispondenze di cui al D.M. 9 agosto 2011 - non comporta di per sé una variazione della sicurezza antincendio delle attività ove tali prodotti sono detenuti.

Qualora, invece, alla riclassificazione si accompagnino incrementi di quantitativi - anche in considerazione della presenza di prodotti precedentemente "non classificati" e non menzionati nel c.p.i. in corso di validità - o modifiche delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, spetta ai titolari delle stesse attività l'effettuazione di una valutazione con riferimento all'Allegato IV e ai commi 6, 7 e 8 dell'art.4 del D.M. 7 agosto 2012 e l'espletamento dei conseguenti adempimenti procedurali di prevenzione incendi.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di Milano inerente l'oggetto.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 30/10/2012, ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti. Procedure per rinnovo/aggiornamento del CPI a seguito del DM 9/08/2011 (classificazione d'ufficio dei manufatti di libera vendita).

Si ritiene che la riclassificazione di sostanze già detenute, comportando peraltro anche una verifica della volumetria minima del locale, deve essere trattata come modifica ai fini della sicurezza antincendio. Le procedure saranno conseguenti all'esito della valutazione. Il titolo abilitativo ai fini della prevenzione incendi resta costituito dalla sola SCIA di modifica.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

La circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 12982 del 13 aprile 2012, allegata in copia, ha chiarito, in merito agli adempimenti richiesti dall'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, che l'aggiornamento delle licenze degli esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti deve intendersi come una "modificazione" e non come un "nuovo rilascio". Tale semplificazione, assunta dal Dipartimento per gli aspetti legati all'acquisizione della nuova licenza, non può invece applicarsi pedissequamente alla modifica del Certificato di prevenzione incendi, soggetto all'iter procedurale del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Nel presupposto che le materie esplodenti "di libera vendita" erano già detenute negli esercizi di minuta vendita prima dell'entrata in vigore del D.M. 9 agosto 2011, l'inserimento delle predette sostanze fra i materiali classificati non

¹ Vedasi, in merito agli adempimenti per l'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi per gli esercizi di minuta vendita, il chiarimento prot. n° 2289 del 15/02/2013 riportato subito di seguito al DM 09/08/2011. N.d.R.



presuppone un aumento del livello di rischio dell'attività, poiché la nuova classificazione non ha cambiato i requisiti intrinseci di pericolosità dei prodotti. Tra l'altro, in base alle nuove disposizioni, le predette materie esplodenti contribuiscono alla determinazione della volumetria minima del locale e, pertanto, nel rispetto della volumetria esistente, all'ingresso delle materie esplodenti di nuova classificazione corrisponde anche un decremento delle materie classificate prima detenute.

Inoltre la modifica alle norme di sicurezza apportata dal decreto del ministro dell'interno 9 agosto 2011 non richiede nuove opere strutturali o impiantistiche ai predetti esercizi di minuta vendita che, di conseguenza, non necessitano di nuova valutazione del relativo progetto, ma solo della verifica della cubatura del locale, in base alle materie complessivamente presenti.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali di prevenzione incendi, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, non prevedono, come invece richiesto al Comando dai titolari delle attività, l'aggiornamento d'ufficio del certificato di prevenzione incendi, che viene rilasciato dal Comando solo dopo la conclusione di un procedimento che viene avviato dal titolare dell'attività con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il Comando ritiene pertanto, nello spirito di semplificazione delle nuove disposizioni, che alla segnalazione certificata di inizio attività debba essere allegata una dichiarazione di non aggravio del rischio, in aggiunta alla verifica della volumetria del locale in base alle sostanze effettivamente detenute. Il Comando pertanto, a seguito di sopralluogo e in caso di esito positivo, potrà procedere, al rilascio del certificato di prevenzione incendi, con i quantitativi stabiliti dalla Commissione Sostanze Esplosive ai fini dell'aggiornamento della licenza.

Si richiede pertanto l'autorevole parere del Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi sulla tematica sopra specificata.

Dipartimento Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - Area Armi e Esplosivi. - Prot. N. 557/P.A.S./E/003406/12982.A.P(3)

Si fa riferimento al quesito, concernente la validità delle licenze per gli esercizi di minuta vendita di materie esplodenti, qui inoltrato con nota prot. 2000/11/7D/Area I Quater del 24 febbraio 2012.

Al riguardo, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, la validità delle licenze rilasciate in data antecedente al 10 febbraio 2012 è di anni uno, mentre, per quelle emesse in data successiva, la validità è di anni due.

In merito agli adempimenti di cui al 3° comma dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'Interno 9 agosto 2011, si comunica che il previsto aggiornamento delle licenze in essere, da effettuarsi entro l'11 settembre 2012, deve intendersi come una **“modificazione”** e **“non un nuovo rilascio”** del titolo autorizzatorio e, pertanto, la sua validità è quella prevista dall'art. 13 del citato decreto legge, che tiene conto della data di emissione del provvedimento.

Si rammenta, infine, che, sulle nuove disposizioni introdotte da tale articolo, sono state forniti chiarimenti dallo scrivente Ufficio con circolare 557/PAS/12982.AP(3) del 22 febbraio 2012.